

Si ringraziano gli sponsor:


SistemiData.it

Il software per il Commercialista e l'Azienda

**Di Sa
Servizi**

La Fotografia

Info: Segreteria dell'ODCEC, 095.445632



Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Catania

I Controlli nel No Profit

Presentazione del “Manuale Pratico delle Cooperative Sociali”

a cura della
Commissione No Profit

Venerdì 7 dicembre 2012
ore 15,30

Collegio d'Aragona

Via San Vincenzo de' Paoli
angolo Via M. Ventimiglia

CATANIA

Riconosciuti crediti formativi professionali agli iscritti all'ODCEC

Ore 15,30 *Registrazione dei partecipanti*

Saluti

- **Prof. Margherita Poselli**
Presidente dell'ODCEC di Catania

- **Dott. Sebastiano Truglio**
Delegato dell'Ordine alla Commissione No Profit
(Presidente dell'ODCEC di Catania 2013-2016)

- **Dott.ssa Laura Caggegi**
Direttore Agenzia delle Entrate di Catania

- **Col. Francesco Gazzani**
Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Catania

Ore 16,00 *Introduzione e Coordinamento*

- **Dott. Antonio Di Salvatore**
Presidente Commissione No Profit
Dottore Commercialista in Catania

Presentazione del
"Manuale Pratico delle Cooperative Sociali"
Piano dell'Opera

Inizio lavori

Relazioni:

- **Dott.ssa Virginia Arcidiacono**
Capo Area Persone Fisiche ed Enti non commerciali DP
Inc. dirigenziale - Agenzia delle Entrate di Catania
"La disciplina fiscale degli Enti non commerciali"

- **Cap. Luigi De Gregorio**
Comando Guardia di Finanza di Catania
"Le Onlus. Aspetti civilistici e rilevanza fiscale"

Un istante di cultura

a cura di Egle Doria (Attrice)


- **Dott.ssa Rosalva Greco**
Membro della Commissione No Profit
Dottore Commercialista in Catania
"Manuale Pratico e sua consultazione"

- **Dott. Mirco Arcangeli**
Membro della Commissione No Profit
Dottore Commercialista in Catania
"Il Bilancio di esercizio e il Bilancio sociale delle Cooperative Sociali"

Saluti dei Rappresentanti delle Centrali Cooperative

Ore 19,30

Chiusura dei lavori



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania

QUADERNI DELL' ODCEC DI CATANIA

a cura della
Commissione No Profit

Manuale Pratico delle Cooperative Sociali

Quaderno n. 1/2012

*Ai Colleghi che ci hanno gratificato
della loro amicizia e che ci hanno
lasciato precocemente.*

*“Amami quando lo merito meno,
perché sarà quando ne ho più bisogno”*

Caio Valerio Catullo

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Catania

Il Presidente dell'ODCEC
Prof.ssa Margherita Poselli

Commissione No Profit 2012

Manuale - Prima Edizione

Il Consigliere Delegato dall'Ordine
Dott. Sebastiano Truglio

Il Presidente della Commissione
Dott. Antonio Di Salvatore

I Vice-Presidenti della Commissione
Dott. Giovanni Aloisio
Dott. Salvatore Dieli

Alla redazione del Manuale hanno collaborato:

Dott. Mirco Arcangeli
Dott.ssa. Carmelina Barbagallo
Dott. Roberto Caltabiano
Dott.ssa Valeria Cavallaro
Dott. Francesco Coniglione
Dott. Salvatore Dieli
Dott. Antonio Di Salvatore
Dott.ssa Rosalva Greco
Dott. Fabio Lo Faro
Dott. Lucio Mavilia
Dott.ssa Giada Musco Guglielmino
Dott. Pierluigi Napoletano
Dott. Gaetano Strano
Dott.ssa Donata Virgillito

PRESENTAZIONE

La commissione No Profit ha svolto, durante questo biennio, un'attività densa di iniziative e di stimoli, realizzando al meglio la missione che è propria delle Commissioni di studio.

Questo quaderno, che segue il primo realizzato nel 2011, è interamente dedicato alle Cooperative sociali trattate compiutamente in tutti i loro aspetti. Esso conclude il proficuo lavoro della Commissione, costituendo così un utile strumento di consultazione e di studio a disposizione della nostra comunità professionale.

Esprimo sinceramente, a nome di tutto l'Ordine, i miei sentimenti di riconoscenza al Consigliere Delegato, al Presidente ed ai Vice Presidenti, nonché ai Membri della Commissione che, con entusiasmo, passione e competenza hanno dedicato il loro tempo a questa preziosa attività contribuendo così all'arricchimento ed alla crescita culturale della nostra bella professione.

*Il Presidente dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania*
Prof.ssa Margherita Poselli

PREMESSA

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in carica ha voluto costituire, fra le altre, la "Commissione No Profit" per tanti aspetti diversa da tutte le altre e della quale il sottoscritto ha avuto l'onore di esserne nominato Presidente.

La Commissione si occupa di attività di studio ed aggiornamento professionale nel settore del No Profit, utile alla nostra categoria professionale e di organizzare e/o aderire a manifestazioni sia culturali che sociali, perseguendo finalità di aggregazione fra colleghi che, per la gran parte del tempo, sono impegnati nei loro studi e non hanno la possibilità di incontrarsi e di conoscersi in modo più approfondito.

Il sottoscritto, desidera che la Commissione non venga conosciuta dai colleghi soltanto per le attività culturali e ricreative, ma specialmente per l'attività di studio che, come per le altre Commissioni, è il fine principale della loro esistenza.

Per tale motivo, dopo il Quaderno redatto nel corso del 2011 riguardante le Associazioni Sportive Dilettantistiche, si è pensato di produrre un secondo Quaderno durante il corrente anno 2012 su un argomento che potesse essere di aiuto ai Colleghi nella propria attività di consulenza.

L'argomento scelto e condiviso dai membri della Commissione fa riferimento alle attività delle Cooperative Sociali, argomento specialistico e poco conosciuto dalla gran parte dei Colleghi.

Per la redazione del presente "Manuale" la Commissione, ha avuto il supporto e la disponibilità del Consiglio dell'Ordine e del Suo Presidente, che ringrazia.

Commissione No Profit
Il Presidente
Dott. Antonio Di Salvatore

INDICE

Introduzione	Pag.	9
Piano dell'opera	“	11
Capitolo primo: La Legislazione delle Cooperative Sociali	“	12
La Carta Costituzionale	“	12
La Carta Europea dei Diritti	“	12
Il Codice Civile	“	13
La Legge Basevi	“	14
Capitolo secondo: Tipologie di Cooperative Sociali	“	15
La Costituzione delle Cooperative Sociali	“	15
Diverse tipologie di soci	“	17
Diritti e Doveri del soci	“	20
Regolamenti interni	“	21
Capitolo terzo: Finanziamenti	“	24
I.R.C.A.C.	“	24
Credito di esercizio agevolato	“	26
Sconto di portafogli	“	26
Anticipi su fattura	“	26
Sovvenzione bancaria o sconto di pagherò	“	27
Finanziamenti da utilizzare in conto corrente	“	27
Credito a medio termine agevolato	“	28
Leasing agevolato	“	30
Capitolo quarto: Imposte e Tasse	“	32
Imposte indirette, IVA	“	32
IRES e agevolazioni	“	34
Versamento del 3% degli utili	“	38
Capitolo quinto: Agevolazioni	“	39
5 per mille	“	39
Agevolazioni su tributi minori	“	41
Capitolo sesto: Il Bilancio	“	43
Prevalenza mutualistica e Bilancio di esercizio	“	43
Il Bilancio sociale	“	47

Capitolo settimo: Aspetti Previdenziali e Sicurezza sul Lavoro	“	56
Cenni sul CCNL	“	56
I ristorni	“	59
Regime fiscale dei ristorni	“	62
Trattamento contabile dei ristorni	“	66
Capitolo ottavo: La Vigilanza	“	67
La Vigilanza	“	67
La Revisione	“	67
Nuova disciplina sanzionatoria	“	68
Appendice	“	69
Estratto Codice Civile	“	70
Estratto L. n. 59/1992	“	72
Estratto L. n. 381/1991	“	74
D.Lgs. n. 1577/1947 (L. Basevi)	“	75
Bozza di Statuto	“	80

INTRODUZIONE

Nella introduzione si vuole fare una panoramica dell'argomento trattato nel "Manuale", notizie che si troveranno approfondite nei vari capitoli.

La normativa che ha definito e disciplinato le cooperative sociali é la legge n. 381/1991.

Legge che all'articolo 1 così le definisce:

1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
 - a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
 - b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano.
3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di "cooperativa sociale".

Tale citata definizione inquadra l'ambito di azione delle cooperative sociali e le diversità dalle altre forme societarie.

La cooperazione sociale é sia impresa economica che cooperativa di lavoro, di solidarietà e di promozione sociale, nasce non soltanto con i fini mutualistici delle cooperative in genere, ma come impresa sociale non lucrativa, avendo uno scopo di crescita sociale.

La funzione sociale é riconosciuta dalla Costituzione italiana che all'art. 45 recita:

"La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere mutualistico e senza fini di speculazione privata. La legge ne favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura il carattere e le finalità attraverso gli opportuni controlli".

Il Codice Civile include le norme sulle cooperative nel Libro Quinto "del lavoro" insieme alle società a capitale variabile e a scopo mutualistico.

La Legge Basevi é il D.Lgs. n. 1577 del 14 dicembre 1947 che prende il nome da Alberto Basevi noto esponente del movimento cooperativistico. Tale Decreto contiene la definizione dei requisiti mutualistici che le cooperative devono avere nello statuto, questi vengono elencati nell'articolo 26:

- 1 - divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione degli interessi legali raggugliato al capitale effettivamente versato;
- 2 - divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale;
- 3 - devoluzione ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione del patrimonio residuo in caso di liquidazione. Dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi eventualmente maturati.

Altro punto importante nella legislazione sulle cooperative é la Legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

Tale normativa ha introdotto numerose novità di rilievo nella vita della cooperazione e viene vista come una "riforma" del settore.

La normativa disciplina le "forme di capitalizzazione" delle imprese cooperative. Mentre vengono previste nuove forme di partecipazione al capitale come il "socio sovventore" e le "azioni di partecipazione cooperativa". Tali nuove forme costituiscono mezzi di finanziamento di rischio provenienti da soggetti esterni e che non partecipano allo scambio mutualistico.

I fondi mutualistici di cui all'art. 11 hanno la funzione di mutualità esterna alle società cooperative e vengono alimentati dal 3% degli utili delle imprese cooperative.

Nel 1997 con la Legge n. 266 è stata introdotta una forma semplificata di società cooperativa e cioè la "piccola società cooperativa" che prevede un numero minimo e massimo di soci, da 3 a 8 e nella quale la quota minima di partecipazione è di £ 50.000.

Le cooperative in genere sono sottoposte alle autorizzazioni, alla vigilanza e ad altri controlli stabiliti da leggi speciali (art. 2542 C.C.) e dal D L. C. P.S. n. 1577/1947 (Legge Basevi).

La vigilanza si attua con ispezioni ordinarie da funzionari del Ministero del Lavoro per le cooperative che non aderiscono a nessuna delle quattro Associazioni nazionali di rappresentanza o da revisori delle Associazioni di rappresentanza nel caso in cui la cooperativa aderisca ad una di esse. Le ispezioni sono di regola biennali.

Le Cooperative Sociali sono regolamentate dalla Legge n. 381/1991, che all'art. 1 le definisce e le individua fra quelle che perseguono "l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso":

- A) la gestione dei servizi socio –sanitari -assistenziali e educativi;
- B) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di **persone svantaggiate**.

Le persone svantaggiate vengono elencati nell'art. 4, fra cui abbiamo gli invalidi fisici, psichici, i tossicodipendenti, gli alcolisti ed altri.

Importante la previsione che la denominazione sociale **deve** contenere l'indicazione di "cooperativa sociale" per accedere alle agevolazioni di legge.

La legge n. 381/1991 ha previsto che entro un anno dalla sua entrata in vigore le Regioni emanassero le norme di attuazione della stessa, istituendo l'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, con le regole da seguire, sia per l'iscrizione che per le attività da svolgere.

Il D. Lgs. n. 460/1997 che istituisce le O.N.L.U.S. (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale) ha disposto che le Cooperative Sociali lo siano considerate di diritto, così come le Organizzazioni di Volontariato e le Organizzazioni non governative.

Tale status dà diritto a varie ed ulteriori agevolazioni.

PIANO DELL'OPERA

Il presente Quaderno si divide in sette capitoli nei quali si é voluto dare un breve panorama della normativa e della vita delle Cooperative sociali per una veloce e puntuale consultazione.

Dopo la “Premessa” l’Opera si sofferma, nel **Capitolo Primo**, nella descrizione e nelle previsioni che della cooperazione e delle cooperative ne fa la normativa e la Carta Costituzionale.

Ci si sofferma poi sugli articoli del Codice Civile che ne tratteggiano le norme di base, passando poi alla descrizione ed alla spiegazione della cosiddetta **Legge Basevi** dal nome del suo ideatore, Alberto Basevi noto esponente del movimento cooperativistico e cioè il D.Lgs. n. 1577/1947, con la quale si diede al movimento cooperativistico una precisa via normativa.

Il **Capitolo Secondo**, affronta le problematiche relative alla costituzione delle cooperative da vari punti di vista, legali, normativi, amministrativi, quindi, la Costituzione, gli adempimenti, i rapporti fra soci e cooperativa.

Nel **Capitolo terzo**, si affronta un argomento importante per la vita di ogni impresa e quindi anche per le cooperative sociali e cioè “i finanziamenti”, voce essenziale nel reperimento di fondi per le attività sociali e per gli investimenti.

Si passa poi al **Capitolo quarto** che si occupa delle **Imposte e Tasse** (IVA, IRES, 3%) che nelle cooperative si gestiscono in modo differente dalle altre imprese e che sono soggette ad agevolazioni se le cooperative mantengono certi requisiti di cui si parla ampiamente nel capitolo.

Il **Capitolo quinto** propone uno sguardo sulle “Agevolazioni” alle cooperative sociali.

Il **Capitolo sesto** affronta una parte importante del presente Quaderno e cioè: i Bilanci nelle cooperative sociali. Il capitolo si divide in due parti nelle quali si parla sia dei Bilanci di esercizio che del Bilancio sociale, importante e funzionale specialmente per una impresa sociale quali sono le cooperative di cui si tratta.

Nel **Capitolo settimo** si fa un excursus sulla previdenza e contributi e sui rapporti di lavoro fra soci e cooperativa. Inoltre viene trattato e approfondito il tema dei **Ristori**, argomento interessante ed esclusivo nelle cooperative.

Infine nell’ultimo **Capitolo** il **ottavo** si tratta un argomento molto importante e significativo quale quello sulla **Vigilanza** in quando le cooperative soggiacciono alla vigilanza del Ministero del Lavoro direttamente o per il tramite delle associazioni di categoria che devono attestare la regolarità dell’amministrazione per il mantenimento dei requisiti che danno la possibilità ad accedere alle agevolazioni di legge.

Nella successiva **Appendice** si pubblicano le norme di legge attinenti all’argomento trattato nel presente Quaderno ed un esempio di Statuto.

CAPITOLO PRIMO

LA LEGISLAZIONE DELLE COOPERATIVE SOCIALI

Il fenomeno della cooperazione sociale, sta vivendo una profonda evoluzione per l'impatto sul mercato e sugli operatori economici, in quanto rappresenta un modo nuovo di fare impresa e creare occupazione nei cosiddetti settori tradizionali, gestiti prevalentemente dal settore pubblico o operanti con formule di tipo assistenziale.

Gli interventi legislativi che disciplinano le cooperative sociali sono da ricondursi principalmente nella L. 381/91. In particolare, l'art. 1, così recita: *"Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:*

- a) *la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;*
- b) *lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate."*

La nostra **Carta Costituzionale**, più volte riprende il concetto di cooperativa sociale:

- Art. 1 *"L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro"*;
- Art. 45 *"La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere mutualistico e senza fini di speculazione privata. La legge ne favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura il carattere e le finalità attraverso gli opportuni controlli"*.
- Art. 3, riprende il contenuto dell'art.1 fondando sul lavoro la libertà e la dignità stessa delle persone: *"...E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese"*.
- Art. 4 *"La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto"*.
- Art. 35 *"La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori"*.
- Art. 38 *"Gli inabili e i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale"*.
- Art. 45 *"La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere mutualistico e senza fini di speculazione privata. La legge ne favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura il carattere e le finalità attraverso gli opportuni controlli"*.

La **Carta Europea dei diritti**:

- Art. 15, c.1 *"Ogni individuo ha diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata."*
- Art. 15, c.2 *"Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in un qualunque stato membro."*
- Art. 16 *"È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali."*
- Art. 26 *"L'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese*

a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.”

Il **Codice Civile** è intervenuto in materia di cooperazione sociale nel libro quinto, titolo VI.

In particolare, la collocazione delle cooperative nello stesso libro che tratta delle società ne attribuisce l'impatto sul sistema economico ed occupazionale. **Il codice civile ne detta le norme principali, la Legge Basevi ne disciplina le caratteristiche.**

Affinché una entità economica possa definirsi “cooperativa”, per quanto previsto dal Codice Civile, essa deve costituirsi sotto forma d'impresa ed avere scopo mutualistico (art. 2511 C.C.)

E ancora, il capitale sociale è variabile (art. 2511 C.C.) e lo scopo mutualistico deve essere prevalente.

Più in dettaglio, l'art. 2512 C.C. stabilisce che:

“Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:

- 1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;*
- 2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;*
- 3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci”...*

L'art. 2513 fissa i criteri per definirne la prevalenza.

“Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri:

- a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, punto A1;*
- b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9 computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico;*
- c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B6.*

Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.

Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti.

Inoltre, la denominazione sociale deve contenere l'indicazione che trattasi di società cooperativa (art. 2515 C.C.).

L'articolo 2519 rinvia alle norme sulle società per azioni ed ancora, al comma 2 prevede che *“L'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le*

norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro.”

Nascono da leggi speciali le COOPERATIVE SOCIALI, la PICCOLA COOPERATIVA ed altre.

Tutte le società cooperative devono costituirsi per atto pubblico con l'indicazione di contenuti comuni elencati nell'articolo 2521 C.C.

Alla luce di quanto espresso dalle norme, la cooperazione sociale è quindi:

1. cooperativa di lavoro, di solidarietà e promozione sociale;
2. impresa economica, che intrattiene rapporti con i tanti soggetti del mercato;
3. impresa sociale non lucrativa, nel senso che concepisce e usa le sue risorse per uno scopo di crescita sociale che va oltre lo scopo mutualistico che sta dietro alla scelta del “fare impresa insieme”.

La Legge Basevi (D.Lgs. n. 1577/47).

Il Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (conosciuto come “Legge Basevi”, dal nome di Alberto Basevi, figura storica del movimento cooperativo che si adoperò per il riconoscimento giuridico e costituzionale della cooperazione) è la legge che definisce (art. 26) la tipologia di società cooperativa rispondente al riconoscimento della “funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata”, contenuto nell'art. 45 della Costituzione. Da sottolineare la sostanziale coincidenza fra l'ispirazione della “Basevi” e quella dell'art. 45, elaborati nello stesso arco di tempo.

La “Legge Basevi”, tuttavia, pur dettando una serie di norme per le società cooperative, tanto da essere considerata una legge basilare per la stessa cooperazione, non affronta il problema di una definizione nuova e univoca della società cooperativa sul terreno civilistico. I “requisiti mutualistici” definiti dall'art. 26, infatti, sono prescritti solo “agli effetti tributari”. Tuttavia, gli stessi requisiti mutualistici, mancando in Italia un codice della manualità, hanno assunto portata generale.

L'articolo 26 così recita:

“Agli effetti tributari si presume la sussistenza dei requisiti mutualistici quando negli statuti delle cooperative siano contenute le seguenti clausole:

- divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato;
- divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale;
- devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati - a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico...”

La “Cooperativa tipo Basevi”, come si dice quella che adotta i tre requisiti mutualistici, è destinataria delle agevolazioni fiscali e d'altro tipo riservate alla cooperazione ex articolo 45 della Costituzione. Non esclude la remunerazione delle quote e il cointeressamento del socio, che viene invece inserito nei principi cooperativi di moderazione del profitto individuale, di potenziamento del capitale proprio dell'impresa e di trasmissione del patrimonio - l'insieme del capitale inteso come strumento di lavoro - alle nuove generazioni.

CAPITOLO SECONDO

TIPOLOGIE DI COOPERATIVE SOCIALI

Le cooperative sociali oggi sono le imprese più numerose del terzo settore in Italia superando la soglia delle 3.500 entità ed occupando oltre 75.000 persone di fatto rappresentano il punto di riferimento del no profit nel nostro paese.

Da un punto di vista giuridico, le cooperative sociali sono disciplinate dalla legge 381/91 che all'art. 1 sottolinea le differenze che le contraddistinguono dalle "classiche" cooperative. Infatti la prima sostanziale differenza sta nel perseguimento di un fine più ampio rispetto allo scopo mutualistico classico. Nel caso delle cooperative sociali si ha un duplice scopo mutualistico: interno ed esterno.

La cooperativa sociale è, infatti, una forma di organizzazione sociale innovativa della mutualità, con cui si è ampliato lo schema tradizionale della figura tipica della società cooperativa.

Nel perseguimento del loro fine le cooperative sociali possono svolgere solo le seguenti attività:

- Gestione di servizi socio-sanitari ed educativi = cooperative di tipo **A**;
- Svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) al fine di favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate = cooperative di tipo **B**.

Le prime offrono un servizio socio-sanitario agli utenti (anche non soci), e possono essere a loro volta distinte in:

- Cooperative di servizi sociali, cioè cooperative di produzione e lavoro costituite da soci lavoratori qualificati che danno un servizio al pubblico o all'ente pubblico;
- Cooperative di solidarietà sociale in cui lo scopo è di offrire un servizio di tipo socio-sanitario e/o educativo all'utente.

Le cooperative di tipo B, invece, operano nei settori più diversi e hanno come obiettivo quello di favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Infine, un accenno meritano le cooperative che hanno ad oggetto entrambe le attività previste dalla legge 381/91, ma sono ammissibili solo a condizione che dall'oggetto sociale si evinca il collegamento funzionale tra le attività di tipo A e B, e che dal punto di vista amministrativo si mantenga la netta separazione fra le gestioni delle due diverse attività.

La costituzione e successivi adempimenti

La Costituzione della cooperativa

Ai sensi dell'art. 2521 C.C. le cooperative devono essere costituite solo per atto pubblico; ancora lo stesso articolo stabilisce che l'atto costitutivo preveda che la società cooperativa svolga la propria attività anche a favore dei terzi; ne deriva che in mancanza di tale previsione, la società non può svolgere attività con i terzi.

i contenuti dell'atto costitutivo, sono:

- Il cognome e il nome o la denominazione, il luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci;-
- La denominazione (deve contenere l'indicazione di *cooperativa sociale*) e il Comune ove è posta la sede della società ed eventuali sedi secondarie;

- La indicazione specifica dell'oggetto sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci;
- La quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il loro valore nominale;
- Il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;
- I requisiti e le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;
- Le condizioni per l'eventuale recesso o per la esclusione dei soci;
- Le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni;
- Le forme di convocazione dell'assemblea, in quanto si deroga alle disposizioni di legge;
- Il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
- Il numero dei componenti del collegio sindacale;
- La nomina dei primi amministratori e sindaci;
- L'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per le costituzione poste a carico della società.

Inoltre lo statuto deve contenere **Le clausole della mutualità prevalente (art. 2514 C.C.)**

- a) Divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale effettivamente versato.
- b) Divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori
- c) L'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Per le cooperative sociali lo scopo mutualistico, secondo quanto stabilito dall'art.1 della legge 381/1991, è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (cooperative di tipo A);
- lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate”.

Lo statuto contiene le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato si considera parte integrante dell'atto costitutivo.

La formazione dell'atto costitutivo non è sufficiente alla nascita della cooperativa, in quanto si rendono necessarie altre fasi quali:

- Deposito dell'atto ed iscrizione nel Registro delle Imprese;
- Iscrizione all'Albo delle Cooperative;
- Richiesta di attribuzione del numero di codice fiscale e di partita IVA all'Agenzia delle Entrate.

In merito al primo punto il notaio rogante deve provvedere a depositare l'atto costitutivo presso l'ufficio del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle seguenti condizioni:

1. Che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;
2. Che siano rispettate le previsioni relative ai conferimenti cioè il versamento al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo di almeno il 25% dei conferimenti in denaro; secondo parte della dottrina tale versamento non è obbligatorio per le cooperative. Per i

conferimenti di beni in natura e di crediti è necessaria la redazione di una relazione giurata di un esperto nominato dal presidente del tribunale.

3. Che sussistano le eventuali autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto.

Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato, ovvero entro venti giorni dalla stipula dell'atto, ciascun socio può provvedervi a spese della società.

L'ufficio del Registro delle Imprese, dopo aver constatato la regolarità formale della documentazione, iscrive la società nel Registro e da questo momento la società acquista la personalità giuridica.

Per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito, nonché i soci che nell'atto costitutivo o con atto separato hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell'operazione.

Le cooperative devono altresì iscriversi nell'Albo delle Cooperative, istituito dal Ministero per le attività produttive con il D.M. 23 giugno 2004, in attuazione del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n°. 6 e in base alle disposizioni degli artt. 2512 del c.c. e dell'art. 223 sexiesdecies disp. Attuative c.c.

L'albo è composto da due sezioni, nella prima delle quali devono iscriversi le società cooperative a mutualità prevalente di cui agli artt. 2512, 2513 e 2514 c.c., mentre nella seconda le società diverse da queste.

In base al disposto dell'art. 2511 C.C., come modificato dalla legge sullo sviluppo economico (legge 23 luglio 2009 n. 99), l'iscrizione all'Albo delle Cooperative è condizione per acquisire lo status di società cooperativa; essa pertanto ha natura costitutiva e in caso di mancata iscrizione comporta l'impossibilità di acquisire lo status di cooperativa.

Per la fase dell'iscrizione, un'importante novità è stata introdotta dalla legge sullo sviluppo economico, e consiste nell'automatica iscrizione nell'albo delle società cooperative attraverso la presentazione all'ufficio del registro delle imprese della comunicazione unica di cui all'art. 9 del D.L. 31 gennaio 2007 n. 7.

Per presentare la dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessione attività, dal **1° aprile 2010** i contribuenti tenuti all'iscrizione nel Registro delle imprese o nel Registro delle notizie economiche e amministrative (Rea) devono avvalersi della Comunicazione Unica, anche nel caso in cui la dichiarazione anagrafica ai fini Iva sia l'unico adempimento da svolgere. La Comunicazione Unica, composta da un frontespizio e dalle diverse modulistiche prima presentate separatamente alle diverse Amministrazioni, permette di compilare il modello AA7/10 e inviare il tutto in via telematica o su supporto informatico al Registro delle imprese - www.registroimprese.it

Anche per le cooperative sociali, come per le altre organizzazioni no profit, è prevista l'istituzione, sulla base della legge regionale di attuazione, di un albo regionale. L'iscrizione in questo albo è presupposto necessario affinché le cooperative sociali possano stipulare convenzioni con le Regioni e gli altri enti pubblici.

Le diverse tipologie di soci

Per costituire una cooperativa i soci devono essere almeno nove; però può essere costituita una cooperativa da almeno tre soci a condizione che i medesimi siano persone fisiche

e la società adotti le norme sulla società a responsabilità limitata. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello prefissato dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

I requisiti per l'ammissione di nuovi soci sono stabiliti dall'atto costitutivo secondo criteri non discriminanti, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta, in ogni caso non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

Sia nelle cooperative ordinarie che in quelle sociali possiamo individuare le stesse categorie di soci, tranne che per la categoria dei soci cosiddetti "volontari" che, invece, è presente solo nelle cooperative sociali.

Cerchiamo di distinguere le diverse categorie di soci individuando quali sono i diritti e i doveri di ognuno di esse:

- Soci cooperatori: essi possono essere sia persone fisiche che giuridiche e partecipano alla cooperativa per il conseguimento dello scopo mutualistico. Ciascun socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute, tranne il caso dei soci cooperatori in cui l'atto costitutivo può attribuire più voti in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri ma comunque non oltre il numero di cinque art.2538, cc. 2. e 3 C.C.

L'atto costitutivo stabilisce anche le modalità e la percentuale massima di ripartizione dei dividendi. La maggioranza degli amministratori è scelta tra tale categoria di soci come stabilito dall'art. 2542, c. 2 C.C.

Infine, l'atto costitutivo può prevedere l'ammissione del nuovo socio operatore in una categoria speciale, ovvero quella del "socio in prova o in formazione", in ragione dell'interesse alla sua formazione o del suo inserimento nell'impresa; essi possono permanere nella posizione di socio in prova per non più di cinque anni, trascorso tale periodo è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori. Il numero di essi non può superare 1/3 del numero totale dei soci cooperatori (art. 2527, c. 3 C.C.).

- Soci finanziatori: la riforma del diritto societario di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 analogamente a quanto accade per le S.p.A., consente l'emissione di strumenti finanziari. Alla Cooperativa a cui si applicano le norme sulla S.r.l. può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo ad investitori qualificati, individuati in base all'art. 111-octies Disposizioni di attuazione C.C. (fondi mutualistici, fondo di rotazione per lo sviluppo e la promozione della cooperazione, fondi pensione costituiti da società cooperative). All'art. 2526 C.C. emerge che tale categoria di soci non può essere attribuito più di 1/3 dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti in ciascuna assemblea generale e non può essere attribuito il diritto di eleggere più di 1/3 degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo se previsto.

- Soci sovventori: essi sono sia persone fisiche che giuridiche che effettuano speciali conferimenti, la cui presenza è stabilita dall'atto costitutivo per la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili che danno diritto di voto nella misura massima di 1/3 dei voti spettanti a tutti i soci.

Essi possono essere nominati amministratori mentre per quanto concerne la ripartizione degli utili, lo statuto può prevedere particolari condizioni a favore dei soci sovventori per la

ripartizione degli utili e la liquidazione delle quote e delle azioni, comunque il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% rispetto a quello stabilito per gli altri soci.

- Soci lavoratori: fanno parte di questa categoria i soci che dalla partecipazione alla cooperativa ricevono un'utilità economica connessa alla prestazione che forniscono.

Questa categoria di soci può ulteriormente essere distinta in:

1. Soci lavoratori ordinari;
2. Soci lavoratori svantaggiati.

I primi sono regolarmente inquadrati in base ai contratti di lavoro vigenti e ai fini previdenziali in quanto svolgono un'attività lavorativa e percepiscono uno stipendio.

La categoria di soci lavoratori svantaggiati, pur godendo di una posizione simile alla precedente, si differenziano dai soci lavoratori ordinari per la loro particolare condizione di soggetti appartenenti a categorie svantaggiate tassativamente determinate dall'art. 4 della legge 381/91 e che include: i tossicodipendenti, gli alcolisti, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i detenuti. La loro condizione deve essere accuratamente acclarata da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione. Tale categoria di soci deve rappresentare almeno il 30% dei lavoratori (soci e non).

In merito alle retribuzioni corrisposte alle persone svantaggiate le cooperative sociali sono esonerate dalle contribuzioni obbligatorie per l'assicurazione previdenziale ed assistenziale.

- Soci volontari: questa categoria di soci deve essere prevista espressamente dallo statuto della cooperativa, viene iscritta in una apposita sezione del libro dei soci e il suo numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

L'attività svolta dai soci volontari è completamente gratuita senza nessuna previsione di remunerazione e pertanto di configurare un qualsiasi contratto di lavoro. Ma al contempo, si riconosce soltanto il diritto alle prestazioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) e quello al rimborso delle spese sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale. Pertanto queste spese rimborsate dovranno essere specificamente riferite all'attività della cooperativa e non possono essere forfettari ma devono basarsi su titoli giustificativi, perché in caso contrario potrebbero mascherare una retribuzione alterando la natura del rapporto.

Per lo stesso motivo, nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi che le cooperative sociali svolgono in applicazione di contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, la prestazione di questi soci può essere complementare ma non sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego di operatori professionali previsti dai regolamenti vigenti; ciò anche al fine di impedire che, utilizzando i soci volontari, si possano abbassare i costi nelle gare a scapito della qualità del servizio.

- Soci fruitori: essi sono coloro che usufruiscono dei servizi offerti dalla cooperativa.

Essi rappresentano la figura tipica delle cooperative di consumo, che ha come principale obiettivo quello di fornire ai soci o ai loro familiari generi e servizi di consumo.

Questo tipo di soci è utilizzato in gran parte nelle cooperative sociali di tipo A dove sono molti i soci portatori di interessi specifici.

Non possono comunque essere assimilati ai soci fruitori i presunti simpatizzanti, ovvero coloro che vorrebbero associarsi alla cooperativa senza assumere altro impegno che la partecipazione alle assemblee, figura che non sembra trovare alcun spazio all'interno della

compagine sociale definita dalla legislazione.

Nelle cooperative vige il principio della “porta aperta” in base al quale ogni persona in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge e dall’atto costitutivo ha la possibilità di entrare a far parte della compagine sociale. L’ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori, su domanda dell’interessato e annotata nel libro soci a cura degli amministratori, l’ammissione di nuovi soci non comporta modificazione dell’atto costitutivo (art.2524, c. 2; C.C.).

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare la delibera di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all’aspirante socio, entro 60 giorni. L’aspirante socio può chiedere il pronunciamento dell’assemblea sull’istanza rigettata entro 60 giorni dalla comunicazione del diniego. L’assemblea delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prossima successiva convocazione.

All’accoglimento della domanda in capo al socio sorgono sia diritti che doveri.

Diritti e doveri del socio

I diritti e i doveri dei soci nelle società cooperative sono previsti dalla legge, dall’atto costitutivo e dai regolamenti interni.

Possiamo distinguere i diritti in due tipi, ovvero:

1. Diritti amministrativi;
2. Diritti patrimoniali.

I primi sicuramente più numerosi riguardano:

- Il diritto di intervenire in assemblea in presenza del diritto di voto nelle Cooperative S.p.A.;
- Il diritto di partecipare alle decisioni dei soci nelle Cooperative S.r.l. purché non morosi rispetto al versamento della quota associativa;
- Il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, se il socio è iscritto nel libro soci da almeno 90 giorni e ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute ;
- Il diritto di ispezionare i libri sociali;
- Il diritto di impugnare sia le delibere del consiglio di amministrazione lesive dei diritti del socio, che quelle dell’assemblea non prese in conformità alla legge o all’atto costitutivo dai soci assenti o dissenzienti a norma dell’art. 2377 del C.C.;
- Il diritto di denunciare fatti censurabili al collegio sindacale, a patto che la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino 1/20 del capitale sociale o un 1/50 nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

I diritti patrimoniali, invece, si riferiscono al diritto a percepire i dividendi maturati e quello al ristorno per i soci cooperatori nei limiti delle previsioni dell’atto costitutivo e dopo opportuna deliberazione assembleare.

Inoltre, i soci di cooperative S.p.A. hanno il diritto di esaminare i libri sociali con la puntualizzazione che, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e quello delle deliberazioni del comitato esecutivo, nel caso di cooperative aventi un numero di soci non superiore a 3.000 tale diritto sarà subordinato alla richiesta di almeno 1/10 del numero complessivo dei soci, mentre nel caso di cooperative con un numero di soci superiore a 3.000 dovranno farne richiesta almeno 1/20 dei soci esistenti. Tale esame avverrà

tramite un rappresentante dei richiedenti.

I soci di cooperative che adottano le norme delle S.r.l. e che non partecipano all'amministrazione hanno il diritto di avere notizie dagli amministratori sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali ed i documenti relativi anche tramite professionisti incaricati.

In riferimento agli obblighi, ricorderemo:

- L'obbligo di versare la quota sociale, il cui valore nominale non può essere inferiore a venticinque euro; né per le azioni superiore a cinquecento euro; ma nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro; l'eventuale sovrapprezzo determinato in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- L'obbligo di versare l'eventuale tassa di ammissione, se prevista;
- Obblighi derivanti dal rapporto mutualistico e di eseguire le prestazioni accessorie previste nell'atto costitutivo;
- Obbligo di osservare la legge, le norme dello statuto e dei regolamenti, nonché le deliberazioni assunte dall'assemblea.

Regolamenti interni

I regolamenti interni hanno la specifica funzione di disciplinare lo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci (art. 2521 C.C.).

L'ultimo comma dell'art. 2521 C.C. recita: "I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci. I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie".

Le disposizioni contenute nel regolamento sono efficaci nei confronti di tutti i soci (anche se assenti o dissenzienti), sempre che siano conformi alle norme di legge ed alla disciplina generale dell'atto costitutivo.

Queste disposizioni vincolano anche i soci ammessi in cooperativa dopo l'approvazione del regolamento, purché la domanda di ammissione a socio contenga un'apposita dichiarazione di conoscenza ed accettazione del contenuto dei regolamenti interni.

Considerate le diverse tipologie di cooperative e i molteplici aspetti relazionali che possono presentarsi nel rapporto tra soci e cooperativa, si annoverano regolamenti che sono previsti dalla legge, altri che sono necessari in forza di richiamo statutario ed altri, infine, meramente facoltativi.

I regolamenti interni obbligatori sono previsti dalla legge in quanto necessari per regolare specifici aspetti della vita della cooperativa, quali sono il rapporto di lavoro tra il socio lavoratore e la cooperativa e l'attività di raccolta di risparmio presso i soci.

La prima categoria di regolamento interno obbligatoria è disciplinata dalla legge 142/2001 che definisce la tipologia dei rapporti che si intendono attuare con i soci lavoratori.

Essa, individua alcune previsioni obbligatorie quali:

1. Il riferimento ai contratti collettivi per i soci con rapporto di lavoro subordinato;
2. Le modalità di svolgimento delle prestazioni di lavoro da parte dei soci;
3. L'espresso richiamo alle norme vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato;
4. Previsione per l'assemblea di statuire un piano di avviamento nelle cooperative di nuova

costituzione e la possibilità di deliberare piani di crisi aziendale con facoltà di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi.

Il regolamento deve essere depositato entro 30 giorni dall'approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.

La legge n. **142/ 2001** di riforma della figura del socio lavoratore di cooperativa ha recepito il c.d. principio dello "scambio ulteriore" - ai sensi del quale, la prestazione del socio lavoratore sarebbe inquadrabile nell'ambito di due rapporti distinti: uno sociale diretto a creare un'impresa che procuri lavoro ai soci e ad assicurare agli stessi la ripartizione del guadagno, l'altro di mera prestazione di lavoro retribuito e subordinato alle dipendenze della cooperativa. L'anzidetta costruzione ha però subito rilevanti modifiche ad opera della legge n. 30/ 2003. Da un lato si continua a sancire infatti che il rapporto di lavoro può essere "stabilito" anche successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, e dunque il rapporto di lavoro sia esso subordinato o autonomo, può essere instaurato in un momento temporale successivo rispetto a quello societario. Viceversa, per quanto concerne lo scioglimento del rapporto medesimo, la legge di riforma - andando a modificare l'originario testo dell'art. 5 l. L. n. 142/ 2001 - ha sancito che «il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli **2526 e 2527** del Codice Civile. Il contratto con cui si attua lo scambio mutualistico è infatti necessariamente strumentale rispetto a quello associativo il cui scopo viene perseguito attraverso la prestazione di lavoro e dunque con le modifiche apportate alla legge n. 142/2001 da parte dell'art. 9 legge n. 30/2003 non viene fatto altro che sottolineare questa funzione preminente del rapporto societario. Il rapporto tra contratto sociale e contratto di lavoro delineato dalla normativa in esame configura dunque un collegamento negoziale tipico L'art. 2532 C.C. prevede che il socio cooperatore possa recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo, precisando che il recesso non può essere parziale. Il secondo comma dell'art. 2532 C.C., prevede poi che la dichiarazione di recesso debba essere comunicata con lettera raccomandata, e annotata nel libro dei soci a cura degli amministratori, i quali sono tenuti ad esaminare la domanda entro 60 giorni dalla ricezione e, nel caso in cui non ritenessero sussistenti i presupposti, a darne immediata comunicazione al socio. Per quanto concerne le cooperative di lavoro, il preavviso per il caso di dimissioni dall'ulteriore rapporto, così come definito nel regolamento, non consente il rinvio a tempi più ampi, giacché il socio lavoratore potrà cessare comunque l'attività lavorativa al termine di detto periodo di preavviso potendo comunque far ricorso agli strumenti interni o esterni (autorità giudiziaria) avverso il comportamento omissivo degli amministratori. In caso di rigetto, il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

La seconda categoria di regolamenti interni sono quelli previsti da specifiche previsioni statutarie, ovvero ci riferiamo ai regolamenti necessari che definiscono solo alcuni aspetti principali della vita della cooperativa quali:

- Definizione dei criteri di ripartizione tra i soci dei ristorni mutualistici;
- Determinazione delle modalità attuative delle procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale nel caso di emissione di azioni di partecipazione cooperativa;
- Descrizione delle caratteristiche delle obbligazioni emesse dalla cooperativa e delle norme che regolano l'esercizio del voto plurimo;
- Individuazione delle regole per la presentazione delle candidature, per le procedure di

nomina e per la ripartizione della rappresentanza come da art. 2542 c. 4 c. c..

Infine, ricordiamo i cosiddetti regolamenti facoltativi, detti così perché non imposte né dalla legge né dallo statuto ma opportuni in presenza di articolate relazioni con i soci degni di apposita attenzione, come potrebbe essere ad esempio la definizione dei criteri di conferimento nelle cooperative agricole e le disposizioni per l'accesso ai servizi promossi dalla cooperativa.

CAPITOLO TERZO

I FINANZIAMENTI

Sostenere con finanziamenti agevolati la nascita o l'incremento di una cooperativa sociale rientra sempre nella finalità di incentivare lo sviluppo di impresa in territori particolarmente svantaggiati sotto il punto di vista economico. E' importante conoscere bene le modalità di richiesta e ottenimento di questi aiuti.

In Sicilia è presente l'IRCAC, Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione, è un ente economico ed ha per finalità la promozione, l'incremento, il potenziamento della cooperazione e la possibilità di favorire lo sviluppo internazionale delle imprese cooperative in Sicilia e in ambito Euromediterraneo.

L'IRCAC è un istituto di credito speciale, che non raccoglie risparmio sotto alcuna forma, e che gestisce invece per conto della Regione Siciliana una serie di leggi e di finanziamenti.

Alle imprese cooperative siciliane sono concessi aiuti sotto forma di finanziamenti agevolati per investimenti produttivi, per attività promozionali e di marketing, per la copertura del fabbisogno finanziario di esercizio .

Le agevolazioni finanziarie dell'IRCAC possono essere concesse nei limiti stabiliti per gli aiuti "de minimis" dal regolamento (Ce) n.1998/2006. L'importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad un'impresa, in forma di sovvenzione diretta in denaro, non può superare 200'000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Per le agevolazioni concesse dall'IRCAC l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo del finanziamento attualizzato al momento della concessione.

Tale massimale sarà adeguato automaticamente alle variazioni eventualmente apportate alla richiamata disciplina europea sugli aiuti "de minimis".

L'IRCAC dispone finanziamenti diretti (crediti di esercizio anche per lo start-up e crediti a medio termine) ed indiretti (contributo interessi su finanziamenti bancari), leasing agevolato, aumento di capitale sociale. Il tasso di interesse applicato per le operazioni di finanziamento è pari al 30% del tasso di riferimento fissato dal Ministero del tesoro (attualmente lo 0,70% annuo).

I prodotti e servizi che l' IRCAC offre sono:

Credito a medio termine agevolato per la capitalizzazione societaria.

Per le Società che intendano aumentare il proprio capitale sociale, l'IRCAC può intervenire con un finanziamento attraverso il quale la società richiedente ottiene la disponibilità finanziaria dell'aumento del capitale sottoscritto.

Il finanziamento verrà restituito all'IRCAC tramite provvista creata dai successivi versamenti di capitale effettuati dai soci.

Durata Fino ad un massimo di 8 anni.

Tass - 30% del tasso di riferimento stabilito dalla Commissione Europea.

Modalità operative Domanda su apposito modulo, corredata dalla prescritta documentazione.

Credito a medio termine agevolato per investimenti produttivi e per attività promozionali e di marketing.

Il credito a medio termine viene concesso per l'impianto di nuove aziende nonché per l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione, la riconversione, diversificazione e

razionalizzazione di impianti già esistenti e per il finanziamento di attività promozionali e di marketing destinate all'internazionalizzazione delle imprese siciliane.

Le spese ammissibili alle agevolazioni sono quelle riguardanti:

- a. Progettazione e direzione lavori, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale (strettamente connessi con il programma di investimenti proposto), oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge, fino a un valore massimo del 3% dell'investimento complessivo ammissibile;
- b. acquisizione di brevetti e di licenze di sfruttamento, quote iniziali di franchising, consulenze per conseguire le certificazioni di qualità o ambientali, programmi informatici;
- c. acquisto di beni immobili (edifici già costruiti e terreni su cui insistono) necessari allo svolgimento dell'attività aziendale;
- d. opere edili ed assimilate per la realizzazione e/o l'adattamento degli immobili destinati all'attività aziendale e per l'adeguamento alla normativa vigente;
- e. acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature;
- f. acquisto di arredi;
- g. acquisto di mezzi mobili strettamente necessari all'esercizio dell'attività oggetto delle agevolazioni ed a servizio esclusivo della stessa;
- h. investimenti per la partecipazione a manifestazioni fieristiche nazionali ed estere di rilevanza internazionale con riferimento all'acquisto dell'area espositiva e dell'allestimento standard, i costi di eventuali premi assicurativi e di iscrizione pubblicitaria nel catalogo ufficiale della manifestazione;
- i. investimenti per la realizzazione di campagne pubblicitarie e promozionali all'estero attraverso l'acquisizione di spazi pubblicitari su carta stampata, televisione, cartellonistica o l'ideazione di materiale promozionale e pubblicitario in lingua estera come brochure, video, cd ed altro;
- l. investimenti per l'acquisizione di studi e consulenze necessari all'introduzione di un nuovo prodotto o di un prodotto esistente su un nuovo mercato geografico. Possono essere finanziate le consulenze specialistiche svolte da professionisti o da società di consulenza compresa la valutazione fiscale, legale, contrattuale, economico-finanziaria e di progettazione.

Le spese sopra indicate sono ammesse al netto dell'IVA ed in misura congrua rispetto alla tipologia dell'iniziativa e alle condizioni di mercato.

Possono essere ritenute ammissibili soltanto le spese che, in base alla data delle relative fatture o di altro documento giustificativo di spesa, risultino sostenute successivamente alla data di presentazione dell'istanza di finanziamento.

Durata	Fino ad un massimo di 15 anni, compreso un periodo di pre ammortamento non superiore a 24 mesi
Tass	- 30% (40% in caso di opifici industriali) del Tasso di riferimento stabilito dalla Commissione Europea.
Limite di intervent	- Non superiore al 70% (60% in caso di opifici industriali) del valore dell'investimento ammissibile. Copertura del restante 30% a carico della cooperativa beneficiaria a mezzo: o aumento del capitale sociale per l'importo corrispondente o mediante finanziamento infruttifero da parte dei soci per l'intera

durata del finanziamento
o con qualsiasi altra risorsa ritenuta idonea e della quale si abbia
confezione nel piano finanziario prodotto dall'Istituto.

Modalità operative Domanda su apposito modulo, corredata dalla prescritta
documentazione.

Credito di esercizio agevolato

Il credito di esercizio è destinato a fornire o integrare le disponibilità per il normale fabbisogno finanziario dell'impresa richiedente, anche per le aziende che si trovano in una fase di avviamento dell'attività.

Durata Fino a ventiquattro mesi.

Tass - 30% del Tasso di riferimento stabilito dalla Commissione Europea.

Modalità operative Domanda su apposito modulo, corredata dalla prescritta
documentazione.

Modalità di esecuzione

Le operazioni di credito di esercizio possono eseguirsi mediante:

- sconto di portafoglio cambiario commerciale accettato;
anticipi su fatture;
- sovvenzione cambiaria o sconto di pagherò diretti a scopo di prefinanziamento su mutui e contributi;
- finanziamento da utilizzare in c/c convenzionato.

Sconto di portafoglio cambiario commerciale accettato

Tale operazione si attua mediante un castelletto finalizzato a ripristinare per la società richiedente la disponibilità finanziaria in attesa che le cambiali emesse a favore della stessa giungano a scadenza e siano regolarmente pagate.

Deve trattarsi di pagherò cambiari o di tratte commerciali accettate, con scadenza non superiore a sei mesi dalla data di emissione e non contenenti clausole limitative dei diritti cambiari. L'IRCAC può accettare per lo sconto salvo buon fine effetti cambiari emessi all'ordine del beneficiario e girati all'Istituto.

Gli effetti devono possedere tutti i requisiti di forma previsti dalla legge cambiaria ed essere perfettamente regolari nel bollo fin dall'origine.

L'impresa richiedente deve produrre la documentazione attestante il rapporto commerciale sottostante l'emissione della cambiale.

Le cambiali vanno scontate trattenendo anticipatamente l'interesse calcolato per il tempo intercorrente tra la data dell'operazione e la scadenza della cambiale.

La società richiedente dovrà rilasciare un proprio effetto a garanzia di importo pari al finanziamento concesso maggiorato di due anni di interessi di mora.

Anticipi su fatture

Tale operazione si attua mediante un castelletto finalizzato a ripristinare per la disponibilità finanziaria dell'impresa in attesa che le fatture emesse dalla stessa vengano pagate.

Le fatture emesse dalla società richiedente possono essere scontate fino all'80% del loro importo per una durata non superiore a 150 giorni dalla data della fattura.

Tale periodo è esteso a 270 giorni per le fatture emesse nei confronti di Enti Pubblici. Le fatture, che devono contenere l'indicazione della data di scadenza dei pagamenti, vanno anticipate trattenendo l'interesse calcolato per il tempo intercorrente tra la data dell'operazione e la scadenza delle fatture.

Il finanziamento sarà concesso dietro cessione dei crediti e/o presentazione di procura irrevocabile all'incasso dei crediti vantati dall'impresa richiedente nei confronti delle ditte committenti e da queste debitamente accettata.

L'impresa richiedente dovrà rilasciare un proprio effetto a garanzia di importo pari al finanziamento concesso, maggiorato di due anni di interessi di mora.

I pagamenti delle fatture possono avvenire per il loro intero ammontare tramite bonifico bancario effettuato dalle ditte committenti sul conto corrente intestato all'IRCAC, il quale provvederà a restituire all'impresa beneficiaria l'importo delle fatture relativo alla percentuale non anticipata. Nell'ipotesi di mancato o ritardato pagamento delle fatture da parte delle ditte committenti, lo stesso dovrà essere effettuato da parte dell'impresa beneficiaria dell'operazione e verranno applicati interessi di mora.

L'IRCAC non procederà ad ulteriori erogazioni prima di avere accertato il rientro dei precedenti anticipi sia per sorte capitale che per eventuali interessi di mora.

Sovvenzione cambiaria o sconto di pagherò diretti a scopo di prefinanziamento su mutui e contributi

Tale operazione può essere perfezionata per anticipare finanziamenti o contributi vantati dall'impresa richiedente nei confronti di enti pubblici, tranne l'ipotesi in cui il provvedimento di concessione preveda già un'erogazione a titolo di anticipazione.

La durata dell'operazione è collegata ai tempi di incasso del finanziamento o del contributo vantato dall'azienda, e comunque fino ad un massimo di 24 mesi.

L'azienda beneficiaria dovrà rilasciare all'Istituto pagherò diretti che saranno scontati trattenendo anticipatamente l'interesse calcolato per il tempo intercorrente tra la data dell'operazione e la scadenza della cambiale.

Il finanziamento deve essere assistito da procura irrevocabile all'incasso, debitamente accettata, o da cessione di credito.

Finanziamento da utilizzare in conto corrente convenzionato

Il finanziamento può essere concesso, per una durata massima di 24 mesi ed un importo massimo di 250 mila euro, mediante accredito su apposito conto corrente che l'impresa beneficiaria dovrà aprire presso una banca operante sul territorio della Regione Sicilia.

Il predetto importo potrà essere elevato fino ad un massimo di 500 mila euro per le imprese che, nell'esercizio precedente la richiesta di finanziamento, abbiano realizzato un volume d'affari superiore a 5 milioni di euro.

L'erogazione avverrà mediante accredito del netto ricavo corrispondente all'importo del finanziamento detratti gli interessi.

Il conto corrente non dovrà prevedere facoltà di scoperto e dovrà essere regolato dalle norme bancarie uniformi previste per tale genere di operazioni da parte dell'A.B.I.

La società beneficiaria del finanziamento dovrà dare mandato irrevocabile alla Banca, la quale dovrà impegnarsi in tal senso, di trasmettere trimestralmente all'IRCAC l'estratto conto del conto corrente riportante tutte le operazioni effettuate nel trimestre.

La società dovrà rimborsare la somma finanziata entro e non oltre lo scadere del ventiquattresimo mese dalla data di accredito, mediante disposizione impartita alla Banca di accreditare all'IRCAC l'importo del finanziamento concesso.

L'Istituto, in relazione all'importo del finanziamento da concedere ed alla valutazione del rischio determinerà le modalità di rientro del finanziamento stesso, verificate le esigenze dell'impresa richiedente.

La società richiedente dovrà rilasciare un proprio effetto a garanzia di importo pari al finanziamento concesso maggiorato dell'importo di due anni di interessi di mora.

Per i finanziamenti di importo non superiore a 30 mila euro saranno sufficienti le garanzie personali degli amministratori, sul patrimonio dei quali non si procederà ad alcuna valutazione. Per le cooperative a prevalente presenza femminile il superiore limite viene incrementato fino a 40 mila euro.

Credito a medio termine agevolato per la realizzazione di impianti fotovoltaici; nuove linee guida per il finanziamento di impianti fotovoltaici; approvate con delibera n.2951 del 21/02/2012

Scopo dell'intervento dell'IRCAC è quello di venire incontro alle cooperative contribuendo all'abbattimento dei costi energetici aziendali mediante la concessione di un credito a medio termine a tasso agevolato ex L.R. n.12/63 di durata di anni 10 di cui 1 di preammortamento, mirato alla realizzazione di impianti fotovoltaici funzionali per la produzione dell'energia, strettamente necessaria, alla attività dell'azienda.

Le seguenti indicazioni integrano e/o modificano "Le linee guida per il finanziamento di impianti fotovoltaici" approvate con delibera n. 2352 del 27 gennaio 2011:

- l'energia prodotta deve essere, principalmente, utilizzata per gli scopi lavorativi della cooperativa tramite il c.d. scambio sul posto; solo il 40 % dell'eccedenza dell'energia prodotta può essere ceduta al Gestore;
- è possibile ammettere a finanziamento le istanze di cooperative che già svolgono attività imprenditoriali, da almeno 12 mesi;
- le cooperative istanti debbono avere adeguata capitalizzazione e/o immobilizzazioni, sia materiali che immateriali;
- le cooperative devono dimostrare adeguata e pregressa capacità tecnica imprenditoriale dei soci;
- strumento privilegiato per l'acquisizione dell'area su cui deve sorgere l'impianto fotovoltaico, nel caso in cui la stessa non risulti di proprietà della cooperativa, deve essere il diritto di superficie di cui all'art.952 C.C. utilizzabile anche, ai fini della costituzione di una garanzia reale per finanziamento; restano pertanto esclusi la locazione, il comodato ed altre fattispecie di strumenti contrattuali compresa la servitù poiché risulta connessa ad una necessaria inerenza dei due fondi (servente e dominante) e lo stesso vale per la servitù coattiva di elettrodotto;
- non è ammissibile che il diritto di superficie possa essere concesso da una cooperativa già affidata da questo Istituto per altri progetti imprenditoriali ad un'altra cooperativa che voglia realizzare degli impianti fotovoltaici sullo stesso sito o in parte di esso;
- non è possibile installare impianti fotovoltaici su beni gravati da ipoteche iscritte in favore di altri soggetti finanziatori titolari di privilegio;
- è possibile ammettere a finanziamento i progetti di impianto fotovoltaico presentati dalla

stessa cooperativa precedentemente affidata da questo Istituto per altre linee di credito per investimenti, ed insistenti su beni immobili sui quali risulta iscritta ipoteca in favore dell'Istituto a garanzia del medio termine stesso, a condizione che sia dimostrata la piena capienza del valore ipotecario, intendendo il finanziamento dell'impianto fotovoltaico quale completamento, sotto l'aspetto energetico, dell'originario progetto di finanziamento; gli impianti solari fotovoltaici, con moduli collocati a terra in aree agricole non possono accedere ai finanziamenti di questo Istituto.

I finanziamenti, previo giudizio tecnico da rilasciare con le modalità prescritte e riprese dal PEARS/2009 approvato con delibera n. 1 del 03/02/2009 della Giunta Regionale di Governo, dovranno essere garantiti da: ipoteca di I grado da iscriversi sull'area o sul diritto di superficie su cui si andrà a realizzare l'impianto;

- cessione pro solvendo della totalità dei crediti, presenti e futuri, vantati dalla cooperativa verso il GSE e derivanti dall'esercizio dell'impianto fotovoltaico (vedi 4° conto energia Decreto 5 Maggio 2011 e s.m.i.) a garanzia e pagamento integrale delle rate afferenti il finanziamento richiesto, che, ai sensi dell'art. 4 dello schema di "convenzione tariffe fotovoltaico" edito dal GSE, deve essere corrisposto direttamente e per intero dal suddetto GSE all'Istituto tramite bonifico bancario;
- Privilegio generale sull'attività della Cooperativa;
- Privilegio speciale su impianti e macchinari finanziati;
- Cessione pro-solvendo del contributo che sarà eventualmente concesso dalla Regione Siciliana o suoi organi periferici per lo stesso oggetto.

Le superiori garanzie non escludono, comunque, il possibile ricorso alle ulteriori garanzie previste dal Regolamento per gli Aiuti alle Imprese.

La cooperativa, altresì, dovrà assicurare l'impianto oggetto del finanziamento, con primarie compagnie di assicurazione, contro i rischi di incendio, scoppio, atti vandalici ed eventi atmosferici, per un importo pari al valore dello stesso, nonché che per furto a primo rischio assoluto relativamente ai beni effettivamente asportabili.

Dovrà, inoltre, essere prodotta una idonea polizza di assicurazione contro i rischi da mancata produzione di energia, parziale e/o totale, per qualsiasi evento giusta punto 2 lettera d) della delibera n. 1 del 03/02/2009 della Giunta Regionale, di approvazione del PEARS (Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano).

Le polizze assicurative dovranno coprire tutta la durata dell'ammortamento del mutuo ed essere vincolate in favore dell'I.R.C.A.C.

Al fine, poi, di tutelare le somme erogate precedentemente all'entrata in funzione dell'impianto, durante la sua costruzione, dovrà essere prodotta dalla cooperativa apposita garanzia fideiussoria in favore dell'I.R.C.A.C., a prima richiesta, emessa da un istituto di credito, o da società iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93 e successive modifiche ed integrazioni, che garantisca l'intero importo finanziato oltre interessi corrispettivi e moratori al tasso convenuto, fino al perfezionamento a favore dell'IRCAC della cessione del credito vantato dalla cooperativa nei confronti del GSE o altra garanzia reale valida fino al verificarsi della predetta condizione o comunque per un periodo non superiore a 5 anni.

Contributo interessi su operazioni creditizie finalizzate ad investimenti produttivi e su operazioni di credito di esercizio

Per le operazioni di credito di esercizio e di credito a medio termine (con esclusione del credito a medio termine per la capitalizzazione societaria) che le società intratterranno con le

banche, l'IRCAC può intervenire per l'abbattimento del tasso di interesse.

Durata	Identica a quella prestabilita per le operazioni di credito di esercizio e di credito a medio termine.
Tass	- 30% del tasso fissato dalla Banca che deve essere pari al Tasso di riferimento stabilito dalla Commissione Europea con possibile maggiorazione fino ad un massimo di due punti.
Modalità operative	Istanza da presentarsi direttamente presso la Banca convenzionata.

Leasing Agevolato

L'IRCAC può agevolare le operazioni di locazione finanziaria di beni strumentali che le imprese richiedenti contraggono con società finanziarie o bancarie a ciò autorizzate, iscritte nell'elenco speciale previsto dall'art.107 del D.Lgs.n.385/93.

Durata	Identica a quella prestabilita per le operazioni di credito a medio termine. Tass - 30% del tasso fissato dalla società di leasing che deve essere pari al Tasso di riferimento stabilito dalla Commissione Europea con possibile maggiorazione fino ad un massimo di due punti.
Modalità operative	Istanza da presentarsi direttamente presso la società di leasing convenzionata.

Le agevolazioni finanziarie sono rivolte alle società cooperative e loro consorzi aventi sede nel territorio della Regione Siciliana che operano in tutti i settori produttivi con esclusione delle imprese attive nei seguenti settori:

1. pesca e acquacoltura;
2. produzione primaria dei prodotti agricoli;
3. carboniero.

Gli aiuti concessi alle imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli sono esclusi nei seguenti casi:

1. quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti agricoli acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
2. quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

Sono, inoltre esclusi i seguenti aiuti:

1. aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
2. aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
3. aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
4. aiuti concessi ad imprese in difficoltà.

Non rientrano tra i soggetti beneficiari delle agevolazioni le cooperative di credito, di assicurazione e le mutue cooperative, le cooperative edilizie per la costruzione ed assegnazione di alloggi ai propri soci, nonché le cooperative esercenti attività non ammissibili ad agevolazioni per disposizioni legislative e/o regolamentari regionali, nazionali ed europee.

Per le Società Cooperative, appena costituite, che si apprestano ad iniziare una nuova attività, è destinato il credito di esercizio per start-up. Le imprese possono inoltrare apposita

istanza, specificando dettagliatamente le motivazioni della stessa e l'importo richiesto (non superiore ad euro 30'000,00 elevabile ad euro 40'000,00 se la Società Cooperativa presenta prevalenza di soggetti femminili). Ove non indicato dalla cooperativa istante per minor cifra, il credito di esercizio sarà concesso (con il solo sostegno delle fidejussioni personali e senza garanzie reali) per un importo non inferiore ad euro 15'000,00. Il tasso di interessi annuo applicato è attualmente, dello 0,70%.

1. Modalità di esecuzione: finanziamento da utilizzare in c/c convenzionato;
2. Finalità: copertura di tutti i costi vivi di gestione;
3. Restituzione: entro 24 mesi, mediante numero 5 rate di pari importo, a partire dal 12° mese data valuta a credito.

Con L. R. n.36 del 1991 è stato consentito l'intervento creditizio dell' IRCAC nei confronti di società di capitali il cui pacchetto azionario sia posseduto almeno per il 51% da una o più società cooperativa. La legge Finanziaria regionale 2012 (l. r. 26/2012) prevede che l'IRCAC possa finanziare anche le imprese di pesca non costituite in forma cooperativa al fine di consentire a tutto il settore la possibilità di ricevere un sostegno finanziario, nei limiti delle risorse assegnate dalla Regione all'IRCAC per il settore pesca.

I comparti interessati all'intervento dell'IRCAC sono: agricoltura (per la parte riguardante la trasformazione e la commercializzazione), pesca, manifatturiero, trasporti, servizi, edilizia, commercio, artigianato, cooperative sociali.

Il 18 aprile 2012 è stata approvata la Finanziaria regionale 2012 che contiene provvedimenti di sostegno alla cooperazione siciliana e interventi per migliori condizioni di operatività dell' IRCAC per la crescita delle imprese cooperative.

CAPITOLO QUARTO

IMPOSTE E TASSE

Imposte Indirette

Di seguito vengono esaminate alcune tra le figure più significative in tema di applicazione del regime I.V.A.

Realizzazione di lavori di utilità sociale da parte di cooperative sociali

(Art. 3 DPR n. 633/1972)

La Ris. Agenzia Entrate 384/E/2007 affronta il rapporto tra i Comuni e le cooperative sociali in relazione all'attuazione di progetti volti ad agevolare l'inserimento al lavoro dei soggetti disagiati per l'esecuzione di lavori di utilità sociale.

A seguito di affidamento d'incarico da parte dei Comuni, le cooperative sociali curano la realizzazione delle opere commissionate assumendo lavoratori in situazione di marginalità.

Quale corrispettivo per i servizi resi le cooperative ricevono dai Comuni delle somme che devono interamente essere fatturate ed assoggettate ad I.V.A. all'aliquota prevista.

Prestazioni socio-sanitarie ed assistenziali in favore di soggetti migranti

(Art. 10, n. 27-ter DPR n. 633/1972)

La Ris. Agenzia Entrate 238/E/2009 entra nel merito del regime di esenzione da I.V.A. riservata dall'art. 10 del D.P.R. 633/72 ad alcune prestazioni socio-sanitarie svolte dalle ONLUS (tra le quali sono comprese le cooperative sociali).

In particolare viene analizzata l'ipotesi di applicabilità del regime di esenzione I.V.A. alle prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, svolte in favore di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo.

Sulla base della semplice formulazione letterale della norma, affinché si possa applicare il regime di esenzione, è necessaria la coesistenza, in capo al soggetto beneficiario della prestazione, delle tre condizioni richieste (status di persona migrante, senza fissa dimora e richiedente asili).

Le prestazioni in esame rese da cooperative sociali - ONLUS, laddove non potessero beneficiare del regime di esenzione citato, si troverebbero a non poter godere dell'applicazione dell'imposta ad aliquota agevolata del 4%.

In relazione alle prestazioni Socio-Sanitarie ed Assistenziali le ONLUS operano con i seguenti regimi I.V.A.:

ESENZIONE DA I.V.A.	Oggetto	Sono esenti da I.V.A. le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza
		domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili
	Destinatari	Le prestazioni devono essere rese in favore di:
		anziani ed inabili adulti
		tossicodipendenti e malati di Aids
		handicappati psicofisici
		minori coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza
		persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo
		persone detenute
		donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo
I.V.A. ALIQUOTA RIDOTTA 4%	Oggetto	Rientrano in questa disciplina le prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese.
	Destinatari	Le prestazioni devono essere rese in favore di:
		anziani ed inabili adulti
		tossicodipendenti e malati di Aids
		handicappati psicofisici
		minori coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza

Sono attratte dal regime I.V.A. ad aliquota ridotta le prestazioni di cui al n. 27-ter dell'art. 10 se rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale, nei confronti dei soggetti svantaggiati previsti dal n. 41-bis, tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 633/1972.

E' concessa la facoltà alle cooperative sociali (ONLUS di diritto) di operare la scelta per il regime fiscale di maggior favore (esenzione da I.V.A. o applicazione dell'imposta ad aliquota 4%).

Esenzione IVA delle prestazioni educative e didattiche rese da scuole ed organismi privati

(Art. 10, n. 20 DPR n. 633/1972)

La C.M. 18.3.2008, n. 22/E ha fornito chiarimenti in merito al requisito del riconoscimento cui è subordinata l'applicazione del regime di esenzione dall'I.V.A. recato dall'Art. 10 D.P.R. 633/72, in tema di prestazioni educative e didattiche. In essa sono forniti chiarimenti sull'attività didattica e formativa resa in esecuzione di progetti approvati e finanziati dagli enti pubblici e sui versamenti effettuati dagli enti pubblici per i corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale dipendente

In forza della citata normativa nazionale, pertanto, sia le prestazioni educative dell'infanzia

e della gioventù, che le prestazioni didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione e la riconversione professionale, rese dalle ONLUS o da istituti o scuole riconosciuti da Pubbliche Amministrazioni, sono esenti da I.V.A.

Prestazioni di trasporto di persone effettuate da cooperative sociali

(Art. 41-bis Tabella A, parte II allegata al DPR n. 633/1972)

Il servizio di scolastico trasporto scolastico, reso da una cooperativa sociale non può essere considerato una prestazione educativa, sebbene effettuato con accompagnatori ai quali è delegato il compito di controllare ed assistere gli alunni. Pertanto questo servizio non può scontare l'aliquota I.V.A. agevolata del 4%, ma rientra tra le attività di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito e, in quanto tale, assoggettato ad aliquota I.V.A. del 10%. (R.M. 30.1.2009, n. 27/E)

Le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuati da imprese autorizzate e da ONLUS, sono esenti da I.V.A.

Nell'ambito del servizio di elisoccorso, sono comprese nell'esenzione da I.V.A.:

le prestazioni di soccorso medico extraospedaliero,

il trasporto primario,

il trasporto secondario,

il trasporto di neonati a rischio,

il soccorso in montagna ed in occasione di emergenze di massa.

Il regime tributario agevolato delle cooperative sociali: le agevolazioni sull'IRES.

Veniamo ora al **regime tributario** delle cooperative sociali. E', questo, un regime agevolato che deriva, in primo luogo, dal fatto che esse sono considerate *ex lege* cooperative a mutualità prevalente, che sono quelle a cui sono riservate "le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali", come stabilisce il comma 6 dell'art. 223 – *duodecies* delle disposizioni per l'attuazione del Codice Civile, introdotto dalla riforma del diritto societario.

Anche le cooperative sociali, come tutte le cooperative, sono soggette all'IRES – Imposta sul Reddito delle Società . Le principali **agevolazioni tributarie** per le società cooperative **in materia di IRES** sono previste dagli artt. Dal n. 10 al n. 14 del DPR n. 601 del 1973 fra cui è particolarmente importante l'esenzione dall'IRES delle cooperative di produzione e lavoro e dei loro consorzi "se l'ammontare delle retribuzioni corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità, non è inferiore al 50% dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quello relativo alle materie prime e sussidiarie". Se l'ammontare delle retribuzioni è inferiore al 50%, ma non al 25% dell'ammontare complessivo degli altri costi, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi sono ridotte alla metà, art.11 D.P.R. 601/73. L'art. 11 del D.P.R. 601/1973 si applica limitatamente al reddito imponibile derivante dall'ineducibilità dell'IRAP.

Sono poi totalmente esenti dall'IRES i redditi delle cooperative della piccola pesca e dei loro consorzi, se i conferimenti dei soci superano il 50% del costo delle merci acquistate dalla o conferite alla cooperativa, nonché quelli delle cooperative agricole e dei loro consorzi ma, in questo secondo caso, se i redditi derivano da allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci oppure se la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al 50% della quantità o del valore totale dei prodotti conferiti alla o

acquistati dalla cooperativa (art. 10 del DPR 601/1973 in combinato disposto col comma 3 dell'art. 2513 C.C.). Nel caso delle cooperative sociali, però, non serve, come abbiamo detto nel capoverso precedente, rispettare questi requisiti di prevalenza. Per poter usufruire di queste agevolazioni le cooperative, ai sensi dell'art. 14 del DPR 601/1973, devono prevedere nei loro statuti i "requisiti mutualistici" prima previsti dall'art. 26 del D.Lgs. Cps n. 1577 del 1947 ed oggi sostituiti da quelli previsti dall'art. 2514 C.C. riformato vigente (requisiti che, peraltro, coincidono in gran parte) ed essere iscritte all'Albo delle cooperative a mutualità prevalente tenuto dal Ministero delle Attività Produttive (art. 2512, 2 comma, C.C. ed art. 223 – *sexiesdecies* disp. att. C.C.).

Per effetto dell'intervento normativo contenuto nel D.L. 138/2011, in vigore dal 2012, anche per le cooperative sociali è stato, in generale, violato il principio, da sempre salvaguardato, di completa detassazione degli utili di esercizio, attraverso la previsione di assoggettamento a tassazione della quota del 3% (comma 36-ter).

Va evidenziato come l'art. 2 del D.L. 138/2011 abbia operato modifiche al testo del solo comma 460 dell'art.1 della Legge finanziaria 2005 (L.311/2004), lasciando invece inalterato il successivo comma 463, che aveva mantenuto le cooperative sociali di cui alla L.381/1991 completamente immuni dalla riforma di fine 2004.

Per quanto contenuto nel comma 463, sono rese ancora oggi inopere, per le cooperative sociali, le limitazioni previste dai commi 460 e 462 (tassazione parziale dell'utile e limitazione della portata dei regimi di esenzione di cui agli artt.10 e 11 del D.P.R. 601/1973), con la conseguenza, che per le cooperative sociali di produzione e lavoro in possesso dei requisiti previsti dall'art.11 del D.P.R. 601/1973, il regime di esenzione previsto dovrebbe continuare ad operare in modo completo. La questione merita conferma da parte dell'Amministrazione Finanziaria in considerazione di alcuni elementi di valutazione contenuti nelle relazioni accompagnatorie al testo normativo.

L'altra norma agevolativa fondamentale è quella contenuta nell'art. 12 della Legge n. 904 del 1977 che stabilisce: "**non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi, le somme destinate a riserve indivisibili**, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento". In altre parole, al fine di favorire l'autofinanziamento e la patrimonializzazione delle cooperative, comprese quelle sociali, la norma citata permette di non pagare l'IRES sulla parte di utili, anche la totalità, destinati a riserva indivisibile, purché lo statuto o l'atto costitutivo (se unico atto) vieti la distribuzione in qualsiasi forma di quest'ultima tra i soci, sia durante la vita dell'ente che in occasione della sua liquidazione derivante dallo scioglimento di esso.

Fino all'esercizio 2011, inoltre, al 30% degli utili netti annuali che deve essere destinato da tutte le cooperative a riserva legale in base al comma 1 dell'art. 2545 – *quater* si applicava sempre l'art. 12 della Legge 904/1977 per cui questa somma era completamente deducibile dal reddito imponibile IRES in base alla previsione del comma 1 dell'art. 6 della Legge n. 112 del 2002. Questa norma è stata riformata dal comma 36-ter dell'art. 2 della Legge 148/2011 che stabilisce che **la deduzione citata dal reddito imponibile "non si applica alla quota del 10% degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria"** (o riserva legale). Questa disposizione si applica, in particolare, anche alle cooperative sociali, non essendo prevista per esse una esenzione ed ha come conseguenza che queste cooperative **devono pagare l'IRES sul 10% degli utili netti**.

L'art.12 della L. 904/1977 non si applica alle società cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente e che sono iscritti all'Albo delle cooperative sezione cooperative a mutualità prevalente:

1. per la quota del 20% degli utili netti annuali delle cooperative agricole e loro consorzi, delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi;
2. per la quota del 40% degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi;
3. per la quota del 65% degli utili netti annuali delle società cooperative di consumo e loro consorzi. ⁽¹⁾

L'aumento della tassazione prevista dal comma 36-bis non coinvolge:

- le cooperative agricole che continuano ad assoggettare a tassazione almeno il 20% degli utili netti annuali;
- le cooperative sociali per le quali resta l'esenzione da imposte e la deducibilità del 3% ai fondi mutualistici di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Il comma 36-ter, invece, introduce una limitazione all'esenzione dal reddito delle cooperative delle somme destinate alla riserva minima obbligatoria prevista dall'articolo 2545-quarter del codice civile il quale impone l'attribuzione alla riserva legale di un importo pari ad almeno il 30% degli utili netti annuali. La norma di cui all'art. 6, comma 1, D.L. 63/2002, è stata modificata dal citato comma 36-ter, prevedendo l'esenzione totale ai fini IRES dell'utile accantonato a riserva obbligatoria in misura pari al 90%. In altri termini il 10% degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria concorrerà a formare il reddito complessivo della cooperativa.

La novella di cui al 36-ter è invece applicabile a tutte le cooperative a mutualità prevalente comprese le cooperative agricole e le cooperative sociali.

Il legislatore della manovra non è intervenuto sulle ulteriori agevolazioni previste dagli articoli 10 e 11 del D.P.R. n. 601/1973 rispettivamente per le cooperative agricole e della piccola pesca e per le cooperative di produzione e lavoro.

Nessuna delle modifiche introdotte dalla manovra coinvolge le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente le quali godono della sola esenzione della quota del 30% degli utili netti annuali a condizione che tale quota sia destinata ad una riserva indivisibile prevista in statuto, come stabilito dall'art. 1, comma 464 della legge 311/2004.

Anche le cooperative sociali ed i loro consorzi possono distribuire l'utile di esercizio mediante un **aumento gratuito del capitale sociale**, ai sensi dell'art. 7 della Legge 59/1992. In tal caso si possono superare i limiti di valore delle azioni o delle quote fissati dall'art. 2525 c.c., purché nei limiti della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo (comma 1). In questo caso, la quota di utili destinata ad aumento gratuito del capitale sociale nei limiti citati **non concorre a formare il reddito imponibile** della cooperativa ai fini IRES.

Il rimborso del capitale sociale è invece soggetto a imposta a carico dei soli soci (quindi all'IRPEF se i soci sono persone fisiche od all'IRES se sono società di capitali, cooperative od enti non commerciali) nel periodo di imposta in cui il rimborso viene effettuato fino a concorrenza dell'ammontare imputato ad aumento del valore nominale delle quote o delle azioni (comma 3).

Prima della manovra	Relazione tecnica
A) Utile ante imposte	
5.000	5.000
B) Variazioni in aumento	
800	800
C) Variazione in aumento 1/10 riserva minima (AX30%)	
	150
D) Ires su variazioni in aumento ((B+C) x27,5%)	
220	261,25
E) Differenza (utile netto = A-D)	
4.780	4.738,75
F) Ires su utile netto (27,5% del 40% di 5.000=550)	
412,5	550
G) Nuovo utile civilistico (A-D-F)	
4.368	4.188,75
H) quota esente di utili accantonati (57% x G)	
2.926,23	2.387,58
I) 3% destinato ai Fondi mutualistici (3% x G)	
131,03	125,66
L) Quota utile imponibile fiscale (G-H-I)	
1.310,25	1.675,51
M) variazioni in aumento (B+C)	
800	950
N) variazioni in aumento per Ires (40% D+F)	
189,75	324,50
O) Imponibile fiscale (L+M+N)	
2.300,00	2.950,01
P) Ires complessiva (O*27,5%)	
632,5	811,25
Q) Ires su variazioni in aumento (=D)	
220	261,25
R) Ires su utile al netto di imposte su variazione (=F)	
412,5	550
S) Ires complessiva (P+Q=O)	

(1) Testo così modificato per effetto dell'art.2, c.c. 36-bis e seguenti D.L. 138/2011 conv. L.148/2011.

Quota degli utili destinata ai fondi mutualistici

L'art. 2545 del C.C. al 2° comma stabilisce che : *“una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge”*

Il calcolo del contributo avviene considerando:

L'utile di bilancio comprensivo di plusvalenze, contributi ed altre componenti non ordinarie

- + Somme destinate alle riserve, anche indivisibili, sia ordinarie sia straordinarie durante l'esercizio
- Quote dell'utile destinato alla copertura di perdite pregresse
- Ristorni
- = Base di calcolo del contributo.

Riguardo alle modalità e i termini di versamento bisogna distinguere tra cooperative non aderenti alle Associazioni, o aderenti ad Associazioni senza fondo e cooperative aderenti ad Associazioni.

Per le prime occorre effettuare un ulteriore distinzione tra cooperative il **cui esercizio coincide con l'anno solare** (D.M.11.10.2004) il termine di versamento è il **30/10** dell'anno in cui è stato approvato il bilancio di esercizio. Mentre per le cooperative che hanno l'**esercizio non coincidente con l'anno solare** (D.M. 11.10.2004) il versamento deve essere effettuato entro **90 giorni** dall'approvazione del bilancio di esercizio.

In entrambi i casi il versamento va effettuato esclusivamente mediante **F24**, utilizzando il seguente codice tributo: **3012**. In caso di versamento in eccesso della quota, il relativo credito potrà essere utilizzato in compensazione previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e la modulistica è reperibile sul sito www.sviluppoeconomico.gov.it

Le cooperative aderenti alle associazioni riconosciute effettuano il versamento entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio e sulla base delle istruzioni emanate da ciascuna associazione di appartenenza. In caso di adesione plurima, il versamento del contributo del 3% deve essere effettuato in parti uguali alle Centrali cooperative cui la cooperativa aderisce. In caso di passaggio da un'associazione ad un'altra. L'attribuzione del contributo ai fondi mutualistici, o al ministero dello Sviluppo Economico, deve essere effettuata in misura proporzionale al periodo di iscrizione alle associazioni. (C.M. Lavoro 83/1993).

Il versamento non deve essere effettuato se l'importo non supera €.10,33 (art.11. c. 4 L. 59/1992)

I versamenti ai fondi mutualistici sono esenti da Ires e sono deducibili, nel limite del 3%, dalla base imponibile del soggetto che effettua l'erogazione (art.11. c. 9 L. 59/1992)

Le società cooperative che non ottemperano alle disposizioni riguardanti l'obbligo di destinazione e versamento degli utili ai fondi mutualistici **decadono dai benefici fiscali**, infatti non si rendono applicabili le esenzioni IRES previste dall'art. 10 D.P.R. 601/1973 e dall'art. 12 L.904/1977.

CAPITOLO QUINTO

AGEVOLAZIONI

5 per mille

In base ad una normativa introdotta per la prima volta dalla Legge 266/05 (Legge Finanziaria 2006), i contribuenti possono indicare, all'atto della presentazione della propria dichiarazione dei redditi, un'organizzazione No Profit (ONLUS, Associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, associazioni sportive dilettantistiche, ecc) alla quale destinare il 5 per mille della propria IRPEF.

I contributi vengono distribuiti in base alle preferenze manifestate dai cittadini.

Per poter accedere al beneficio del 5 per mille i soggetti legittimati, nel nostro caso le cooperative sociali, devono innanzitutto procedere ad inoltrare la domanda di iscrizione nell'elenco degli enti del volontariato all'Agenzia delle Entrate utilizzando il modello ed il software appositamente predisposti.

La domanda va trasmessa in via telematica o direttamente dai soggetti interessati oppure tramite gli intermediari abilitati entro le date annualmente stabilite dall'Agenzia delle Entrate.

Dopo aver inviato la domanda di iscrizione i legali rappresentanti degli enti iscritti nell'elenco che di volta in volta viene pubblicato sul sito dell'Agenzia, devono spedire, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, alla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito si trova il domicilio fiscale dell'Ente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art.45 del DPR n.445 del 2000, che attesta la persistenza dei requisiti che danno diritto all'iscrizione. A tale dichiarazione deve essere allegata, a pena di decadenza, la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. La presentazione della dichiarazione sostitutiva costituisce presupposto essenziale ai fini dell'ammissione al riparto.

Secondo quanto chiarito con la circolare n.57/E del 25/10/2007 dall'Agenzia delle Entrate i controlli ai fini dell'ammissione al beneficio, per le cooperative sociali, vanno effettuati mediante riscontro presso l' "Albo Nazionale delle società cooperative" gestito con modalità informatiche dalla Direzione Generale degli Enti Cooperativi del Ministero dello Sviluppo Economico e tenuto presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Una volta esaminati gli adempimenti di tipo preventivo ci soffermiamo ad analizzare gli adempimenti contabili e fiscali in occasione del riconoscimento del diritto a percepire le somme spettanti e al successivo momento dell'effettivo incasso delle stesse.

In considerazione del fatto che le cooperative sociali determinano il reddito d'impresa secondo i principi propri delle società di capitali, il contributo del 5 per mille si qualifica come ricavo ai sensi dell'art.85, c.1, lettera h) del TUIR e concorre alla formazione del reddito d'impresa in base al principio di competenza, indipendentemente dall'effettiva percezione.

Il momento rilevante è, quindi, quello in cui esiste la certezza giuridica di aver diritto ai contributi, che si sostanzia nel momento in cui vengono pubblicati gli elenchi definitivi dei beneficiari.

Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, l'art.5 del D.Lgs. 460/97 sancisce che *"I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, (...) concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione"*. Per quanto riguarda la possibilità di non imputare nel calcolo della base imponibile i contributi

correlati a costi indeducibili, la Corte di Cassazione nella sentenza n.7893 del 30/03/2007 precisa che: “è indispensabile che una siffatta correlazione, corredata dagli eventuali limiti quantitativi, sia espressamente prevista dalla legge istitutiva del contributo”.

La suddetta sentenza sancisce inoltre che: “tutti i contributi erogati a norma di legge, compresi quelli esclusi dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi debbono essere inclusi nel calcolo per la determinazione della base imponibile Irap, salvo che si tratti di contributi per i quali l’esclusione dalla base imponibile Irap non sia prevista dalle relative leggi istitutive ovvero da altre disposizioni di carattere speciale”.

Alla luce di quanto sopra esposto, le somme relative al cinque per mille concorrono a formare la base imponibile ai fini IRAP.

E’ tuttavia opportuno ricordare che molte regioni hanno disposto l’esonero e la riduzione delle aliquote IRAP per le cooperative sociali.

Per quanto riguarda l’IVA, infine, il contributo in esame non rappresenta né il compenso per un servizio reso, né il corrispettivo di una cessione di beni, per tale motivo si considera escluso per mancanza del presupposto oggettivo.

Dal punto di vista contabile, le scritture saranno le seguenti:

	X		
Crediti diversi	a	Liberalità ricevute 5 per mille	1.000,00
Rilevazione contabile a seguito di pubblicazione degli elenchi definitivi del 5 per mille			
	Y		
Banca “X” C/C	a	Crediti diversi	1.000,00
Rilevazione contabile al momento dell’incasso della liberalità			

Legenda: X = data di pubblicazione degli elenchi definitivi
Y = data di incasso della liberalità

Una volta percepito il contributo, ed entro un anno dalla percezione, le cooperative sono tenute alla redazione di un rendiconto relativo alla destinazione delle somme ricevute per consentire il controllo del corretto impiego del contributo stesso. Il documento dovrà essere redatto utilizzando il modello scaricabile dal sito del Ministero del Lavoro. Il modello è suddiviso in due parti: la parte anagrafica e la parte del rendiconto dei costi sostenuti. A titolo esemplificativo nel modello sono già riportate alcune voci di spesa ma è possibile inserire sotto ogni voce ulteriori righe al fine di fornire informazioni di dettaglio.

Se il contributo percepito è pari o superiore ad €. 20’000,00 il rendiconto deve essere trasmesso, entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione, al Ministero del Lavoro tramite la Pec del rappresentante legale al seguente indirizzo: dgvolontariato@mailcert.lavoro.gov.it. In caso contrario vi è solo l’obbligo di conservazione della documentazione per 10 anni unitamente ai giustificativi di spesa annullati da apposita dicitura attestante che la spesa è stata sostenuta con la quota del 5 per mille percepita per l’anno di riferimento.

Una alternativa alla predisposizione del rendiconto è la compilazione del bilancio d’esercizio secondo le linee guida dell’Agenzia per le ONLUS corredato dalla delibera di approvazione dell’organo amministrativo.

Nel bilancio dovrà risultare in modo chiaro ed inequivocabile la destinazione della quota

del 5 per mille percepita, eventualmente anche per mezzo di una relazione che descriva nel dettaglio le attività svolte ed i costi sostenuti.

I contributi erogati sono oggetto di recupero quando:

1. le somme erogate non siano state oggetto di rendiconto nei termini prescritti;
2. i soggetti tenuti all'invio del rendiconto non abbiano provveduto nei termini prescritti;
3. a seguito dei controlli l'ente non sia risultato in possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al beneficio;
4. gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore ai 20'000,00 euro non ottemperino alla richiesta di trasmettere, ai fini del controllo, il rendiconto, l'eventuale relazione illustrativa o l'ulteriore documentazione richiesta;
5. in caso di dichiarazioni mendaci.

Agevolazioni in materia di tributi minori e diritti per le cooperative sociali

Il D. Lgs. 460/1997 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico la figura delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), ed ha previsto a vantaggio di tali organismi, una serie di disposizioni di favore con riferimento ai cosiddetti tributi minori: infatti sono previste specifiche esenzioni in materia di imposta di bollo, di tasse sulle concessioni governative, oltre che riduzioni d'imposta in materia di registro. L'insieme delle agevolazioni in oggetto, per effetto di quanto contenuto nell'art. 10. c. 8 del decreto in parola, si rende pienamente applicabile anche alle cooperative sociali e consorzi di cooperative sociali la cui base sociale sia formata per il 100% di cooperative sociali in quanto considerate ONLUS di diritto.

Passiamo ad esaminare le varie agevolazioni : secondo l'art. 16 del D.Lgs. 460/1997 sui contributi corrisposti alle ONLUS dagli enti pubblici non si applica la ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art.28 c. 2 del D.P.R. 600/1973. inoltre la disposizione che prevede l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta e non d'acconto sui redditi di capitale corrisposti alle ONLUS non è applicabile alle società cooperative sociali in quanto le stesse producano reddito d'impresa (Circ. 168/E/1998.),

Sono esenti dall'imposta di bollo gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché copie anche se dichiarati conformi, estratti conto bancari, inviati alle ONLUS, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da ONLUS (art. 17 D.Lgs. 460/1997). L'agevolazione riguarda le ONLUS sia come enti destinatari degli atti che come soggetti che li pongono in essere. E' da ritenere che la bollatura dei libri sociali debba scontare l'imposta di bollo, poiché trattasi di una fattispecie non compresa nell'elenco tassativo previsto dalla legge.

I trasferimenti di beni effettuati sia per successione, sia per donazione a favore delle ONLUS non sono soggetti alle relative imposte. (art. 19 D. Lgs. 460/1997)

Riguardo all'imposta di registro si applica in misura fissa pari ad €. 168,00 in relazione agli atti di costituzione, nonché agli atti di modifica statutaria; trasferimento della proprietà di beni immobili a favore delle ONLUS a condizione che quest'ultima dichiarerà nell'atto di acquisto, che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e l'effettivo utilizzo deve realizzarsi entro 2 anni dall'acquisto. In mancanza delle condizioni si incorre nella decadenza dai benefici e nell'applicazione della sanzione del 30%.

Per la stipula di contratti in forma pubblica amministrativa e per gli atti per i quali la legge ammette la carta non bollata (punto n. 9 delle Norme Speciali di cui alla tabella D allegata

alla L. 604/1962) alle ONLUS compete la riduzione del 50% dei diritti di segreteria riscossi dai Comuni. La stessa riduzione è prevista per i diritti di segreteria i per il deposito di documenti presso il registro delle Imprese.

Per quanto riguarda i Tributi Locali i comuni. Le province, le regioni possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti. Per l'IRAP la Regione Sicilia ha previsto l'esenzione per le ONLUS art.7, c. 5 L.R. 26/03/02 n.2.

CAPITOLO SESTO

IL BILANCIO

Le società cooperative sono soggette ad una particolare e specifica disciplina civilistica. Il Codice Civile, infatti, pone in capo all'organo amministrativo e all'organo di controllo peculiari obblighi di informazione, relativi all'essere e al fare attività mutualistica. Questi obblighi, con l'obiettivo di rendere trasparente il rapporto associativo e di scambio mutualistico, devono trovare spazio nel bilancio d'esercizio, nella relazione sulla gestione e in quella del collegio sindacale.

Intervengono, in particolare, alcuni articoli del codice civile trascritti in appendice.

Documentazione della condizione di prevalenza mutualistica (Art. 2513, c. 1, C.C.).

La principale necessità di informazione deve quindi soddisfare la condizione di **Prevalenza mutualistica**.

Al fine di accertare la condizione di prevalenza mutualistica in via preliminare occorre verificare la corrispondenza dei requisiti statuari ex art. 2514 C. C.:

- divieto di distribuire e riserve fra i soci cooperatori;
- divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Successivamente occorrerà verificare tale prevalenza sulla base dei parametri previsti dall'art. 2513 C.C.:

- ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci superiori al 50% del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'art. 2425, c. 1, punto A1;
- costo del lavoro dei soci superiore al 50% del totale del costo del lavoro di cui all'art. 2425, c. 1, punto B9 computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico;
- costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci rispettivamente superiore al 50% del totale dei costi dei servizi di cui all'art. 2425, c. 1, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'art. 2425, c. 1, punto B6.

Dopo aver accertato la prevalenza occorrerà predisporre la **Informativa della condizione di prevalenza** da redigere in seno alla Nota integrativa.

Attraverso questa esposizione in Nota Integrativa, gli amministratori dimostrano l'ipotesi di conservazione della qualifica di prevalenza perché i parametri degli scambi mutualistici superano il 50%, ovvero il mancato rispetto degli stessi. Se la prevalenza non viene rispettata per 2 anni consecutivi la cooperativa passa dalla qualifica di "prevalente" a quella di "non prevalente" già dal secondo esercizio del biennio. A questo proposito è necessario che l'informativa sulla prevalenza mutualistica venga inserita in Nota Integrativa, anche dalle cooperative a mutualità non prevalente a causa del mancato rispetto dei parametri per 2 anni

consecutivi, affinché possa essere documentato l'eventuale rientro nella qualifica della prevalenza. Se, invece, la cooperativa è "non prevalente" per previsione statutaria, la verifica della qualifica sui parametri non è necessaria.

L'informativa sulla condizione di cooperativa a mutualità prevalente dovrà contenere:

- a. una sintetica descrizione del rapporto di scambio mutualistico con i soci e l'oggetto dello scambio;
- b. la collocazione contabile (di bilancio) dello stesso e le modalità tecnico pratiche adottate per individuare e distinguere i valori che sono richiesti dall'art. 2513 C. C. in relazione al calcolo della prevalenza mutualistica.

Anche il Collegio Sindacale, secondo l'art. 2429 del Codice Civile, dovrà inserire nella propria relazione al bilancio di esercizio, un'analisi che evidenzi la corretta applicazione dell'art. 2513 C. C., il mantenimento o la perdita delle condizioni di prevalenza.

Le cooperative sociali, per le quali è prevista la prevalenza mutualistica "di diritto", esporranno in alternativa il rispetto delle norme di cui alla L. 381/1991 ed il rispetto delle clausole statutarie di non lucratività, previste dall'art. 2514 del Codice Civile.

Esempio di informativa per cooperative di produzione lavoro con rapporto di solo lavoro subordinato.

La cooperativa, iscritta nell'Albo nazionale delle società cooperative al numero, realizza lo scambio mutualistico con i soci instaurando con gli stessi rapporti di lavoro di tipo subordinato secondo le previsioni contenute nel regolamento interno ex art. 6 della L. 142/2001. Lo scambio mutualistico intrattenuto con i soci ed i rapporti intrattenuti con i terzi sono collocati nel conto economico alla voce B9 - costi della produzione per il personale, e sono così composti:

B9 a1) salari e stipendi dei soci;

B9 a2) altri salari e stipendi;

B9 b1) oneri sociali soci;

B9 b2) altri oneri sociali;

B9 c1) Tfr dei soci;

B9 c2) Tfr altri;

..... (altre voci B9).

Il calcolo della prevalenza dei valori di lavoro dei soci, rispetto a quelli dei terzi, è stato effettuato sulla scorta delle registrazioni contabili, distintamente effettuate come sopra specificato, sulla scorta delle buste paga ed ogni altro documento previsto dalla vigente normativa. Il risultato desunto dalla contabilità è evidenziato nel conto economico alla voce B9.

La condizione di prevalenza ex art. 2513 C. C., c. 1, lett. a) è documentata dal rapporto tra il costo del lavoro dei soci rispetto al costo totale del lavoro.

Conseguentemente si afferma che la cooperativa, per questo esercizio sociale, conserva la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente in quanto l'attività svolta con i soci rappresenta il% (<50%) dell'attività complessiva.

Esempio di informativa delle cooperative sociali.

Le cooperative sociali, a norma dell'art. 111-septies, disp. att. Cod. Civ., a condizione che rispettino le norme di cui alla L. 8.11.1991, n. 381 sono considerate, indipendentemente dai

requisiti di cui all'art. 2513 del Codice, cooperative a mutualità prevalente.

Esse sono definite cooperative "a mutualità prevalente di diritto" a condizione che prevedano e rispettino le clausole statutarie di non lucratività di cui all'art. 2514 C. C. e quelle di cui alla L. 381/1991.

Conseguentemente non sono soggette agli obblighi dell'informativa in nota integrativa circa il rispetto dei parametri indispensabili per il mantenimento della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.

É comunque utile che la nota integrativa delle cooperative sociali contenga una sorta di informativa circa l'attuazione ed il rispetto delle condizioni previste nella L. 381/1991.

Indicazione dei comportamenti assunti con riguardo all'ammissione di nuovi soci (Art. 2528 u.c. C.C.)

Informativa degli amministratori.

La relazione di gestione deve contenere l'esposizione delle determinazioni assunte in merito alle politiche associative adottate nell'esercizio sociale.

Gli amministratori dovranno esporre le attività svolte nell'ammissione dei soci ed al carattere aperto della società sulla base delle disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2528 C. C. Si devono informare i soci sulle ragioni che hanno giustificato il loro comportamento circa la politica adottata in merito all'ammissione di nuovi soci. Sarà evidenziato quindi il numero delle domande accolte e quello delle domande rigettate nonché eventuali problematiche verificatesi ed eventualmente risolte. Occorrerà dimostrare che le decisioni assunte in ordine all'ammissione dei nuovi soci nonché la verifica dei requisiti per l'ammissione, sono state assunte nel rispetto delle regole di legge, di quelle statutarie e regolamentari. Non dovrà inoltre mancare un richiamo al rispetto del principio di parità di trattamento previsto dall'art. 2516 C. C.

Il suddetto obbligo, in caso ci si avvalga della possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata, andrà assolto con apposita voce all'interno della nota integrativa.

Relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa (Art. 2545 C.C. e art. 2 L.59/1992)

La relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa, voluta dall'art. 2545 C. C., coinvolge sia gli amministratori che i sindaci.

Gli amministratori dovranno fornire una sintetica ma esaustiva descrizione dell'attività svolta dalla cooperativa nel corso dell'esercizio, con particolare riferimento allo scambio mutualistico previsto nello statuto sociale e nei regolamenti interni. Verranno quindi esposti i fatti che hanno permesso il mantenimento e lo sviluppo delle attività mutualistiche. Gli amministratori dovranno, inoltre, evidenziare gli incrementi della quantità e della qualità delle attività di scambio nonché i benefici effettivi attribuibili ai soci.

Il suddetto obbligo, in caso ci si avvalga della possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata, andrà assolto con apposita voce all'interno della nota integrativa.

Il collegio sindacale, nella propria relazione sul bilancio di esercizio, dovrà prevedere un apposito punto inerente il carattere mutualistico della cooperativa, evidenziando i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico sulla scorta degli atti e dei fatti di gestione, nonché delle verifiche e controlli effettuati.

Esposizione dei dati per l'erogazione dei ristorni ai soci (Art. 2545 sexies C.C.)

Il ristorno si può realizzare solo in presenza di un avanzo di gestione, ed è collegato alle operazioni di scambio mutualistico intervenute tra i soci e la cooperativa.

L'art. 2545-sexies C.C. demanda all'atto costitutivo la determinazione dei criteri di ripartizione dei ristorni ai soci "proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici". In proposito si sottolinea che l'art. 2521, c. 2, n. 8, C.C. specifica espressamente che l'atto costitutivo deve indicare le regole per la ripartizione degli utili e dei ristorni, prevedendo altresì all'ultimo comma che "i rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci".

L'art. 2545-sexies al comma 2 prevede l'obbligo di indicare separatamente nel bilancio i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

La ripartizione dei ristorni potrà avvenire solo: se lo statuto prevede il ristorno e se lo statuto o il regolamento interno prevedono i criteri e le modalità di ripartizione; se è possibile individuare in bilancio l'attività svolta con i soci e quella svolta con i terzi; se l'esercizio sociale chiude con un "avanzo di gestione".

La nota integrativa dovrà documentare: il possesso dei requisiti statutari e di regolamento necessari per il riparto dei ristorni; l'attività svolta con i soci e la percentuale della stessa riguardo all'attività complessiva (per le cooperative di lavoro ci si riferisce alla voce B9 e B7); l'avanzo disponibile derivante dalla gestione caratteristica (mutualistica); l'entità del ristorno ripartibile evidenziando che tale riparto trova capienza nel risultato dell'esercizio.

L'argomento sui "Ristorni" viene approfondito e si rimanda al capitolo settimo.

Assegnazione del risultato di esercizio (Art. 2545 quater – sexies - 2514 C.C. e Art. 7e 11 L.59/1992)

Il risultato d'esercizio dovrà essere assegnato come segue:

- Non meno del 30% degli utili netti annuali dovrà confluire al Fondo di Riserva Legale (qualunque ammontare abbia raggiunto);
- Il 3% degli utili netti annuali dovrà essere versato ai Fondi Mutualistici per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione;
- È vietato, per le cooperative a mutualità prevalente, distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale versato;
- Una quota degli utili di esercizio, purché nei limiti delle variazioni dell'indice Istat per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale, può essere destinato ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato;
- Una quota per la ripartizioni dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, secondo i criteri determinati dall'atto costitutivo;

Finanziamenti effettuati dai soci (Art. 2427 n. 19bis C.C. e Dispos. Circ. e Banca d'Italia)

La voce "finanziamenti effettuati dai soci", collocata nel passivo dello stato patrimoniale, trova un apposito paragrafo nella nota integrativa della voce "19-bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori".

Le cooperative dovranno tener conto dei debiti verso i soci che hanno esclusiva natura finanziaria e non anche quelli inerenti anticipi o questioni similari dipendenti dal perfezionamento dei rapporti di scambio mutualistico. Nel paragrafo in esame, andranno considerati i debiti per prestito sociale ed eventuali altre esposizioni finanziarie verso i soci dovute, ad esempio, per gli strumenti finanziari non partecipativi. (Debiti verso soci di natura finanziaria).

Bilancio sociale delle cooperative

Il bilancio di esercizio fornisce informazioni aziendali complessive inerenti gli aspetti patrimoniali, economici e finanziari, ma non è in grado di trasmettere l'effettività dell'attività sociale e i benefici da essa derivanti. Tale vuoto è colmato mediante la redazione e la pubblicazione del bilancio sociale, tramite il quale l'organizzazione rende noto a tutti gli stakeholder, interni ed esterni, soci, clienti, fornitori, organi di vigilanza, ecc., gli effetti e i risultati ottenuti dalla propria missione, dagli obiettivi raggiunti, dalle strategie attuate e dalle attività esercitate.

L'obbligo di redazione del bilancio sociale, secondo le indicazioni del Decreto del Ministero della solidarietà Sociale, emanato il 24/01/2008, "Linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale", vale per le cooperative sociali che vogliono assumere la qualifica di impresa sociale.

Il bilancio sociale deve essere redatto secondo i principi emanati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS), di seguito illustrati:

- Responsabilità;
- Identificazione;
- Trasparenza;
- Inclusione;
- Coerenza;
- Neutralità;
- Competenza di periodo;
- Prudenza;
- Comparabilità;
- Comprensibilità, chiarezza ed intelligibilità;
- Periodicità e ricorrenza;
- Omogeneità;
- Utilità;
- Significatività e rilevanza;
- Verificabilità dell'informazione;
- Attendibilità e fedele rappresentazione,
- Autonomia delle terze parti.

Secondo le già citate Linee Guide il bilancio sociale si compone delle seguenti sezioni:

- Introduzione;
- a) Informazioni generali sull'ente e sugli amministratori;
- b) Struttura, governo ed amministrazione dell'ente;
- c) Obiettivi ed attività;
- d) Esame situazione finanziaria;
- e) Altre informazioni opzionali.

Si passa ad esaminare in dettaglio le singole sezioni:

L'introduzione. In questa sezione del documento viene esplicitata la metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale, con l'indicazione dei seguenti punti:

- I riferimenti normativi e di prassi, e in particolare:
- I Principi di redazione del bilancio sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) nel 2001.
- Il Decreto attuativo del Ministero della solidarietà Sociale del 24/01/08 contenente le Linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale.
- Le fasi fondamentali del processo di rendicontazione ed i soggetti interni ed esterni che vi hanno preso parte, segnalando il ruolo da essi svolto e le modalità del loro coinvolgimento, in connessione con quanto rendicontato successivamente – sezione C lett. d) e lett. e) – rispetto al coinvolgimento dei lavoratori e dei beneficiari delle attività della cooperativa.
- Eventuali aspetti significativi relativi a fonti, modalità di raccolta, misurazione, elaborazione, stima dei fatti e delle informazioni contenute nel documento;
- Eventuale verifica esterna del bilancio sociale;
- Piano di comunicazione del bilancio sociale, cioè strumenti di diffusione (stampato, sito web, ecc), iniziative previste di presentazione e confronto.
- Obiettivi di miglioramento nella metodologia di redazione e comunicazione per l'edizione successiva del bilancio sociale.

SEZIONE A - Informazioni generale sull'ente e sugli amministratori.

Sarà effettuata una breve presentazione dell'organizzazione per fornire, a chi accede al bilancio sociale, tutte le informazioni essenziali e significative relative all'organizzazione. Si indicano:

- Nome della cooperativa sociale
- Indirizzo sede legale
- Altre sedi secondarie
- Nominativi degli amministratori, data di prima nomina e periodo per il quale rimangono in carica
- Forma giuridica e modello di riferimento: (S.p.A, S.r.l.)
- Settore nel quale la cooperativa produce o scambia beni e servizi di utilità sociale, con indicazione dei beni e servizi prodotti o scambiati, così ad esempio una cooperativa sociale di tipo B dovrà dichiarare che la sua attività di impresa (specificando di quale si tratti, ad esempio la manutenzione del verde) ha la finalità dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, la cui tipologia viene descritta nella successiva sezione B, punto t).

SEZIONE B - Struttura, governo ed amministrazione dell'ente.

Si procederà ad indicare::

- a) Le informazioni sull'oggetto sociale come previsto nello Statuto
- b) La forma giuridica adottata dall'ente
- c) Le previsioni statutarie relative all'amministrazione, controllo della cooperativa
- d) Le modalità seguite per la nomina degli amministratori
- f) Le informazioni sui soci dell'ente con indicazione del numero di: soci iscritti, soci dimessi e soci esclusi. La descrizione della base sociale potrebbe essere integrata da un'analisi

della sua composizione per genere, età, titolo di studio, anzianità in cooperativa, provenienza territoriale; ruolo svolto in cooperative.

- g)** La relazione sintetica della vita associativa con indicazione di:
 - numero di assemblee svoltesi nell'anno;
 - numero di soci partecipanti all'assemblea annuale per l'approvazione del bilancio;
 - temi sui quali i soci sono stati coinvolti.
- h)** La mappa dei diversi portatori di interessi con l'indicazione del tipo di relazione che lega l'impresa sociale alle singole categorie, che in una cooperativa sociale di tipo B sono i:
 - soci, la composizione della base sociale viene descritta nella sezione B lett. f) mentre la relazione della vita associativa viene effettuata nella sezione B lett. g);
 - organi di governo e di controllo;
 - lavoratori retribuiti,
 - volontari;
 - lavoratori svantaggiati;
 - familiari dei lavoratori svantaggiati;
 - reti di cura e sostegno dei lavoratori svantaggiati;
 - organizzazioni e reti della cooperazione e del terzo settore;
 - clienti (pubblici e privati);
 - altri soggetti del territorio (scuole, mass media, ecc.);
 - fornitori;
 - finanziatori;
 - donatori.
- i)** I compensi ad amministratori, persone che ricoprono cariche istituzionali elettive.
- l)** I compensi a soggetti eventualmente incaricati del controllo contabile.
- m)** Le retribuzioni lorde dei lavoratori dipendenti della cooperativa con indicazione del valore della retribuzione, e le diverse tipologie di contratto di lavoro, attribuzione di benefit, attribuzione di ristorni ai soci.
- n)** I compensi corrisposti per prestazioni di lavoro non regolate da contratto di lavoro dipendente.
- o)** Il numero di donne sul totale dei lavoratori con dettaglio per ciascuna tipologia di contratto di lavoro.
- p)** I soggetti che abbiano partecipazioni nella impresa sociale, a qualunque titolo e di qualunque entità.
- q)** I soggetti che abbiano partecipazioni nella impresa sociale a qualunque titolo e di qualunque entità.
- r)** Le principali reti e collaborazioni attive con enti pubblici, imprese sociali, altri enti senza scopo di lucro.
- s)** Totale volontari attivi nell'ultimo anno e tipo di impiego presso l'organizzazione, indicando la composizione per esempio: il genere, età, il titolo di studio, professione, il numero di ore di lavoro svolte dai volontari nel corso dell'anno, la selezione, inserimento di nuovi volontari, attività di aggiornamento e formazione realizzate a loro favore, forme di copertura assicurativa attivate.
- t)** Beneficiari dell'attività svolte con indicazione del numero e tipologia, nel caso di una cooperativa sociale di tipo B i beneficiari diretti delle attività svolte sono i lavoratori svantaggiati.

- v) valutazione degli amministratori circa i rischi di tipo economico finanziario cui la cooperativa è potenzialmente esposta, fattori generali che possono compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali, descrizione delle procedure poste in essere per prevenire tali rischi.

SEZIONE C – Obiettivi e Attività

In questa sezione vanno indicate

- a) le finalità tipiche della cooperativa sociale, tra le quali si annoverano:
- il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini;
 - lo svolgimento di attività di impresa finalizzate all'inserimento e all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate;
 - il coinvolgimento della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi e di enti con finalità di solidarietà sociale;
 - la continuità d'occupazione lavorativa dei soci e il miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali grazie all'esercizio in forma associata dell'impresa.
 - In connessione con tali finalità devono essere dichiarati gli obiettivi gestionali relativi all'esercizio oggetto di rendiconto.

Le suddette finalità devono essere coerenti con quanto previsto dall'atto costitutivo.

- b) Sintesi delle principali attività che la cooperativa sociale pone in essere in relazione all'oggetto sociale. Un esempio di oggetto sociale delle cooperative sociali di tipo B potrebbe essere la manutenzione del verde, attività agricole o vitivinicole, pulizie civili od industriali, assemblaggio di materiale meccanico od infortunistico. Opportuno sarà comprendere l'ideazione e la realizzazione di iniziative per il superamento delle situazioni di emarginazione, la ricerca di metodi per sviluppare l'autonomia e la socializzazione delle persone svantaggiate, la promozione, la sensibilizzazione ed il coinvolgimento dei cittadini nella lotta contro l'emarginazione e per la difesa dei diritti delle categorie più deboli della società; la promozione di attività economiche integrative finalizzate alla creazione di nuove occasioni di lavoro; la stipula di accordi e convenzioni con imprese, enti, istituti ed associazioni; l'assunzione di interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o accessorie alle finalità principali; la realizzazione di operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali o attinenti, direttamente o indirettamente, ai medesimi. Deve quindi essere effettuato un riassunto delle attività poste in essere dalla cooperativa relativamente ai servizi svolti e/o gestiti o ai beni prodotti/commercializzati, prendendo in esame per esempio i mercati serviti e composizione del portafoglio clienti; le iniziative finalizzate al miglioramento della qualità (introduzione/certificazione di sistemi di gestione qualità, potenziamento delle dotazioni strumentali, indagini sulla soddisfazione dei clienti); avvio o cessazione di partnership commerciali; partecipazioni in altre imprese. Relativamente agli aspetti di integrazione socio – lavorativa, è opportuno illustrare i principi che la guidano e le metodologie dell'inserimento lavorativo adottata dalla cooperativa; presenze o meno di responsabili/referenti che si occupano della mediazione socio – lavorativa (cooperatori della mediazione), relative competenze e loro collocazione nella struttura organizzativa; se vi sono e come si strutturano momenti di formazione specifici per la persona che avvia il percorso

di inserimento; passaggi tipici del percorso di inserimento e forme contrattuali utilizzate. Inoltre si possono prendere in esame (in connessione con quanto illustrato nella **sezione B, punto r**) rispetto al sistema di reti e collaborazioni in cui la cooperativa sociale è attiva), rapporto con i servizi invariati e con la rete dei servizi territoriali; stato dell'arte rispetto alle convenzioni con gli enti pubblici per l'inserimento di soggetti svantaggiati; partecipazione a progetti di ricerca e sperimentazione in materia di inserimento lavorativo che beneficiano di finanziamenti pubblici o privati; iniziative di comunicazione, promozione della cooperativa e sensibilizzazione presso gli enti pubblici e altri attori sociali di rilievo del territorio; promozione di adesione a iniziative in materia di politiche sociali locali, regionali o nazionali. Va ricordato che la valutazione dei risultati dell'inserimento lavorativo va effettuata al successivo punto d).

c) Analisi dei fattori rilevanti per il conseguimento degli obiettivi.

- Distinguendo tra quei fattori che sono sotto il controllo della cooperativa sociale e quelli che non lo sono.
 - Tra i fattori rilevanti per il conseguimento degli obiettivi sotto il controllo della cooperativa si possono elencare a titolo di esempio:
 - il clima organizzativo;
 - il capitale umano ed intellettuale;
 - le strutture e strumentazioni disponibili;
 - la capitalizzazione;
 - la disponibilità di liquidità;
 - la tipologia di clienti serviti.
 - Tra i fattori che sono solo parzialmente o non sono affatto sotto il controllo della cooperativa possono essere presi in considerazione:
 - l'accesso al credito;
 - le disposizioni normative regionali e nazionali e la loro evoluzione;
 - le tendenze del mercato (andamento della domanda dei servizi offerti, comportamento dei concorrenti);
 - le politiche e le scelte messe in campo dagli enti pubblici del territorio;
 - le caratteristiche e le tendenze del disagio sociale in quanto influiscono sulla tipologia dei soggetti potenzialmente interessati a percorsi di inserimento lavorativo;
 - i rapporti con gli enti pubblici del territorio;
 - i rapporti con gli altri attori del sistema cooperativo (altre cooperative sociali e non, consorzi e centrali).
 - Si segnala che l'analisi di tali fattori dovrebbe presentare punti di contatto con la valutazione condotta dagli amministratori sui rischi economico - finanziari cui la cooperativa è esposta e sui fattori generali che possono compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali di cui al punto v) della sezione B.
- d) Valutazione dei risultati conseguiti e, in particolare, dell'impatto sul tessuto sociale di riferimento, dei principali interventi realizzati o conclusi nell'anno, con evidenza di eventuali scostamenti dalle previsioni, utilizzando specifici indicatori: qualitativi; quantitativi.**
- Si procede secondo modalità partecipate, che prevedano l'esplicito coinvolgimento dei beneficiari diretti ed indiretti delle attività (individuati al punto 1.2.3 lett. t). Quando ciò è consentito dalla natura delle attività svolte, e dalla tipologia dei beneficiari diretti ed

indiretti delle stesse. Si coinvolgono di tutti coloro che hanno prestato la propria opera presso la cooperativa sociale, sia a titolo professionale sia a titolo volontario, secondo metodologie adattate alla dimensione e alla tipologia dell'impresa.

- Deve essere inoltre effettuata la valutazione dei risultati dei principali interventi realizzati o conclusi nell'anno. Tale valutazione dovrebbe: far riferimento ad obiettivi prefissati e dare evidenza degli eventuali scostamenti dalle previsioni; essere effettuata utilizzando specifici indicatori sia quantitativi sia qualitativi; essere realizzata attraverso processi di coinvolgimento sia dei beneficiari diretti ed indiretti delle attività sia di coloro che hanno operato, a titolo retribuito o volontario, presso la cooperativa sociale; di tali processi va dato conto specificamente nella introduzione metodologica del bilancio sociale e nel successivo punto e).
 - In linea generale si ritiene che tutte le cooperative sociali di tipo B debbano prendere in esame almeno due "aree di risultato", eventualmente da integrare con altre "aree" in relazione agli specifici obiettivi e caratteristiche di ogni realtà aziendale: l'inserimento lavorativo; la mutualità e le condizioni di lavoro per i lavoratori, soci e non soci.
 - Alcuni possibili indicatori sui risultati degli interventi di inserimento lavorativo (che vanno considerati in connessione con la descrizione effettuata al precedente punto b) sono i seguenti: numero complessivo degli inserimenti effettuati, comparato almeno con l'anno precedente, dando conto delle attività svolte dalle persone in inserimento, di eventuali interruzioni e/o uscite dal percorso con relative motivazioni; classificazione degli inserimenti per tipologia di contratto, per genere e per età; numero assoluto e percentuale dei soggetti che hanno trovato stabile occupazione alla fine del periodo di inserimento nell'anno, comparando il dato con l'anno precedente; numero e livello di partecipazione ad eventuali attività di socializzazione e ricreative organizzate dalla cooperativa in orario extra - lavorativo; numero assoluto e percentuale di soggetti in inserimento che sono entrati nella base sociale cooperativa; numero di soggetti in inserimento presenti negli organi di governo o con posizioni di responsabilità, anche operativa; giudizi, rilevati attraverso specifiche indagini, dei lavoratori svantaggiati/disabili, delle loro famiglie, dei servizi pubblici partner, ecc., relativamente a principi, metodologie, procedure e risultati dell'inserimento lavorativo.
 - Alcuni possibili questioni/indicatori relativi al mutualismo e alle condizioni di lavoro per i lavoratori, soci e non soci, sono: eventuale distribuzione del ristorno, indicandone entità e criteri di attribuzione; eventuali deroghe o miglioramenti al contratto nazionale di riferimento, quali le indennità economicamente migliorative e i benefit (distinguendo tra soci e non soci); formazione realizzata; tutela della salute e sicurezza, con indicazione di numero di infortuni occorsi, loro durata e gravità; giudizi dei lavoratori (distinguendo tra soci e non soci), rilevati attraverso specifiche indagini (si veda successivo punto e) per un'esemplificazione delle questioni da indagare).
- e) Forme di coinvolgimento.
- Dei lavoratori
 - Dei beneficiari delle attività
 - In questa sede devono essere rendicontate le iniziative di coinvolgimento dei lavoratori e dei beneficiari delle attività realizzate nell'anno. Sembra opportuno specificare soggetti coinvolti, modalità utilizzate, questioni affrontate, eventuali esiti in termini di decisioni assunte e di cambiamenti introdotti.

- Uno specifico ambito di coinvolgimento è quello relativo alla valutazione dei risultati dei principali interventi realizzati, oggetto del precedente punto. Tali informazioni sono finalizzate a consentire di verificare il rispetto dell'art. 12 del D. Lgs. 24.03.2006, n. 155 che disciplina l'impresa sociale, che prevede l'obbligo di forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività.
 - Il decreto precisa che per "coinvolgimento" deve intendersi "qualsiasi meccanismo, comprese l'informazione, la consultazione o la partecipazione" tramite il quale tali soggetti possono esercitare un'influenza sulle decisioni dell'impresa, almeno in relazione alle questioni che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.
 - Si sottolinea che, nel caso delle cooperative sociali, una parte dei beneficiari delle attività di inserimento sono ricompresi nella categoria dei lavoratori (fanno eccezione i soggetti inseriti in altre imprese od enti per i quali la cooperativa funge da supervisore del percorso di integrazione socio-lavorativa nonché i familiari e altri soggetti della rete di cura che sono considerati beneficiari indiretti).
 - Stante l'ampia accezione data dal decreto al termine "coinvolgimento", tra gli strumenti / modalità operative di attuazione si possono annoverare per esempio:
 - strumenti di comunicazione interna quali newsletter;
 - consigli di amministrazione aperti;
 - riunioni di equipe per la gestione delle attività d'impresa;
 - riunioni di equipe per la supervisione e la gestione degli inserimenti lavorativi;
 - incontri (focus-group) dedicati all'approfondimento e alla raccolta di pareri su specifiche questioni;
 - iniziative di valutazione del clima interno;
 - forme di sistematica raccolta di reclami e suggerimenti da parte dei lavoratori e/o dei beneficiari.
 - Alcune questioni che possono essere indagate con la consultazione dei lavoratori sono:
 - motivazione e senso di appartenenza alla cooperativa;
 - partecipazione ad iniziative di miglioramento dell'organizzazione dell'attività lavorativa;
 - soddisfazione rispetto all'attività lavorativa svolta;
 - valutazione delle proprie possibilità di carriera interna;
 - corrispondenza tra retribuzione percepita e responsabilità attribuite;
 - equità e correttezza nella gestione del personale;
 - soddisfazione rispetto alla quantità e qualità della formazione professionale offerta dalla cooperativa;
 - livello di tutela delle condizioni di sicurezza e di salute del luogo di lavoro;
 - qualità della comunicazione con il proprio dirigente/coordinatore;
 - qualità ed efficacia dei processi di inserimento lavorativo;
 - livello di solidarietà e collaborazione tra i colleghi e sulla qualità della relazione tra lavoratori in inserimento e non;
 - presenza di sovraccarico di lavoro, stress o esaurimento (burn-out);
 - impatto del lavoro sulle proprie condizioni fisiche e psicologiche e sulla qualità della vita.
- f) Descrizione delle attività di raccolta fondi; svolta nel corso dell'anno.

La descrizione delle attività di raccolta fondi viene integrata dalla successiva previsione (sezione D punto e) di fornire uno specifico indicatore di efficienza della stessa (rapporto tra costi sostenuti per la raccolta ed ammontare della raccolta stessa).

- g) Indicazione strategie e sintesi.
- Strategie di medio lungo termine.
 - Sintesi dei piani futuri.

SEZIONE D - Esame situazione finanziaria

a) Analisi ricavi e proventi

Ricavi: Contropartite di scambi

Proventi: Non derivano da rapporti di scambio.

- Indicare in modo specifico i ricavi dell'attività principale che devono risultare superiori al 70% dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale. Art. 2, c. 3 D. Lgs. 24.03.2006, n. 155.
- L'utilizzo del termine "analisi" suggerisce che i pertinenti dati ricavabili dal Conto Economico siano corredati da un commento che li renda comprensibili al lettore, soprattutto illustrando quali decisioni o fatti salienti dell'attività dell'impresa si ricolleghino ad essi.
- In questa prospettiva è utile una comparazione con il biennio precedente, con conseguente.
- spiegazione delle variazioni rilevanti in termini assoluti e/o percentuali.
- In particolare vanno indicati i dati atti a verificare il rispetto del requisito previsto dall'art. 2, c. 3 del D. Lgs 155/2006 per cui i ricavi generati dall'attività stabile e principale dell'impresa sociale - per una cooperativa sociale di tipo B l'inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati / disabili -, devono essere superiori al 70% dei ricavi complessivi dell'organizzazione. Al riguardo un D.M. Solidarietà Sociale, emanato in data 24.01.2008, ha definito i criteri per il calcolo di detta percentuale.

b) Analisi uscite e oneri.

- c) Indicazione di come le spese sostenute hanno supportato gli obiettivi chiave della cooperativa sociale.

Per "obiettivi chiave" pare coerente riferirsi agli obiettivi di gestione illustrati al punto a) della sezione C.

d) Analisi dei fondi

- Patrimonio libero;
Il patrimonio libero è costituito da:
 - risultato gestionale dell'esercizio in corso;
 - risultato gestionale degli esercizi precedenti;
 - riserve statutarie.
- Patrimonio vincolato;
Il patrimonio vincolato è composto da fondi vincolati per scelte operate da:
 - terzi donatori;
 - organi istituzionali.
- Fondo di dotazione;
Il fondo di dotazione, se previsto dallo statuto, può essere sia libero che vincolato in funzione delle indicazioni statutarie.
- Le cooperative sociali, in quanto cooperative a mutualità prevalente, sono soggette a

restrizioni rispetto alla disponibilità del patrimonio. È libera infatti solo quella quota del risultato di gestione che, solo se di segno positivo e nei limiti e con le modalità previste dalla normativa, può essere destinata ad aumento gratuito del capitale sociale, dividendo o ritorno per i soci.

- Il patrimonio delle cooperative a mutualità prevalente, salvo l'utilizzo, disciplinato dalla normativa, per la copertura di eventuali perdite, non può essere distribuito durante la vita della cooperativa e, in caso di scioglimento o cessazione della stessa, deve essere devoluto (dedotti solo il capitale sociale versato e i dividendi eventualmente maturati) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dall'Associazione di rappresentanza.
 - cui la cooperativa aderisce.
- e) **Esame** - Costi, relativi all'attività di raccolta fondi.
- Entrate, conseguite.
 - Percentuale, di tali entrate utilizzata per coprire i costi della attività di raccolta fondi.
- f) **Analisi** - Investimenti effettuati.
- Modalità di finanziamento.
 - Indicazione di come questi investimenti sono funzionali al conseguimento degli obiettivi della cooperativa sociale.

SEZIONE E - Altre informazioni opzionali

- Nella sezione E devono essere collocate tutte le informazioni, relative a questioni rilevanti per i portatori di interessi individuati nella sezione B, non richieste dalle linee guida e che l'organizzazione decide di comunicare.
- A titolo di esempio potrebbero essere illustrate scelte e risultati in relazione a:
 - gestione responsabile dei fornitori (condizioni contrattuali e tempi di pagamento);
 - gestione degli impatti ambientali dell'impresa (adozione di sistemi di gestione ambientali, iniziative per la riduzione dei rifiuti ed il risparmio energetico, scelta di prodotti e servizi ed innovazioni tecnologiche volte alla riduzione dell'impatto ambientale, scelta dei fornitori secondo criteri ambientali, attività di formazione e sensibilizzazione);
 - donazioni a favore della comunità di appartenenza;
 - promozione di o adesione a campagne di sensibilizzazione su questioni sociali ed ambientali di rilevanza locale, nazionale o internazionale.

CAPITOLO SETTIMO

ASPETTI PREVIDENZIALI e SICUREZZA sul LAVORO

Cenni sul CCNL

I dipendenti delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo aderenti alle sigle Legacoopsociali, Federsolidarietà-Confcoperative e Agci-Solidarietà, applicano il contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali.

L'orario di lavoro è fissato in 38 ore settimanali. Ai fini del calcolo della media della durata massima dell'orario di lavoro, il periodo di riferimento è pari a mesi otto.

È considerato straordinario il lavoro prestato oltre i limiti dell'orario contrattuale settimanale di 38 ore. È previsto un limite al lavoro straordinario di 100 ore annue pro capite, elevabile a 150 ore previo accordo sindacale.

Con riferimento al lavoro a tempo parziale, il relativo accordo deve risultare da atto scritto ed il relativo trattamento economico e normativo è proporzionato all'entità della prestazione. Sono ammesse prestazioni di lavoro supplementare nella misura massima del 50% dell'orario settimanale.

La durata della prestazione lavorativa individuale non può essere inferiore ai seguenti limiti, salvo il caso della stipula di contratti individuali che prevedano una prestazione individuale inferiore ai limiti sotto indicati, per un massimo di lavoratori che rappresentino il 10% dell'organico al 31/12 dell'anno precedente:

12 ore nel caso di orario settimanale ridotto

52 ore nel caso di orario mensile ridotto

624 ore nel caso di orario annuale ridotto

L'ipotesi di accordo del 16/12/2011 ha previsto l'introduzione dell'istituto dell'assistenza sanitaria integrativa: a partire dall'1/05/2013 sono iscritti al Fondo tutti gli addetti assunti a tempo indeterminato, fatte salve le norme di assistenza sanitaria integrativa aziendali o territoriali già in essere.

Il contributo a carico dell'impresa sarà di Euro 5,00 per ogni lavoratore.

Con riferimento all'apprendistato professionalizzante, l'ipotesi di accordo recepisce le modifiche introdotte dal nuovo Testo Unico dell'apprendistato (D. Lgs. n. 167/2011), specificando i seguenti punti:

Le imprese possono occupare un numero di apprendisti non superiore all'80% dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l'azienda stessa;

L'assunzione con contratto di apprendistato è ammessa per tutte le qualifiche e mansioni comprese nelle categorie A-B-C-D-E ad esclusione di alcuni profili sanitari quali infermiere generico, infermiere, fisioterapista, logopedista, psicomotricista, medico, psicologo.

La durata dell'apprendistato varia in relazione alle qualifiche da conseguire, ed è di 18 mesi per la categoria A sino a 36 mesi per le categorie D ed E.

Inoltre, sono previste delle riduzioni per i soggetti in possesso di specifico titolo di studio, per il raggiungimento della qualifica di educatore professionale e per gli operatori socio-sanitari effettivamente operanti in servizi e strutture socio-sanitarie.

Minimale contrattuale ed imponibile contributivo

Dal 01/01/2010 la contribuzione previdenziale ed assistenziale dei lavoratori di coopera-

tive sociali é stata equiparata a quella dei dipendenti d'impresa: pertanto, anche per i lavoratori che si occupano della gestione di servizi socio-sanitari ed educativi é stato superato il sistema di calcolo convenzionale e deve essere applicato il minimale contrattuale generale previsto dall'art. 1, c.1, L. 389/1989 secondo cui la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale ovvero da accordi collettivi o contratti individuali se migliorativi. Inoltre, la retribuzione imponibile ai fini contributivi deve essere rapportata al numero di giornate di effettiva occupazione, stante l'abolizione dei periodi di occupazione media mensile a far data dal 01/01/2010.

Gli elementi retributivi che incidono nella determinazione della retribuzione imponibile sono: paga base, indennità di contingenza, elemento distintivo della retribuzione, tutti gli elementi previsti dalla contrattazione collettiva ed individuale (superminimo, scatti di anzianità).

Agevolazioni contributive per le cooperative sociali di tipo B

Con riferimento alle cooperative sociali di tipo B – che svolgono attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate -, la sussistenza della percentuale **minima del 30% di soggetti svantaggiati** consente alla cooperativa sociale di accedere alle seguenti agevolazioni:

Benefici fiscali;

Totale esenzione contributiva previdenziale ed assistenziale,

Convenzioni con enti pubblici per attività diverse da quelle socio-sanitarie ed educative.

Sono considerate “persone svantaggiate” gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degeni di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione, i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

La condizione di persone svantaggiate deve risultare da documentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione e la soglia minima di invalidità affinché ricorra la qualificazione giuridica di persona svantaggiata é fissata al 45%, prevista dalla normativa anche ai fini del collocamento obbligatorio.

Le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. Tale percentuale é la condizione minima perché una cooperativa possa essere definita “sociale”.

Per il computo del 30% dei lavoratori svantaggiati, la base di calcolo é costituita dal numero complessivo dei lavoratori costituenti la base sociale, ossia soci e dipendenti, con esclusione dei volontari. Il numero complessivo non deve comprendere i lavoratori svantaggiati e, pertanto, nel caso in cui essi siano gli unici lavoratori della cooperativa e la base di calcolo sia dunque pari a zero, sussiste comunque la natura di cooperativa sociale, come affermato in Nota INPS n. 967/2008.

L'arco temporale per la valutazione del rispetto del limite minimo del 30% di persone svantaggiare, in mancanza di espressa previsione legislativa regionale, é rappresentato da 12 mesi.

Per quanto riguarda in particolare l'esenzione contributiva, questa opera in relazione alla

retribuzione delle persone svantaggiate, sia per la quota a carico della cooperativa, sia per la quota a carico del lavoratore. L'eccezione è rappresentata dalle retribuzioni corrisposte a persone detenute o internate negli istituti penitenziari, ex degenti ospedali psichiatrici giudiziari ed alle persone condannate ed internate ammesse al lavoro esterno, nel qual caso lo sgravio contributivo è pari all'80% della contribuzione complessivamente dovuta (quota a carico sia del datore di lavoro sia del lavoratore). Il beneficio si applica anche nei sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione.

Al fine di beneficiare dell'esonero contributivo, le cooperative devono presentare all'INPS competente territorialmente la seguente documentazione:

Copia dello Statuto e dell'Atto costitutivo da cui risultino la denominazione di cooperativa sociale e l'oggetto dell'attività sociale tale che consenta l'inclusione della cooperativa alla categoria di cui alla lett. B) dell'art. 1 L. 381/1991:

Certificato di iscrizione nell'Albo Regionale delle cooperative sociali;

Dichiarazione del Legale Rappresentante attestante la sussistenza in via generale delle condizioni per fruire dell'esonero contributivo per le persone svantaggiate socie e dipendenti della cooperativa ed in particolare: il numero complessivo dei lavoratori della cooperativa, soci e dipendenti, esclusi i volontari – numero e nominativi dei soci da considerare persone svantaggiate – possesso da parte della cooperativa della documentazione della Pubblica Amministrazione comprovante la condizione di persone svantaggiate dei soci per i quali si intende applicare l'agevolazione contributiva e l'appartenenza di ciascuno di essi ad una delle categorie indicate dalla legge – impegno della cooperativa a comunicare le variazioni che possano incidere sulle condizioni che hanno dato titolo all'esonero contributivo.

Calcolo del 30% persone svantaggiate nelle cooperative sociali ad oggetto plurimo

Le cooperative di tipo A e B sono cooperative che si occupano sia della gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, sia di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, a condizione che la cooperativa sociale risulti iscritta in entrambe le sezioni dell'albo delle società cooperative e che l'organizzazione amministrativa della cooperativa consenta la netta separazione delle gestioni relative alle diverse attività esercitate.

Ai fini della fruizione delle agevolazioni contributive per l'inserimento di soggetti svantaggiati, la percentuale di lavoratori deve essere calcolata in rapporto al solo personale impiegato nell'attività di tipo B. Infatti, ai fini previdenziali, le due attività sono soggette a regimi contributivi e benefici differenti che comportano la necessaria apertura di due distinte posizioni contributive.

Salute e Sicurezza sul lavoro – Brevi cenni

Con riferimento al D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro), il Ministero del Lavoro ha individuato le particolari modalità di applicazione alle attività delle cooperative sociali, di tipo A e di tipo B, in particolare per quanto riguarda le prestazioni svolte fuori della sede di lavoro e le prestazioni svolte da persone con disabilità. Tali modalità sono contenute nel decreto 13.04.2011 in vigore dal 7.01.2012 che individua le deroghe rispetto alle prescrizioni del Testo Unico della Sicurezza.

Innanzitutto, con riferimento alle particolari modalità di svolgimento delle attività lavorative ed all'applicazione generale del D. Lgs. n. 81/2008 (nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, responsabile dei lavoratori per la sicurezza, medico competente,

valutazione dei rischi per la salute dei lavoratori ed adozione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti), occorre considerare alcuni elementi specifici quali:

In caso di inserimento lavorativo di soggetti disabili, che potrebbero risultare particolarmente suscettibili a fattori accettabili per il lavoratore tipo, la valutazione dei rischi deve prevedere uno studio accurato di tutti gli aspetti della mansione lavorativa;

Nell'ambito della valutazione del luogo e della postazione di lavoro e conseguente possibile esposizione ai rischi, il medico competente, al fine di esprimere un giudizio di compatibilità delle condizioni psico-fisiche del lavoratore con quella specifica mansione, deve anche prevedere la possibilità di proporre al datore di lavoro, eventualmente, l'adozione di misure funzionali all'inserimento lavorativo;

Le condizioni logistiche, quali l'accessibilità al luogo di lavoro, ed i requisiti della postazione di lavoro, delle attrezzature da lavoro e gestione delle emergenze, devono essere adeguatamente esaminate.

In merito alle prescrizioni del D. Lgs. n. 81/2008, per le attività svolte fuori della sede di lavoro, le disposizioni del Testo Unico si applicano tenendo conto dei rischi normalmente presenti e sulla base dell'esperienza sia alle attività di gestione dei servizi socio sanitari ed educativi, sia alle attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. In tali casi, la tutela del lavoratore si realizza attraverso una valutazione standard dei rischi tipici, che si focalizza sull'analisi delle diverse tipologie di attività rispetto alle caratteristiche dei luoghi di esecuzione.

Se il lavoratore o il socio lavoratore svolge la propria prestazione nell'ambito organizzativo di un altro datore di lavoro, quest'ultimo, in base all'art. 26 del D. Lgs n. 81/2008 che prevede l'obbligo di informazione diretta da parte del datore di lavoro, è tenuto a fornirgli adeguate informazioni sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate.

Inoltre, le cooperative sociali hanno l'obbligo di formazione, informazione e addestramento nei confronti dei soci volontari e, se le attività svolte fuori della sede di lavoro sono svolte da soggetti con ridotta capacità lavorativa superiore al 79%, o da soggetti con minorazioni rientranti nelle tabelle ex D.P.R. 915/1978, o da lavoratori con handicap intellettuale e psichico, nei confronti di tali soggetti, in relazione alle attività loro richieste.

I Ristorni

Il **ristorno** è istituito previsto dal Codice Civile che definisce l'oggetto dello **scambio mutualistico** tra cooperativa e socio; in altre parole è il feedback, in termini monetari, del vantaggio mutualistico o, più precisamente, la remunerazione differita delle prestazioni sottese al rapporto mutualistico tra socio e cooperativa.

È attraverso il ristorno che le società cooperative perseguono lo **scopo mutualistico**, definito come il *“fornire beni o servizi od occasioni di lavoro ai membri dell'organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che incontrerebbero sul mercato”*.

A partire dal 1 Gennaio 2004, data di entrata in vigore della riforma del diritto societario, il Codice Civile all'art. 2521, comma 3, n. 8 dispone che già nell'**atto costitutivo** devono essere indicate: *“le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni”*. Più puntuale e chiara sarà l'indicazione nell'atto costitutivo delle modalità di ripartizione dei ristorni, meno discrezionalità sarà concessa agli amministratori in tale scelta gestionale, a tutto vantaggio della compagine sociale.

I tratti caratteristici del ristorno sono:

- a) **soltanto i soci** possono esserne beneficiari;
- b) **è proporzionale** agli scambi tra soci e cooperativa, e non al valore della quote sociali o delle azioni possedute, come avviene per i dividendi; tanto più il socio conferisce alla cooperativa, in termini di prodotto o in termini di lavoro, quanto più cospicuo sarà il feedback di vantaggio.
- c) la sua distribuzione è vincolata all'esistenza di un **avanzo di gestione**.

Il legislatore, pur non avendo dato una definizione precisa di ristorno, lo menziona esplicitamente nel Codice Civile, delineandone i contorni ed alcuni aspetti operativi attraverso i tre commi dell'**art 2545-Sexies**, che così recita:

Comma 1. *“L'atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.”*

In questo comma si appalesa il principio secondo cui i ristorni devono essere ragguagliati proporzionalmente all'esborso effettuato dai soci. Il ristorno, in questa disposizione, da evidenza di se quale strumento di valorizzazione del lavoro, piuttosto che del capitale.

La cooperativa, nel perseguimento dello scopo mutualistico, offre ai propri soci opportunità migliori di quelle presenti nel mercato, ma perché ciò accada è necessario che il socio diventi anche utente fruitore della cooperativa stessa. Se la cooperativa persegue scopi mutualistici e se il socio instaura rapporti di scambio con essa, allora, il socio medesimo otterrà un ritorno monetario dalle transazioni effettuate, potendo così soddisfare le proprie aspettative economiche.

Nell'ambito delle **cooperative sociali** si distinguono obiettivi di mutualità esterna (vantaggio per la collettività) e obiettivi di mutualità interna a vantaggio dei propri soci.

L'art.2511 del C.C., infatti, impone alle cooperative, anche sociali, di conseguire scopi mutualistici, nell'obiettivo di valorizzare al meglio il rapporto di scambio intrattenuto con i propri soci.

Le ipotesi più diffuse di ristorno nelle cooperative sociali composte da soci fruitori è rappresentato dalla riduzione del costo dei servizi prestati ai soci, mentre nelle cooperative sociali composte da soci lavoratori dall'integrazione delle retribuzioni.

Più generalmente occorre rendere noto che, in deroga a quanto stabilito dall'art. 2525 del Codice Civile, il ristorno può assumere anche forme diverse rispetto a quelle discusse sin qui. Infatti l'Assemblea può deliberare la corresponsione del ristorno sotto forma di **aumento proporzionale delle quote di partecipazione dei soci** oppure **con l'emissione di nuove azioni** infine mediante **l'emissione di nuovi strumenti finanziari** a favore dei soci.

Per quanto riguarda i tempi dello scambio mutualistico, essi non sono stabiliti *ex legem*, ad ogni modo, indipendentemente dai tempi di corresponsione, l'effetto dei meccanismi sopra citati è equivalente: il socio ottiene un vantaggio, quale che sia la forma scelta.

A proposito degli equilibri interni alle cooperative ed alle esigenze di sopravvivenza nel contesto di mercato in cui operano il **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti**, con un autorevole parere espresso contenuto nella circolare intitolata “Raccomandazione in tema di ristorni per le società cooperative” emanata nel mese di Giugno 2003 così si esprime:

“... l'attuazione dello scopo mutualistico non dipenda solamente dalla realizzazione del trattamento dei soci alle migliori condizioni economiche del mercato nel presente, bensì tale migliore trattamento deve protrarsi nel tempo il più possibile. Affinché ciò si possa realizzare

è necessario che gli amministratori progettino costantemente lo sviluppo dell'impresa, programmandone le fasi temporali e quantificando, esercizio dopo esercizio, le risorse necessarie per realizzarlo. In funzione di ciò, se la gestione corrente matura nuove risorse, queste dovranno essere destinate proporzionalmente, non solo a garantire il vantaggio mutualistico attuale, bensì anche il suo mantenimento nel futuro, attraverso l'accantonamento dei fondi di riserva necessari all'attuazione del progetto...".

Comma 2: *“Le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.”*

Questo comma dispone che vengano esposti in bilancio i risultati dell'attività mutualistica in maniera agevole e chiara. Ciò non significa che bisogna istituire contabilità separate, ma più semplicemente che bisogna scomporre le voci economiche o patrimoniali, ai sensi dell'art. 2423-ter, comma 3. Per esempio sarebbe quantomeno opportuno che la voce del conto economico A)1., denominata “ricavi delle vendite e delle prestazioni”, ferma restando la sua esposizione in bilancio con l'indicazione dell'importo complessivo, sia suddivisa in due sotto conti riportando in uno di essi i ricavi delle operazioni effettuate verso i soci e nell'altro i ricavi provenienti dall'attività verso terzi non soci.

Comma 3. *“L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525, ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari.”*

Questo comma regola la ripartizione dell'avanzo della gestione mutualistica, attribuendola alla competenza dell'assemblea. La stessa assemblea, ha quindi la facoltà (“... può...”) e non l'obbligo di deliberare la ripartizione dei ristorni.

Inoltre, a differenza dell'art. 3, comma 2, lett. b), della legge 3 aprile 2001, n. 142, la disposizione codicistica non richiede che la deliberazione avvenga in sede di approvazione del bilancio. Sicché, gli amministratori possono ben proporre all'assemblea il ristorno di una quota dei ricavi prima della presentazione del progetto di bilancio. Naturalmente, siffatta procedura sarà legittima solo se consentita dai criteri di ripartizione dei ristorni indicati nell'atto costitutivo.

Comunque sia, la proposta di ripartire ristorni deve essere sempre motivata dagli amministratori nella relazione al progetto di bilancio e su tale aspetto della gestione è chiamato ad esprimersi anche il collegio sindacale. L'iniziativa *de qua*, infatti, può essere annoverata tra i “criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico”, ai sensi dell'art. 2545 C.C.

Inoltre, i criteri alla base della quantificazione dei ristorni sono da illustrare nella nota integrativa.

Decisa la distribuzione, l'assemblea dovrà deliberare l'erogazione dei ristorni mediante:

- a) la corresponsione di somme di denaro;
- b) l'aumento di pari ammontare del capitale sociale; in questo caso, non si applicano i limiti di valore fissati nell'art. 2525 per ciascuna quota o azione e per la partecipazione complessiva alla cooperativa;
- c) l'emissione di strumenti finanziari, ove consentita dall'atto costitutivo.

Se il ristorno è imputato a capitale, l'atto costitutivo può prevedere, *ex art.* 2535, comma 3, che la frazione della quota o le azioni assegnate vengano liquidate o rimborsate, unitamente agli interessi legali, in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Il regime fiscale

L'Art. 12 del D.P.R. 601/73 sancisce la deducibilità dei **ristorni** per tutte le tipologie di cooperative. Quindi, è possibile la deduzione integrale (salvo i limiti previsti dall'art. 3 della L. 142/2001 per le cooperative di produzione e lavoro) delle somme riconducibili all'attività mutualistica corrisposte ai soci a titolo di ristorno per:

1. maggior compenso per i conferimenti effettuati (merci, servizi o lavoro);
2. restituzione di parte del prezzo (cooperative di consumo).

Le circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 53/E del 18.6.2002 e n. 35/E del 9.4.2008 hanno ribadito che i **ristorni** sono deducibili ai fini IRES nell'esercizio con riferimento al quale sono maturati gli elementi di reddito presi a base per il conteggio degli stessi.

Se i **ristorni** sono destinati ad aumento di capitale non concorrono nemmeno a formare la base imponibile IRAP (Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 37/E del 9.7.2003).

Nel caso, ad esempio, di maggiori costi:

1. nell'ipotesi in cui essi siano confluiti a Conto economico, rappresentano oneri deducibili per la sola parte attribuibile alla gestione mutualistica, generando quindi nel caso di indeducibilità una corrispondente variazione in aumento;
2. nell'ipotesi in cui non siano confluiti nel Conto economico, la quota di utile corrispondente costituisce variazione in diminuzione di pari importo se deducibile (essa non determina nulla se indeducibile).

Quanto al rapporto tra il regime di deducibilità dei **ristorni** e il regime di tassazione di una quota minima degli utili netti annuali di cui all'art. 1 co. 460 della L. 311/2004, la circ. Agenzia delle Entrate 9.4.2008 n. 35/E ha chiarito che:

1. se la società attribuisce l'avanzo ai soci senza transitare al Conto economico (con una variazione in diminuzione in dichiarazione) → l'esclusione dal reddito dei **ristorni** opera in via prioritaria rispetto alla tassazione "parziale" dell'utile (di fatto, l'utile tassato è assunto al netto dei **ristorni** deducibili);
2. in caso di imputazione diretta del ristorno a Conto economico, le percentuali di tassazione del 20% (o del 23% a partire dal 2012) o del 30% (o del 43% dal 2012 o anche del 55%, dal 2008 e del 68% dal 2012) si applicano all'utile netto già decurtato del ristorno.

Il legislatore fiscale ha sempre dedicato grande attenzione ai ristorni. Il motivo di tanto interesse ha una duplice motivazione matrice. Innanzitutto, le ragioni dell'Erario. Si vuole evitare che sotto le mentite spoglie dei ristorni vengano perseguite, in seno alle cooperative, occulte politiche di distribuzione degli utili, eludendo le limitazioni legali ed approfittando indebitamente delle apposite agevolazioni fiscali.

L'altra causa consiste in ciò che le prestazioni patrimoniali imposte sono strumento di politica economica. Distinguere cosa è ristorno da cosa non lo è costituisce un'operazione propedeutica alla corretta attuazione del programma enunciato nell'articolo 45 della Costituzione: promuovere e favorire "*la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata*".

Per quanto concerne la cooperativa erogante, i ristorni sono componenti negative redditi.

L'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, ammette la deducibilità dei ristorni per tutte le tipologie di cooperativa.

Qualora l'attività svolta dall'ente, per le sue peculiarità, renda difficile la documentazione analitica dei ristorni, è possibile determinare l'avanzo originato dalle transazioni con

i soci ricorrendo a parametri consoni al modello cooperativo di specie. Laddove lo scambio mutualistico sia misurabile attraverso i ricavi (es. cooperativa di consumo), la percentuale dell'avanzo totale ascrivibile alla gestione interna è data dall'incidenza dei ricavi delle operazioni poste in essere con i cooperatori sui ricavi complessivi della società. Ove, invece, detto scambio sia misurabile attraverso i costi (es., cooperativa di lavoro), la frazione dell'avanzo ristornabile è pari al rapporto tra i costi relativi ai rapporti instaurati con i soci ed i costi complessivi riferibili alle medesime voci del conto economico.

Per l'Agenzia delle entrate è indifferente che il ristorno venga imputato direttamente a conto economico ovvero venga considerato come variazione in diminuzione del reddito imponibile dopo la determinazione dell'utile, attesa la neutralità fiscale delle due metodologie. Dal canto della cooperativa, però, tali alternative di rilevazione non conducono ad un unico risultato.

Valga l'esempio offerto nella **circolare n. 53/E del 2002**:

ipotesi 1 – ristorno classificato come costo

ipotesi 2 – ristorno classificato come quota di utile

Ristorno imputato a costo (60% dell'utile lordo di 100) 60

Utile nettato dei ristorni 40

Riserva obbligatoria (20% di 40) 8

Contributo al Fondo mutualistico (3% di 40) 1,2

Base per la tassazione (40 – 8 – 1,2) 30,8

Utile al lordo dei ristorni 100

Riserva obbligatoria (20% di 100) 20

Contributo al Fondo mutualistico (3% di 100) 3

Ristorno quale quota di utile disponibile (60% di 77) 46,2

Base per la tassazione (100 – 20 – 3 – 46,2) 30,8

Le tabelle sopra riportate mostrano che nel secondo caso il ristorno è inferiore che nel primo;

la differenza è pari alla somma degli importi che confluiscono nella riserva obbligatoria e nei fondi mutualistici. Per tale ragione, il sistema da adottare dipende dalla politica che la cooperativa vuol seguire: se ha intenzione di premiare i soci attribuendo loro più elevati ristorni, imputerà tali somme a conto economico; se, per converso, la società ha bisogno di risorse, le converrà trattare i ristorni come impiego del risultato di periodo.

Quanto all'esercizio di competenza, la prassi ritiene che la cooperativa erogante debba dedurre i ristorni "*nell'esercizio con riferimento al quale sono maturati gli elementi di reddito presi a base di commisurazione dei ristorni*".

Tale interpretazione non pare aderente al dettato normativo. Invero, il principio di competenza, codificato nell'art. 75, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, richiede, oltre all'obiettiva determinabilità del *quantum* della componente, altresì l'esistenza certa della stessa. Talché, per individuare l'esercizio di competenza bisogna distinguere gli effetti dei fatti accaduti prima della chiusura dell'esercizio, sebbene conosciuti dopo, dagli effetti dei fatti intervenuti dopo la chiusura. Questi ultimi, giusta il Principio contabile n. 29 CNDC–CNR, non sono di competenza dell'esercizio chiuso.

Ciò posto, e atteso che il diritto al ristorno sorge quando la distribuzione viene deliberata dall'assemblea, benché tali somme siano quantificabili con sufficiente precisione alla data della chiusura dell'esercizio, sembrerebbe corretto far concorrere tali componenti alla forma-

zione del reddito relativo al periodo in cui è adottata la delibera. Fino a quell'istante difetta il requisito di certezza richiesto dall'art. 75, comma 1, del T.U.I.R..

Dal lato dei soci beneficiari, i ristorni costituiscono reddito se attinenti ad uno scambio effettuato nell'esercizio di impresa, arte o professione, ovvero se riferiti a prestazioni di lavoro subordinato. In ogni caso, essi sono soggetti a tassazione nel momento in cui vengono percepiti dal beneficiario. Segnatamente, le fattispecie imponibili sono:

a) ristorni attribuiti a socio di cooperativa di produzione e lavoro; tali somme, commisurate alle prestazioni eseguite dall'associato, formano reddito di lavoro dipendente ovvero di lavoro autonomo, a seconda del rapporto instaurato con l'ente;

b) ristorni in favore del socio imprenditore o lavoratore autonomo a fronte degli acquisti di beni o servizi dalla cooperativa; essi configurano sopravvenienze attive per le imprese e minori costi per l'esercente arte o professione. Non sono soggetti a prelievo i rimborsi a soci che non agiscono in dette vesti;

c) ristorni derivanti da una maggiore remunerazione dei capitali impiegati dal socio nella cooperativa; tali restituzioni costituiscono redditi di capitale, nella forma di (maggiorazione degli) interessi attivi. Non è imponibile, di contro, il ristorno relativo a interessi passivi, oneri e commissioni bancarie, che equivale ad una riduzione del costo dei servizi acquisiti dall'ente, salvo che il socio non sia imprenditore ovvero lavoratore autonomo, poiché per questi le retrocessioni rappresentano, rispettivamente, sopravvenienze attive e minori costi. In siffatto tessuto si innesta l'art. 6 del D.L. n. 63/2002, con cui si è inteso operare un *"progressivo adeguamento ai principi comunitari del regime tributario delle società cooperative"*. Il terzo comma dell'art. 6 prevede che: le somme erogate ai soci delle cooperative di produzione e lavoro in misura non superiore al trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi, contemplate all'art. 3, comma 2, lett. b), della legge n. 142/2001, e le somme di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 601/1973, e cioè quelle *"ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati"*, non concorrono a formare il reddito imponibile ed il valore della produzione netta dei soci se vengono destinate ad aumento del capitale sociale.

Tale disposizione è in vigore a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2001.

Il regime dell'art. 6 è applicabile anche alle operazioni di emissione di azioni di partecipazione cooperativa a fronte di ristorni destinati ai fondi per lo sviluppo o ammodernamento aziendale, istituiti ai sensi dall'art. 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, in quanto dette azioni sono rappresentative di conferimenti di capitale a tutti gli effetti.

L'Agenzia fiscale ha riconosciuto la *"dignità giuridica di aumento di capitale sociale al pari delle azioni di cooperazione"* all'emissione di azioni di sovvenzione effettuata a seguito dell'accantonamento dei ristorni ai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, a patto che lo statuto della società preveda la costituzione di detti fondi, e che tali somme confluiscono effettivamente negli stessi, di guisa che risultino vincolate *"per un congruo periodo di tempo"*.

La tassazione dei ristorni portati a capitale, prosegue l'art. 6 del D.L. n. 63/2002, ove imponibili al momento della loro attribuzione, è rimandata al periodo di imposta in cui viene rimborsata la quota di partecipazione da essi composta. Il decreto n. 63, dunque, non ha introdotto una fattispecie di esclusione; il prelievo sui ristorni capitalizzati è solo sospeso, e rinviato al tempo della corresponsione in denaro al socio.

Si badi che l'imposizione differita presuppone la redditualità dei ristorni. La restituzione dei ristorni imputati ad incremento del capitale è tassabile in capo all'associato ogni qual volta tali somme avrebbero scontato il prelievo se fossero state elargite immediatamente, senza transitare nella posta patrimoniale.

Il regime sospensivo *de quo*, come è scritto a chiare lettere nell'art. 6, comma 2, del D.L. n. 63/2002, vale ai soli fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Diverso è per ciò che concerne l'imposta sul valore aggiunto.

A norma dell'art. 1, comma 3, della legge n. 142/2001, il trattamento fiscale della controprestazione economica corrisposta dalla cooperativa al socio per le prestazioni lavorative effettuate consegue automaticamente al tipo di rapporto di lavoro prescelto. Se il socio instaura un rapporto di lavoro autonomo con l'ente, i relativi compensi assumono la configurazione di reddito di lavoro autonomo; nei sodalizi mutualistici tra imprenditori, le somme a questi corrisposte per i conferimenti eseguiti danno origine a reddito di impresa.

Parimenti, i ristorni assegnati ai soci lavoratori autonomi o imprenditori in dipendenza delle prestazioni o dei conferimenti effettuati partecipano la medesima natura dell'erogazione principale. Corollario di tale logica è che tali restituzioni sono soggette ad Iva nei modi ordinari, non essendo interessate dalla sospensione voluta dall'art. 6. Sia che venga corrisposto direttamente, sia che venga previamente destinato a capitale, il ristorno è comunque un corrispettivo pertinente ad un rapporto sinallagmatico tra socio soggetto passivo Iva e cooperativa.

Per la prassi, il momento rilevante ai fini Iva coincide con la delibera assembleare di approvazione del bilancio inciso dai ristorni. Tale impostazione, tuttavia, non sembra condivisibile. Invero, non deve dimenticarsi che, in virtù dell'art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di servizi si ritengono effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo, salvo che non venga precedentemente emessa fattura. Pertanto, per le retrocessioni relative a prestazioni, è alla percezione del ristorno ovvero alla fatturazione dello stesso che sono collegati gli adempimenti Iva, non già all'evento delibera.

Infine, in ordine ai trattamenti economici previsti dall'art. 3, comma 2, lett. b), della legge n. 142/2001, sono opportune le seguenti precisazioni:

1. essi non possono superare il trenta per cento della retribuzione complessiva aumentata delle integrazioni di cui all'art. 3, comma 2, lett. a), della legge n. 142, sempreché l'avanzo documentato della gestione mutualistica sia capiente per tale importo. Ipotizzando una situazione in cui sia stato conseguito un utile di 1.000, di cui 300 scaturente dall'attività mutualistica, e sostenuti costi per retribuzioni a soci per 600, la cooperativa potrà erogare ristorni in sospensione di imposta per 180 (30% di 600), in quanto tale importo è minore dell'utile mutualistico. Se, invece, tale surplus fosse ammontato a 150, allora la somma agevolabile sarebbe stata pari a 150, dacché, in ogni caso, nel regime sospensivo dell'art. 6 è attratta esclusivamente la parte del risultato d'esercizio che deriva dall'attività svolta nei confronti dei consociati;
2. nelle cooperative di produzione e lavoro, l'imputazione di tali ristorni a capitale può essere aumentata dell'IRAP calcolata sulla retribuzione dei soci lavoratori, che altrimenti sarebbe gravata sull'utile di periodo;
3. non costituiscono reddito di lavoro dipendente ai fini previdenziali, a tenore dell'art. 4, comma 2, della legge n. 142/2001.

Comunque sia, quando i ristorni imponibili previamente destinati a capitale vengono di-

istribuiti a soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, essi scontano una ritenuta a titolo di imposta, con l'aliquota del 10%, indipendentemente dal fatto che il percettore sia imprenditore o meno.

Il trattamento contabile

Il ristorno può essere considerato (e contabilizzato) come un costo ovvero definito in sede di approvazione del bilancio, alla stregua di impiego dell'avanzo di gestione. I due diversi metodi riflettono differenti scelte d'impresa. Con il primo si valorizza la mutualità interna, con il secondo la mutualità esterna. Se i ristorni sono trattati come costi, l'evidenziazione contabile dipende dal tipo di cooperativa. Nelle cooperative di consumatori possono essere computati a rettifica dei ricavi. Di tal guisa, non rimane traccia dei ristorni nel bilancio, e bisogna quantificarli nella nota integrativa attraverso la riconciliazione del volume di affari Iva con l'ammontare dei ricavi delle vendite esposto nel conto economico.

Nelle cooperative di produzione e lavoro, i ristorni possono essere iscritti direttamente tra i costi, rendendoli così espliciti in bilancio.

Qualora i ristorni vengano assegnati al posto degli utili ovvero in aggiunta a questi, occorre rilevare il sorgere del debito verso i soci alla data della delibera di approvazione del bilancio e, poi, estinguere tale posta sul conto della banca o della cassa. Ovviamente, se l'ente decide di imputare i ristorni a capitale ovvero ai fondi di cui agli artt. 4 e 5 della legge n. 59/92, la voce di avere dell'operazione di erogazione sarà rappresentata da questi ultimi.

Ma qualunque sia la tecnica di rilevazione contabile prescelta, è necessario sterilizzare le influenze dei ristorni sui parametri indice della condizione di prevalenza della mutualità, annoverati nell'art. 2513 del Codice civile.

Per fare un esempio, i ristorni imputati a rettifica dei ricavi di una cooperativa di consumo riducono il rapporto tra i ricavi delle vendite ai soci ed il totale dei ricavi delle vendite. In questo caso, se ciò è determinante per il soddisfacimento del criterio di prevalenza, o si conteggiano i ricavi al lordo dei ristorni (nella costruzione del coefficiente) o si portano a costo le retrocessioni di prezzo ai soci.

Stesso discorso vale nell'ipotesi in cui la cooperativa attribuisca ai soci il vantaggio mutualistico concedendo loro sconti, abbuoni o premi (in luogo dei ristorni), atteso che questi vanno a decurtare il valore della produzione della gestione mutualistica.

Diversamente opinando si avrebbe una situazione paradossale: al crescere dello sforzo della cooperativa per incrementare e premiare lo scambio mutualistico peggiora il parametro che misura la mutualità dell'ente.

CAPITOLO OTTAVO

VIGILANZA

L'**attività di vigilanza** sugli enti cooperativi è attribuita al Ministero dello Sviluppo Economico, che la esercita mediante revisioni ordinarie e ispezioni straordinarie.

Finalità: accertamento dei requisiti mutualistici, al fine del godimento delle agevolazioni fiscali, e del regolare funzionamento della cooperativa in conformità alla legge e allo statuto.

Le **ispezioni straordinarie** sono disposte dal Ministero dello Sviluppo Economico sulla base di accertamenti a campione, esigenze di approfondimento o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o opportunità.

La **revisione ordinaria** ha natura sia assistenziale che accertativa, in particolare mira a:

- fornire suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed il livello di democrazia interna;
- accertare la natura mutualistica dell'ente, verificando la partecipazione dei soci alla vita sociale, l'assenza di scopi di lucro e la legittimazione dell'ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura;
- accertare la consistenza dello stato patrimoniale;
- verificare l'eventuale esistenza del regolamento interno.

Periodicità: la revisione deve essere effettuata almeno una volta ogni 2 anni, il biennio ha inizio dagli anni dispari.

Sono soggette a revisione annuale:

- le cooperative sociali di cui alla L. 381/1991;
- le cooperative edilizie abitative e loro consorzi iscritte all'albo di cui all'art. 13 della L. 59/1992;
- le cooperative che posseggono partecipazioni di controllo in S.p.A. o S.r.l.;
- le cooperative con fatturato superiore ad € 22.523.684,82 (limite periodicamente aggiornato)
- le cooperative il cui patrimonio netto espone riserve indivisibili superiori ad € 4.000.000,00;
- le cooperative che raccolgono prestiti dai soci in misura superiore ad € 2.000.000,00.

Durata: la revisione deve concludersi entro 90 giorni dall'inizio della stessa.

Organi preposti alla vigilanza: la vigilanza è attribuita al Ministero dello Sviluppo Economico per gli enti non aderenti alle Associazioni nazionali di rappresentanza, mentre per gli enti aderenti la vigilanza spetta alle Associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo, riconosciute e vigilate dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Revisori: sono incaricati all'effettuazione delle revisioni cooperative solo i soggetti iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Possono essere iscritti nell'elenco i soggetti che conseguono l'abilitazione attraverso appositi corsi di formazione organizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico o dalle Associazioni Nazionali di Rappresentanza. I corsi della durata non inferiore alle 90 ore si concludono con un esame di idoneità. Sono ammessi ai corsi i soggetti in possesso almeno del diploma di scuola media superiore. Ai revisori si applicano le cause di incompatibilità di cui all'art. 2399 c.c.

Conclusione della revisione ordinaria: se la conclusione è positiva agli enti non associati è rilasciato un certificato di revisione dagli organi ministeriali competenti, ovvero per gli

enti aderenti alle Associazioni viene rilasciata un'attestazione di revisione dall'Associazione stessa. In caso di conclusione negativa della revisione all'ente cooperativo viene rilasciata una diffida a sanare le irregolarità riscontrate. Alla scadenza del termine indicato nella diffida il revisore verifica l'avvenuta regolarizzazione con apposito accertamento. Qualora riscontri, invece, il permanere delle anomalie rilevate, trasmette il verbale di revisione con la proposta di ulteriore provvedimento agli uffici competenti.

Estratto verbale di revisione: gli enti cooperativi sono tenuti ad affiggere presso la propria sede sociale, in luogo accessibile ai soci un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria ovvero consegnare tale estratto ai soci entro 60 giorni dalla firma del processo verbale stesso e l'avvenuta consegna deve risultare da apposito documento. Gli incaricati della vigilanza controllano il rispetto di tali disposizioni, riferendone nel processo verbale relativo alla revisione cooperativa o ispezione straordinaria successiva.

Nuova disciplina sanzionatoria per le società cooperative

Una nuova disciplina sanzionatoria, applicabile ad alcune violazioni cui possono incorrere le società cooperative, è contenuta nel decreto sviluppo (D.L. 22-6-2012 n.83 conv. in Legge n.134/2012). Le novità in particolare fanno riferimento alle infrazioni connesse all'attività di vigilanza. Nel caso di sottrazione da parte dell'ente cooperativo all'attività di vigilanza o irreperibilità al momento delle verifiche disposte nei loro confronti (in precedenza niente era previsto) e nell'ipotesi di mancata ottemperanza in tutto o in parte, senza giustificato motivo, entro il termine prescritto, alla diffida impartita in sede di vigilanza, il nuovo regime sanzionatorio prevede la sanzione amministrativa da € 50'000,00 ad € 500'000,00 per il periodo in corso alla data di riscontro del comportamento elusivo da parte dell'autorità di vigilanza e per ciascuno dei successivi periodo fino alla cessazione dell'irreperibilità; in precedenza la sanzione prevista era la sospensione semestrale di ogni attività, intesa come il divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali. Questa stessa nuova sanzione è prevista nel caso di violazione dell'obbligo di comunicazione annuale (nei confronti dell'Amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo nazionale delle cooperative) delle notizie di bilancio, anche al fine della dimostrazione del possesso del requisito della mutualità prevalente. Per la violazione connessa all'obbligo di comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente oltre alla nuova sanzione è previsto, così come in precedenza, la segnalazione all'Amministrazione Finanziaria.

APPENDICE

Codice Civile

Art. 2427 Contenuto della nota integrativa.

“ omississ 19-bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;

Art.2513. Criteri per la definizione della prevalenza.

Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri:

- a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, punto A1;
- b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9 computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico;
- c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B6.

Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.

Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti.

Art.2514 Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente.

Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le cooperative deliberano l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Art.2516 Rapporti con i soci.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

Art.2528 Procedura di ammissione e carattere aperto della società.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o delle azioni, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.

Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art.2545 Relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa.

Gli amministratori e i sindaci della società, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Art.2545-quater Riserve legali, statutarie e volontarie.

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

L'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2545-quinquies, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi del primo e secondo comma.

Art.2545-sexies Ristorni.

L'atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

Le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525, ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari.

Articoli 111-septies, 111-undecies e 223-terdecies, comma 1, disp. att. c.c.

Art. 111-septies. - Le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice, cooperative a mutualità prevalente. Le cooperative agricole che esercitano le attività di cui all'articolo 2135 del codice sono considerate cooperative a mutualità prevalente se soddisfano le condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2513 del codice.

Art. 111-undecies. - Il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce, con proprio decreto, regimi derogatori al requisito della prevalenza, così come definite dall'articolo 2513 del codice, in relazione alla struttura dell'impresa e del mercato in cui le cooperative operano, a specifiche disposizioni normative cui le cooperative devono uniformarsi e alla circostanza che la realizzazione del bene destinato allo scambio mutualistico richieda il decorso di un periodo di tempo superiore all'anno di esercizio.

Art. 223-terdecies. - Le banche di credito cooperativo che rispettino le norme delle leggi speciali sono considerate cooperative a mutualità prevalente

Oltre al codice civile, interviene sulla questione anche la Legge 31/01/1992, n. 59, in particolare con gli articoli 2, 7 e 11.

Art. 2 Relazione degli amministratori e dei sindaci

1. Nelle società cooperative e nei loro consorzi, la relazione degli amministratori di cui al comma dell'articolo 2428 del codice civile deve indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società.
2. Il collegio sindacale, nella relazione all'assemblea di cui al secondo comma dell'articolo 2429 del codice civile, deve specificamente riferire su quanto indicato al comma 1 del presente articolo.

Art. 7 Rivalutazione delle quote o delle azioni

1. Le società cooperative e i loro consorzi possono destinare una quota degli utili di esercizio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato. In tal caso possono essere superati i limiti massimi di cui all'articolo 3, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle azioni e alle quote dei soci sovventori.
3. La quota di utili destinata ad aumento del capitale sociale, nei limiti di cui al comma 1, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette; il rimborso del capitale é soggetto a imposta, ai sensi del settimo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, a carico dei soli soci nel periodo di imposta in cui il rimborso viene effettuato fino a concorrenza dell'ammontare imputato ad aumento delle quote o delle azioni.

Art. 11 Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

1. Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e quelle riconosciute in base a leggi emanate da regioni a statuto speciale possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza

- scopo di lucro da società per azioni o da associazioni.
2. L'oggetto sociale deve consistere esclusivamente nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica, all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno.
 3. Per realizzare i propri fini, i fondi di cui al comma 1 possono promuovere la costituzione di società cooperative o di loro consorzi, nonché assumere partecipazioni in società cooperative o in società da queste controllate. Possono altresì finanziare specifici programmi di sviluppo di società cooperative o di loro consorzi, organizzare o gestire corsi di formazione professionale del personale dirigente amministrativo o tecnico del settore della cooperazione, promuovere studi e ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse per il movimento cooperativo.
 4. Le società cooperative e i loro consorzi, aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, devono destinare alla costituzione e all'incremento di ciascun fondo costituito dalle associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali pari al 3 per cento. Per gli enti cooperativi disciplinati dal regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni, la quota del 3 per cento è calcolata sulla base degli utili al netto delle riserve obbligatorie.
 5. Deve inoltre essere devoluto ai fondi di cui al comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma, lettera c), dell'articolo 26 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
 6. Le società cooperative e i loro consorzi non aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, o aderenti ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, assolvono all'obbligo di cui al comma 4 mediante versamento della quota di utili secondo quanto previsto dall'articolo 20.
 7. Le società cooperative ed i loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale, che non aderiscono alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1 o che aderiscono ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, effettuano il versamento previsto al comma 4 nell'apposito fondo regionale, ove istituito o, in mancanza di tale fondo, secondo le modalità di cui al comma 6.
 8. Lo Stato e gli enti pubblici possono finanziare specifici progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi di cui al comma 1 o dalla pubblica amministrazione, rivolti al conseguimento delle finalità di cui al comma 2. I fondi possono essere altresì alimentati da contributi erogati da soggetti privati.
 9. I versamenti ai fondi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono esenti da imposte e sono deducibili, nel limite del 3 per cento, dalla base imponibile del soggetto che effettua l'erogazione.
 10. Le società cooperative e i loro consorzi che non ottemperano alle disposizioni del presente articolo decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai sensi della normativa vigente.

Da ultimo è utile ricordare anche la Legge 381/1991 per quanto riguarda le cooperative sociali ed in particolare gli articoli 4 e 5.

Art. 4 - (Persone svantaggiate)

1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero.
- 3-bis. Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un ulteriore periodo di sei mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione.

Art. 5 - (Convenzioni)

1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.

2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.
3. Le regioni rendono noti annualmente, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, i requisiti e le condizioni richiesti per la stipula delle convenzioni ai sensi del comma 1, nonché le liste regionali degli organismi che ne abbiano dimostrato il possesso alle competenti autorità regionali.
4. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo. La verifica della capacità di adempiere agli obblighi suddetti, da condursi in base alla presente legge, non può intervenire nel corso delle procedure di gara e comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto.

D. Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 – Provvedimenti per la cooperazione (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1948).

Capo I - Vigilanza e ispezioni.

Art. 1. La vigilanza che le leggi in vigore stabiliscono sulle società e sugli enti cooperativi e loro consorzi è attribuita al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, eccettuati i casi in cui norme speciali dispongano diversamente.

Art. 2. La vigilanza si esercita a mezzo di ispezioni ordinarie e straordinarie. Le ispezioni ordinarie debbono aver luogo almeno una volta ogni due anni. Esse sono eseguite nei termini e con le modalità che saranno stabilite dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale di cui all'art. 18. Le ispezioni straordinarie hanno luogo ogni volta che se ne presenti l'opportunità, con l'osservanza delle disposizioni stabilite per le ispezioni ordinarie. Le ispezioni predette non pregiudicano quelle di carattere tecnico che eventualmente possano essere disposte da altre Amministrazioni dello Stato competenti per materia.

(Esecuzione delle ispezioni)

Art. 3. Le ispezioni ordinarie sono eseguite di regola dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, debitamente riconosciute, a mezzo di revisori iscritti nell'elenco di cui all'art. 5 ovvero di esperti da esse designati previa intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Le ispezioni straordinarie sono disposte dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed eseguite da funzionari del Ministero o da altri funzionari espressamente delegati dallo stesso Ministero. Sulle ispezioni disposte e sull'esito delle medesime dovrà essere riferito alla riunione immediatamente successiva della Commissione centrale per le cooperative. Spetta agli

stessi funzionari eseguire altresì le ispezioni ordinarie a quelle cooperative che non aderiscono ad alcuna delle predette associazioni nazionali.

(Competenza delle associazioni nazionali)

Art. 4. Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo sono competenti ad esercitare la vigilanza sugli enti cooperativi ad esse associati. Le funzioni di vigilanza di cui al presente decreto non possono essere esercitate che dalle associazioni nazionali debitamente riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(Riconoscimento delle associazioni nazionali)

Art. 5. Il riconoscimento di cui all'articolo precedente viene concesso con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed è produttivo anche degli effetti giuridici di cui all'art. 12 del codice civile. Per ottenere il riconoscimento le associazioni nazionali debbono presentare apposita istanza al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, corredata da una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, dall'eventuale regolamento interno, dalle dichiarazioni di adesione di non meno di mille enti cooperativi associati con la indicazione per cadauno del numero dei soci e da un documento da cui risulti il nome, cognome e qualifica degli amministratori, sindaci e direttori in carica e delle altre persone specialmente autorizzate a trattare per conto dell'associazione richiedente. Le associazioni richiedenti debbono comprovare la loro efficienza centrale e periferica e presentare un elenco di revisori formato secondo le prescrizioni che saranno emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale cui compete altresì la facoltà di richiedere qualsiasi altra documentazione atta a fornire la dimostrazione della idoneità delle associazioni ad assolvere le funzioni di vigilanza sulle cooperative associate.

(Vigilanza sulle associazioni)

Art. 6. Le associazioni nazionali come sopra riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per quanto si attiene alla osservanza delle disposizioni del presente decreto. Ove si tratti di associazioni nazionali che limitano la loro azione a cooperative di categoria, la vigilanza su di esse è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con i Ministeri competenti per materia. Se una associazione nazionale non risulti in grado di assolvere efficacemente le proprie funzioni, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può provvedere alla revoca del decreto di riconoscimento, sentita la Commissione centrale delle cooperative o in caso di urgenza il suo Comitato.

(Oggetto delle ispezioni ordinarie)

Art. 9. Le ispezioni ordinarie hanno lo scopo di accertare principalmente:

- l'esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari, statutarie e mutualistiche;
- la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali per le agevolazioni tributarie o di altra natura di cui fruisce l'ente;
- il regolare funzionamento contabile e amministrativo dell'ente;
- l'esatta impostazione tecnica e il regolare svolgimento delle attività specifiche promosse o assunte dall'ente;
- la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività e delle passività.

L'ispettore è tenuto anche a dare suggerimenti e consigli agli amministratori e agli impiegati per il retto ed efficace funzionamento dell'ente e soccorrerli della propria assistenza.

Capo II - Registri prefettizi e schedario generale

(Riordinamento del registro prefettizio)

Art. 13. Nel registro prefettizio delle cooperative di cui all'art. 14 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, oltre alle cooperative ammissibili ai pubblici appalti, devono essere iscritte tutte le altre cooperative legalmente costituite qualunque sia il loro oggetto. Il registro è tenuto distintamente per sezioni a seconda della diversa natura ed attività degli enti, e cioè:

- Sezione cooperazione di consumo;
- Sezione cooperazione di produzione e lavoro;
- Sezione cooperazione agricola;
- Sezione cooperazione edilizia;
- Sezione cooperazione di trasporto;
- Sezione cooperazione della pesca;
- Sezione cooperazione mista.

(Procedura per l'iscrizione)

Art. 14. Per ottenere l'iscrizione nel registro prefettizio gli enti cooperativi contemplati nel presente decreto devono farne domanda al prefetto della Provincia dove hanno sede, indicando la sede sociale e l'indirizzo.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- copia dell'atto costitutivo e delle deliberazioni recanti ad esso modificazioni fino al giorno della domanda, unitamente ai documenti comprovanti che sono state adempiute le formalità prescritte dagli artt. 2519 e 2537 del codice civile;
- uno specchio nominativo dei soci, con l'indicazione per ciascuno di essi del nome, cognome, domicilio ed attività professionale: ma se il numero dei soci è superiore a cento, invece del suddetto specchio, dovrà essere presentato un documento indicante il numero dei soci distinti per categoria con l'attestato del presidente del Consiglio d'amministrazione o di chi lo sostituisce e di uno dei sindaci che tutti i soci hanno i requisiti prescritti dall'atto costitutivo;
- l'elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci e dei direttori in carica, indicando quale degli amministratori ha la rappresentanza dell'ente e le altre persone che in forza di mandato generale hanno la firma sociale;
- copia dei regolamenti interni per l'applicazione dell'atto costitutivo, ove esistano.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere presentati in due copie, una delle quali, a cura della Prefettura, deve essere rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione. Tali documenti devono essere sottoscritti dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce e da uno dei sindaci. Il Prefetto, accertato che per gli atti indicati al n. 1) sono stati adempiute le formalità prescritte dagli artt. 2519 e 2537 del codice civile e che il numero ed i requisiti dei soci corrispondono a quelli prescritti dalla legge o dall'atto costitutivo, sentita la Commissione provinciale, ordina, con proprio decreto, la iscrizione degli enti stessi nel registro prefettizio.

(Istituzione dello schedario generale della cooperazione)

Art. 15. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito lo schedario generale della cooperazione. In tale schedario sono iscritti:

- tutti gli enti iscritti nei registri prefettizi, nonché quelli risultanti dall'elenco di cui all'ul-

timo comma dell'art. 1;

- i consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422.

Lo schedario è tenuto distintamente per sezioni, come il registro prefettizio, e deve contenere le medesime indicazioni, esso inoltre è diviso per province. Lo schedario è ostensibile a chiunque ne faccia richiesta.

(Effetti della mancata iscrizione nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione)

Art. 16. La mancanza d'iscrizione nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione esclude gli enti contemplati nel presente decreto da ogni agevolazione tributaria o di qualsiasi altra natura disposta da questo decreto o da altre leggi.

Capo IV - Disposizioni generali e varie

(Numero minimo dei soci delle cooperative)

Art. 22. Per procedere alla legale costituzione di una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove. Ove, successivamente alla costituzione, tale numero diminuisca, esso deve essere reintegrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società deve essere posta in liquidazione. In difetto, trascorso tale termine, l'autorità di vigilanza dispone lo scioglimento d'ufficio della società. Sono fatte salve le disposizioni del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni. Non possono essere iscritte nei registri prefettizi le cooperative di consumo le quali, al momento della domanda, abbiano un numero di soci inferiore a 50, né quelle di produzione e lavoro, ammissibili ai pubblici appalti, con meno di 25 soci.

Tuttavia il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il comitato centrale per le cooperative, in considerazione di particolari situazioni ambientali o della peculiare natura dei lavori e dei servizi che formano oggetto dell'attività sociale, può autorizzare la iscrizione di cooperative di produzione e lavoro, ammissibili a pubblici appalti, con numero di soci inferiore a 25 ma non a 9. Analogamente l'autorizzazione di cui sopra può essere concessa a cooperative di consumo, con numero di soci inferiore a 50, le quali forniscano esclusivamente ai propri soci particolari servizi, in considerazione della peculiare natura dei servizi stessi.

Salve le disposizioni dei commi quarto e quinto, se il numero dei soci, successivamente alla iscrizione nel registro prefettizio, scenda al di sotto dei limiti indicati nel terzo comma e non è reintegrato nel termine di un anno, la cooperativa è cancellata dal registro stesso.

(Requisiti dei soci delle cooperative)

Art. 23. I soci delle cooperative di lavoro devono essere lavoratori ed esercitare l'arte o il mestiere corrispondenti alla specialità delle cooperative di cui fanno parte o affini. Non possono essere soci di tali cooperative coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa. E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente, ma non superiore al 12 per cento di quello complessivo dei soci. Nelle cooperative di consumo non possono essere ammessi, come soci, intermediari e persone che conducano in proprio esercizi commerciali della stessa natura della cooperativa. Nelle cooperative agricole per affittanze collettive o per conduzione di terreno in concessione ai sensi del

decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, non possono essere ammesse come soci le persone che esercitano attività diversa dalla coltivazione della terra. I proprietari, gli affittuari e i mezzadri possono essere soci di tali cooperative solo quando coltivino direttamente la terra e la superficie da essi direttamente coltivata sia insufficiente ad assorbire tutta la mano d'opera del nucleo familiare. Limitatamente all'esercizio di mansioni amministrative e tecniche nell'interesse sociale, per il quale sia necessario il possesso della qualità di socio, è consentita l'ammissione a soci di persone che non siano lavoratori manuali della terra in numero non superiore all'8 per cento di quello complessivo dei soci.

(Requisiti mutualistici)

Art. 26. Agli effetti tributari si presume la sussistenza dei requisiti mutualistici quando negli statuti delle cooperative siano contenute le seguenti clausole:

- divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato;
- divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale;
- devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati - a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico. In caso di controversia decide il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d'intesa con quelli per le finanze e per il tesoro, udita la Commissione centrale per le cooperative.

(Diffusione dei principi cooperativi)

Art. 29-bis. Oltre alle funzioni di vigilanza previste dalle norme vigenti spetta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale assumere iniziative intese a favorire:

- lo sviluppo della cooperazione;
- la diffusione dei principi cooperativi anche attraverso corsi per operatori;
- la qualificazione professionale dei dirigenti di cooperative.

Le funzioni di cui ai punti a) e c) saranno attuate per il tramite delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo debitamente riconosciute; le iniziative di cui al punto b) saranno attuate con la collaborazione delle predette associazioni.

BOZZA DI STATUTO
di Cooperativa Sociale (congiuntamente) di tipo “A” e “B”.

(Costituzione – Denominazione – Norme di Riferimento - Mutualità Prevalente)

ARTICOLO 1)

E' costituita una cooperativa sociale che agirà sotto la denominazione: “SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE _____”.

Ai sensi del disposto del secondo comma dell'art. 2519 C.C., la società adotta, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

La società è una cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2512 e seguenti del C.C., di concerto con quanto disposto dall'art. 111-septies delle norme attuative del C.C., e dell'ulteriore normativa vigente in materia di cooperative e di cooperative sociali in particolare.

(Sede e Durata)

ARTICOLO 2)

La società ha sede legale in _____, via _____.

L'organo amministrativo della cooperativa potrà istituire uffici amministrativi, filiali, succursali e/o unità locali, non aventi carattere di sede secondaria, purché nell'ambito dello stesso comune, ovvero potrà trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso comune; viceversa, compete ai soci la decisione del trasferimento della sede in comune diverso e la istituzione, modificazione e soppressione di sedi secondarie.

ARTICOLO 3)

La società ha durata sino al 31/12/2048. E' compito dell'assemblea straordinaria stabilirne un'eventuale proroga come anticiparne lo scioglimento.

(Scopi ed Oggetto)

ARTICOLO 4)

La società persegue esclusivamente scopi mutualistici tesi al perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini e ciò in conformità a quanto disposto dall'art. 1), lettere a) e b), della Legge n. 381 del 08/11/1991 unitamente a quanto indicato nella Circolare del Ministero del Lavoro n. 116 del 08/11/1996. Per il raggiungimento di tali scopi mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro; le prestazioni dei soci operatori in favore della società, nel rigoroso rispetto delle leggi vigenti e secondo quanto eventualmente stabilito da apposito regolamento interno, potranno avvenire nella forma del lavoro subordinato oppure in forma di lavoro autonomo, lavoro a progetto, collaborazione non occasionale o in qualsiasi altra forma prevista dalle normative vigenti.

ARTICOLO 5)

L'attività svolta dalla società, per il perseguimento degli scopi mutualistici, ha per oggetto: la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi [art. 1), lettera a) della L. 381/91] come anche l'eventuale svolgimento di attività di servizi diversi dai precedenti quando finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati [art. 1), lettera b) della L. 381/91].

Più precisamente, le attività di servizi di cui alla lett. b), art. 1), della L. 381/91 potranno essere poste in essere allo scopo di integrare funzionalmente ed in maniera coordinata i servizi socio-sanitari ed educativi di cui alla lett. a), art. 1), della L.381/91 e ciò al fine di un migliore perseguimento di questi ultimi (che rimangono di interesse preminente) e purché

il sistema contabile-amministrativo della cooperativa permetta la netta distinzione dei due diversi tipi di attività esercitabili e nell'ulteriore rispetto di quanto precisato nel proseguito di tale articolo.

Quindi, con riferimento ai servizi di cui alla lett. a), art.1), della L.381/91, per il perseguimento degli scopi sociali la cooperativa potrà effettuare lo svolgimento delle seguenti attività:

di servizi di riabilitazione; di gestione di centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione; di orientamento psicopedagogico; di orientamento scolastico; di sostegno psicologico e pedagogico alle famiglie ed alle scuole; di servizi, anche di natura sanitaria, di assistenza, sostegno e riabilitazione a carattere domiciliare effettuati tanto presso le famiglie tanto presso la scuola od altre strutture di accoglienza; di gestione di ludoteche e centri educativi di aggregazione sociale; di gestione di strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non anche con finalità turistico-terapeutiche e/o del benessere fisico o mentale della persona, nonché analoghe attività rivolte ai minori, ai giovani portatori di handicap ed ai possibili utenti in posizione di "svantaggio" fisico e/o psicologico; di attività di valorizzazione dei beni ambientali e culturali; di svolgimento di servizi di carattere formativo e culturale anche finalizzati alla prevenzione degli stati di disagio e delle devianze minorili; di gestione di asili nido; di servizi di baby parking; di servizi tipo informagiovani ed informacittadino; di gestione di centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale; di attività di sostegno del turismo sociale come anche di gestione di strutture turistico ricettive finalizzate alla fruizione turistica delle persone in età anziana, dei portatori di handicap ed in genere di tutti i soggetti in posizione di "svantaggio" fisico e/o psicologico; di sostegno e/o assistenza ai malati di mente; di sostegno ai portatori di handicap; di gestione di case protette, comunità alloggio, case famiglia ai sensi delle L.R. (R.A.S.) 4/88 come anche i servizi inerenti l'assistenza, in comunità, dei tossicodipendenti; di servizio di consulenze familiari; di formazione educativa rivolta a tutte le fasce di età ossia ai minori, preadolescenti, adolescenti, giovani, adulti ed anziani; di consulenza psicopedagogica; di promozione di attività di carattere educativo, formativo e culturale, di sostegno alla famiglia, alla scuola ed a tutti gli altri Enti che svolgono attività finalizzata alla cura dello sviluppo della persona; di sviluppo armonico dell'individuo e ciò anche nei casi in cui risulti particolarmente necessario ed urgente svolgere funzioni di aiuto alla famiglia e di integrazione alla sua funzione educativa anche in quei casi in cui si richiedono interventi volti a rimuovere stati di disagio, di emarginazione, di difficoltà di integrazione sociale dei minori; di prevenzione laddove siano individuati fattori a rischio di emarginazione e disadattamento.

Altresì, con riferimento ai servizi di cui alla lett. b), art.1), della L.381/91 e nei limiti ed alle condizioni indicate nel secondo comma del presente articolo, per il perseguimento degli scopi sociali la cooperativa potrà svolgere attività che siano funzionali all'erogazione dei servizi socio-sanitari ed educativi di qui sopra, tassativamente, nessuno escluso; tali attività potranno essere gestite se finalizzate all'inserimento di persone socialmente svantaggiate come indicate nell'art. 4 della L.381/91 e purché, a giudizio dell'organo amministrativo, tali persone svantaggiate abbiano comunque una sufficiente attitudine al lavoro e che la presenza di "altri" soci sia tale da garantire il regolare svolgimento dell'attività.

In maniera strumentale al conseguimento del suddetto oggetto sociale, la Società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, purché non nei confronti del pubblico e

finanziarie, compreso il rilascio di fidejussioni, avvalli e garanzie di ogni genere, anche reali, nonché qualsiasi altra operazione che sia ritenuta necessaria od anche soltanto opportuna o utile per il conseguimento, anche indiretto, dello scopo sociale. La Società potrà istituire, sedi secondarie, sia in Italia, nonché affidare a terzi appalti, subappalti o prestazioni di opere, anche intellettuali. Altresì, la società potrà assumere appalti da Enti Pubblici e/o privati, come anche stipulare accordi e convezioni con Regioni, Province, Comuni e con ogni altro organismo pubblico o privato anche nazionale e/o europeo purché nel rispetto delle norme di legge in materia ed al fine di meglio perseguire, anche indirettamente, lo scopo e l'oggetto sociale. Potrà, inoltre, assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre società od altri enti economici e non, comprese le associazioni anche non riconosciute, sempre che ciò sia ritenuto strumentale per il perseguimento dello scopo sociale. Potrà, inoltre, fare adesione e partecipare ad Enti ed Organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito; nonché favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed Enti idonei. Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale la cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. All'occorrenza, la Società potrà avvalersi delle leggi agevolative e creditizie del settore e, comunque, di tutte le provvidenze internazionali, nazionali e regionali utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche ricorrendo a prestiti a breve, medio e lungo termine e concedendo per lo scopo, ove richieste, anche garanzie ipotecarie sui beni della Società; la società cooperativa potrà, dunque, per realizzare il proprio oggetto sociale, richiedere e ricevere finanziamenti, anche agevolati, contributi in conto capitale ed ogni altra tipologia di incentivo di natura monetaria e/o reale.

(Soci e Personale)

ARTICOLO 6)

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore a tre; se successivamente alla costituzione il numero dei soci dovesse divenire inferiore, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2522 del C.C..

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è tassativamente ed esclusivamente limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

ARTICOLO 7)

Possono diventare soci tutti coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli societari, siano nelle condizioni di concorrere direttamente, per capacità effettiva di lavoro, attitudine e/o specializzazione professionale, nel miglior modo possibile, alla realizzazione degli scopi sociali, esplicando attività lavorativa e/o partecipando attivamente alla gestione mutualistica della società.

Possono essere ammessi alla società, con valutazione dell'organo amministrativo, anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Non possono far parte della cooperativa coloro che esercitano o hanno interessenze in imprese e/o professioni identiche od affini e in concorrenza con essa, salvo quanto disposto dal successivo articolo 10). Altresì non possono far parte della cooperativa coloro che per

fondati e gravi motivi, anche di ordine morale o patrimoniale, possano nuocere all'immagine ed al decoro della società e della compagine societaria tutta e ciò purché compatibilmente con l'eventuale finalità di inserimento lavorativo di persone svantaggiate da valutarsi, caso per caso, a cura dell'organo amministrativo.

ARTICOLO 8)

Nella cooperativa potranno essere presenti le seguenti categorie di soci:

- a) soci cooperatori, che prestano la loro attività ricevendone un compenso di qualsiasi natura ed entità;
 - b) soci volontari, in numero non superiore alla metà del numero complessivo dei soci, che prestano la loro attività esclusivamente per fini di solidarietà e gratuitamente;
- le suddette qualifiche dovranno essere riportate distintamente sul Libro dei Soci tenuto dalla società a norma di legge.

ARTICOLO 9)

Fermo restando il principio della prevalenza secondo quanto indicato nel precedente articolo 1), in aggiunta all'apporto lavorativo dei soci, la cooperativa potrà avvalersi dell'opera di personale esterno con cui potrà instaurarsi un rapporto di lavoro dipendente, professionale, di collaborazione in genere o quant'altro lecitamente previsto.

ARTICOLO 10)

Salvo assenso formalizzato per iscritto dall'organo amministrativo, è fatto divieto ai soci di far parte, come di svolgere attività lavorativa a favore, di altre cooperative, società od altri terzi che perseguano attività affini o comunque concorrenti con la cooperativa. A tal fine dovrà pervenire all'organo amministrativo apposita richiesta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o anche telegramma, al quale lo stesso darà risposta, con medesimo mezzo, entro sessanta giorni dal ricevimento.

In ogni caso, l'organo amministrativo può consentire il distacco temporaneo di soci lavoratori presso società controllate e/o collegate.

ARTICOLO 11)

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società ed i suoi organi è quello risultante dal Libro dei Soci; i soci sono tenuti a comunicare tempestivamente, all'organo amministrativo, ogni variazione dei dati comunicati alla società in occasione del loro ingresso o della costituzione della stessa e risultanti da apposite annotazioni sul Libro dei Soci.

(Ammissione)

ARTICOLO 12)

Chi desidera far parte della compagine societaria deve presentare domanda all'organo amministrativo specificando:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;
- b) l'attività esercitata anche in relazione ai requisiti richiesti dal presente statuto;
- c) l'ammontare della quota che si intende sottoscrivere;
- d) il motivo della richiesta e la categoria dei soci a cui si chiede di essere iscritto;
- e) quant'altro l'organo amministrativo riterrà necessario conoscere ai fini dell'ammissione;
- f) l'impegno a versare la quota sottoscritta entro il termine che sarà comunicato dall'organo amministrativo oltre l'eventuale sovrapprezzo, da determinarsi da parte dell'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dello stesso organo amministrativo;

- g) la dichiarazione di accettare espressamente e di volersi scrupolosamente attenere al presente statuto ed alle deliberazioni e/o regolamenti legalmente adottati dagli organi sociali;
- h) L'impegno ad effettuare le prestazioni ritenute necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali, nonché ad assumere un comportamento irreprensibile in seno alla società;
- i) L'impegno a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto dal presente Statuto e/o dai regolamenti aziendali in essere.

ARTICOLO 13)

Le richieste di ammissione saranno valutate dall'organo di amministrazione che in particolare dovrà determinare, in capo a coloro che desiderano far parte della società, l'esistenza dei requisiti come anche l'inesistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge e dal presente statuto; a tal scopo, ai sensi di quanto stabilito al punto e) del precedente articolo statutario, potranno essere richieste ulteriori informazioni.

In ogni caso, l'organo amministrativo dovrà valutare che l'eventuale ammissione di nuovi soci cooperatori sia coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci già facenti parte della compagine societaria e compatibile con le strategie imprenditoriali della cooperativa medesima. Sull'accoglimento della domanda, sarà cura dell'organo amministrativo darne notizia all'interessato comunicando le modalità ed i termini entro il quale effettuare i versamenti di cui alla lettera f) del precedente articolo; se i versamenti di cui prima non sono effettuati con il rispetto delle modalità e dei termini prescritti, la delibera di ammissione deve intendersi inefficace a tutti gli effetti. Sarà cura dell'organo amministrativo annotare l'eventuale ingresso di nuovi soci sull'apposito Libro dei Soci tenuto a norma di legge. In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo dovrà entro sessanta giorni motivare la relativa deliberazione e comunicarla agli interessati, i quali potranno nel termine di sessanta giorni dal ricevimento chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea sociale, il tutto secondo quanto disciplinato dall'art. 2528 C.C. al quale si fa espresso rinvio per quanto non diversamente specificato.

(Recesso - Esclusione - Morte)

ARTICOLO 14)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, causa di morte.

ARTICOLO 15)

Oltre che nei casi previsti per legge, può recedere il socio che:

- a) abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione;
- b) non è più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) ne faccia richiesta ed ottenga il consenso a giudizio insindacabile dell'organo di amministrazione.

La domanda di recesso deve essere presentata mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'organo di amministrazione. Sarà cura di quest'ultimo, entro sessanta giorni dalla comunicazione, constatare se ricorrano i motivi che legittimino il recesso e, quindi, accoglierlo o rigettarlo ed in quest'ultimo caso il socio potrà fare opposizione così come previsto dall'art. 2532 del C.C. a cui si rinvia. Il recesso deve risultare da apposita annotazione nel Libro dei Soci e diventa operativo, in deroga all'ultimo comma dell'art. 2532 C.C., sia con riferimento al rapporto sociale che ai rapporti mutualistici sottostanti, come l'ulteriore

rapporto di lavoro instaurato, con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ARTICOLO 16)

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

- a) che si trovi in uno dei casi di esclusione previsti dalla legge;
- b) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e/o delle deliberazioni e dei regolamenti legalmente adottati dagli organi sociali, con inadempienze che non consentono la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nelle ipotesi di cui al successivo punto g);
- c) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza agli interessi sociali;
- e) che commetta atti valutabili quale notevole inadempimento così come definito dall'art. 1453 e seguenti del Codice Civile;
- f) quando mantiene un comportamento contrastante con gli interessi della società, in guisa da poterla danneggiare moralmente o materialmente, oppure quando fomenta dissidi o disordini fra i soci;
- g) che, senza giustificato motivo, non adempia agli obblighi assunti, a qualunque titolo, verso la società.
- h) che è dichiarato interdetto o inabilitato;
- i) che viene a trovarsi in una situazione di incompatibilità relativamente a quanto previsto dal precedente art. 7);
- j) che è in possesso dei requisiti di legge per aver diritto al trattamento di pensione di vecchiaia, fatta salva diversa e motivata deroga da parte dell'organo amministrativo;
- k) quando non è più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi societari anche per sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa cooperativa.

Spetta all'organo amministrativo deliberare l'esclusione del socio, nel rispetto più assoluto delle presenti disposizioni e solo dopo avergli notificato per iscritto i motivi dell'esclusione, che diverrà effettiva dal momento dell'annotazione sul libro dei Soci. All'occorrenza, a discrezione dell'organo amministrativo, potrà essere concesso al socio un termine, non superiore ai quindici giorni, entro il quale dovrà presentare delle deduzioni in merito; decorso tale termine infruttuosamente o se tale deduzioni, pur pervenute nei termini, risultano essere insoddisfacenti, l'esclusione diverrà operativa con apposita annotazione della stessa sul Libro dei Soci. L'Organo Amministrativo, nel valutare le suddette ipotesi di esclusione, dovrà considerare anche l'eventualità di potenziale inserimento lavorativo di persone svantaggiate e ciò, a suo insindacabile giudizio, purché non in contrasto con gli interessi della società.

ARTICOLO 17)

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione del socio cooperatore determina automaticamente, con la stessa decorrenza, la cessazione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, senza obbligo di ulteriori formalità.

ARTICOLO 18)

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione devono essere comunicate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o telegramma ai soci interessati.

ARTICOLO 19)

I soci receduti o esclusi hanno diritto soltanto al rimborso delle quote di capitale ad essi

imputabili e come risultanti dalla contabilità sociale. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio d'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio diviene operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente aumentato per rivalutazione gratuita e/o per ristorno, il tutto eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale; inoltre, si esclude il diritto al rimborso del sovrapprezzo quote eventualmente versato in occasione dell'ingresso in società. Il pagamento del rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa sino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del predetto bilancio.

ARTICOLO 20)

Nel caso di morte di un socio, il rapporto societario continuerà con i suoi eredi, sempre che questi abbiano i requisiti per l'ammissione e la relativa domanda, da presentarsi a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla morte del socio, sia accolta dall'organo amministrativo. Nella domanda di cui sopra gli eredi dovranno altresì indicare chi, tra loro, assumerà la qualità di socio. In caso di mancata presentazione o di diniego della domanda gli eredi del socio deceduto hanno diritto soltanto al rimborso delle quote di capitale da egli effettivamente versate, nella misura e con le modalità previste dal precedente articolo.

In mancanza di eredi le quote non rimborsate saranno devolute alla riserva ordinaria.

ARTICOLO 21)

I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi o legatari del socio deceduto, dovranno chiedere il rimborso di quanto loro spettante entro e non oltre un anno dalla scadenza dei sei mesi indicati nei precedenti artt. 19) e 20).

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine di cui sopra saranno devolute alla riserva ordinaria.

ARTICOLO 22)

In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un anno, dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti, verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati e verso i terzi, nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo, si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e nello stesso termine sono responsabili gli eredi del socio defunto.

(Trattamenti Economici dei Soci Cooperatori)

ARTICOLO 23)

Il trattamento economico corrisposto ai soci cooperatori durante l'esercizio sociale, deve avere come base di riferimento quanto previsto dai contratti o accordi collettivi vigenti per le categorie dei lavoratori dipendenti similari ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato e in assenza di contratti o accordi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo, ciò fatto salvo quanto segue.

Infatti, deve comunque essere fatta salva la natura associativa del rapporto tra socio e società cooperativa e, quindi, della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore quale "lavoratore associato", per la quale il lavoro del socio rappresenta la prestazione che permette il raggiungimento dei fini istituzionali della cooperativa stessa.

Quindi, fermi restando i limiti di legge riferibili alla contribuzione assistenziale e previdenziale come anche all'assicurazione obbligatoria per infortuni, l'individuazione, anno per anno, delle risorse finanziarie necessarie ed a disposizione è da intendersi elemento condizionante l'erogazione del trattamento economico di cui al presente articolo che potrà, dunque, anche divergere da quello previsto per i contratti collettivi di cui sopra in relazione alle effettive disponibilità finanziarie della cooperativa.

Allo scopo, per meglio specificare quanto sopra, la disciplina della prestazione di lavoro dei soci cooperatori stessi e la loro relativa retribuzione potranno essere regolate da apposito regolamento aziendale, redatto dall'organo amministrativo ed approvato dai soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria..

ARTICOLO 24)

Il regolamento di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della società.

Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio cooperatore, assente dal lavoro per infermità per periodi continuativi o parziali, viene sospeso a tempo indeterminato dal lavoro.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui ai commi precedenti, il socio cooperatore ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto all'ammissione di nuovi soci cooperatori con pari attitudini professionali e/o rispetto ad altri soci cooperatori con minore anzianità di appartenenza alla società; salvo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazioni di aziende od altre attività analoghe.

(Patrimonio Sociale - Quote)

ARTICOLO 25)

Il patrimonio della società è costituito:

- a) Dal capitale sociale, che è variabile ai sensi di legge, formato da un numero illimitato di quote ciascuna dal valore nominale non inferiore ne superiore ai limiti minimi e massimi stabiliti dalle leggi vigenti;
- b) dalla riserva legale, formata dalla quota di avanzi di gestione accantonata ai sensi di legge e di statuto e con le quote sociali eventualmente non rimborsate, ai sensi di legge e di statuto, ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti;
- c) da qualsiasi altro eventuale fondo o posta di riserva, anche straordinaria, purché il relativo accantonamento non contrasti con i fini mutualistici della società;

Tutte le riserve previste dal presente articolo debbono considerarsi come "riserve indivisibili", ai sensi di legge, con esclusione tassativa della loro distribuzione tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della cooperativa sia all'atto del suo scioglimento, fatta, comunque, salva la previsione dell'art. 2545/ter in relazione alla copertura di perdite, per la cui modalità si rinvia allo stesso.

ARTICOLO 26)

Le quote sociali sono nominative e non possono essere sottoposte a vincolo o pegno, né cedute ad altri, anche se soci, con effetto verso la cooperativa, il tutto secondo quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 2530 C.C.

(Esercizio Sociale – Bilancio - Ristorni)

ARTICOLO 27)

Gli esercizi sociali hanno inizio con il primo di Gennaio e si chiudono il trentuno di Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo di amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite e della Nota Integrativa, nonché di una relazione sull'andamento della gestione sociale quando richiesta dalla legge o se ritenuta utile dall'Organo Amministrativo. Da quest'ultima o, in mancanza, dalla Nota integrativa, devono in ogni caso risultare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici, in conformità con il carattere cooperativo della società. Dal bilancio si devono evincere i dati dell'attività svolta con i soci rispetto a quella eventualmente svolta con terzi e nella Nota Integrativa al bilancio dovrà essere documentata la condizione di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 C.C. come anche dovranno essere illustrate le ragioni delle determinazioni adottate con riguardo all'ammissione di nuovi soci. Fatte salve le altre indicazioni previste per legge.

ARTICOLO 28)

L'assemblea che approva il bilancio delibera anche sulla destinazione dell'eventuale utile, inteso quale avanzo di gestione, al netto delle somme eventualmente riconosciute ai soci cooperatori, come trattamento economico ulteriore rispetto a quello minimo, a titolo di ristorno, ai sensi dell'art. 2545/sexies C.C. e delle altre leggi di settore vigenti e così come determinato dal successivo articolo del presente statuto; l'utile netto, come sopra determinato, sarà così destinato:

- a) una quota, non inferiore al 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale od ordinaria;
- b) una quota, destinata alla costituzione ed all'incremento dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31/01/1992 n. 59, attualmente pari al 3% (tre per cento) e, comunque, nella misura di legge vigente e delle eventuali e successive modifiche ed integrazioni;
- c) all'erogazione di un dividendo ai soci, qualora sussistano le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 2545/quinquies, nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il Bilancio, che non potrà tassativamente superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. Viene, comunque, tassativamente fatta salva la misura massima idonea a consentire alla società il mantenimento dei fini mutualistici e dei requisiti della mutualità prevalente, anche ai fini fiscali;
- d) nella misura stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato purché nel tassativo limite massimo consentito dalle leggi vigenti in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici e della mutualità prevalente, anche ai fini fiscali;
- e) L'eventuale rimanenza al fondo di riserva straordinaria indivisibile.

L'assemblea che approva il bilancio può sempre deliberare, fatta tassativamente salva la destinazione di cui alla lettera b), di destinare la totalità degli utili netti al Fondo di Riserva ordinario.

Le somme ripartibili tra i soci, potranno essere destinate, previa delibera, all'aumento gratuito del capitale sociale sino al massimale consentito dalle legge vigenti e sempre nel rigoroso rispetto del limite massimo consentito dalle norme vigenti in materia per il manteni-

mento dei requisiti mutualistici e della mutualità prevalente, anche ai fini fiscali.

ARTICOLO 29)

L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori potrà essere effettuata, su proposta ed a giudizio dell'organo amministrativo, dall'assemblea ordinaria dei soci in occasione dell'approvazione del bilancio dell'esercizio a cui gli stessi devono essere imputati (o anche in un momento precedente intercorrente tra la data di chiusura dell'esercizio ed il termine ultimo per l'approvazione del bilancio); il ristorno è attribuito ai soci cooperatori riconoscendo loro una somma non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi corrisposti e di competenza dell'esercizio, in ogni caso nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla normativa vigente, escludendosi dalla base di calcolo gli accantonamenti a titolo di Trattamento di Fine Rapporto e la contribuzione previdenziale e assistenziale, il tutto nel rispetto del principio di parità di trattamento previsto dall'art. 2516 C.C.. Ai sensi del disposto dell'art. 2545/sexies, al fine della definizione della qualità (oltre che della quantità) del lavoro prestato a favore della cooperativa, si presume che la qualità dell'apporto lavorativo dei soci cooperatori sia equivalente e ciò salvo diversa specificazione da parte di apposito regolamento societario in merito. Il ristorno così determinato potrà essere attribuito ai soci cooperatori o mediante integrazione di tutte le retribuzioni o mediante aumento gratuito di tutte le quote di capitale sociale sottoscritte e versate, il tutto con scelta improntata alla parità di trattamento; modalità di attribuzione del ristorno differenti da socio a socio potranno essere attuate solo con il consenso unanime dei partecipanti all'assemblea riunita per tale occasione.

(Assemblea dei Soci)

ARTICOLO 30)

L'assemblea dei soci regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie, le deliberazioni sono assunte con voto palese.

In caso di impedimento ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio munito di apposita procura, da conservarsi agli atti della società da parte dell'organo amministrativo.

ARTICOLO 31)

L'assemblea dei soci è convocata dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione nella sede sociale o altrove, purché in Sardegna, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione, che dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, l'ordine degli argomenti da trattare e, se ritenuto opportuno dall'organo amministrativo, anche la data della seconda convocazione che non può aver luogo nello stessa data fissata per la prima e non oltre trenta giorni da questa.

Ciascun componente del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale, quando costituiti, possono ottenere che il presidente del consiglio di amministrazione convochi, facendone richiesta per iscritto con l'indicazione delle materie da trattare, l'assemblea dei soci entro venti giorni dalla richiesta; lo stesso diritto, da esercitarsi con le stesse modalità, spetta a tanti soci che rappresentino almeno un terzo di voti spettanti alla totalità della compagine societaria.

ARTICOLO 32)

L'assemblea è convocata mediante invio dell'avviso di convocazione almeno otto giorni

prima di quello previsto per la convocazione e da espletarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma da inviarsi ai singoli soci presso il domicilio risultante dal libro soci ed ai componenti del Collegio Sindacale (se costituito).

ARTICOLO 33)

L'assemblea è validamente convocata, anche senza l'osservanza delle formalità di convocazione, se è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci (se nominati) sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

ARTICOLO 34)

L'Assemblea ordinaria è convocata, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del Bilancio; è fatta salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 C.C..

ARTICOLO 35)

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soci che risultano tali per effetto dell'iscrizione nel libro dei soci; hanno diritto di voto solo i soci che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni.

Ciascun Socio ha diritto in Assemblea ad un solo voto, qualunque sia il valore della quota sottoscritta.

ARTICOLO 36)

Si stabilisce che l'assemblea è regolarmente costituita e delibera validamente sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, con le seguenti modalità:

- a) con non più di un voto contrario sul totale dei voti attribuibili alla totalità dei soci, quando la cooperativa è costituita (da almeno novanta giorni) con un numero di soci pari a tre oppure quattro;
- b) con non più di due voti contrari sul totale dei voti attribuibili alla totalità dei soci, quando la cooperativa è costituita (da almeno novanta giorni) con un numero di soci pari a cinque oppure sei;
- c) con non più tre voti contrari sul totale dei voti attribuibili alla totalità dei soci, quando la cooperativa è costituita (da almeno novanta giorni) con un numero di soci pari a sette oppure otto;
- d) con la maggioranza assoluta dei voti attribuibili alla totalità dei soci, quando la cooperativa è costituita (da almeno novanta giorni) da un numero di soci pari o superiore a nove.

ARTICOLO 37)

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona designata dagli intervenuti. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea tra i Soci. Sarà cura del Presidente, a proprio giudizio, far apporre apposita firma di presenza a tutti gli intervenuti in assemblea, al momento di avvio della stessa, su un apposito foglio o su di un registro all'uopo predisposto che, come il precedente, non dovrà essere sottoposto a particolari formalità. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, salvo non venga redatto da Notaio, nel qual caso dovrà essere sottoscritto solo dal Presidente.

ARTICOLO 38)

L'assemblea ordinaria delibera sul bilancio della società e sul riparto degli utili; provvede alla nomina dell'Organo Amministrativo e ne determina il compenso e su quant'altro di sua competenza per legge o per statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate per legge o per statuto, con particolare riferimento:

- a) alle modifiche dall'atto costitutivo e del presente statuto;
- b) alla nomina, sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- c) sul compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale od una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- d) all'approvazione dei regolamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 2521 C.C., così come predisposti dall'organo amministrativo per la disciplina dei rapporti tra società e soci ai sensi di legge e di statuto;
- e) su ogni altra materia per la quale sia richiesta dalla legge la redazione del verbale da parte di un notaio.

(Amministrazione e Collegio Sindacale)

ARTICOLO 39)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, compreso il Presidente, ovvero da un Amministratore Unico, scelti esclusivamente tra i soci e nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea così come indicato dai successivi articoli.

ARTICOLO 40)

La nomina, come la composizione nel numero, degli Amministratori spetta all'Assemblea. L'Organo Amministrativo durerà in carica per il periodo di tempo fissato dall'assemblea all'atto della nomina e potrà anche essere nominato a tempo indeterminato.

Gli Amministratori possono essere rieletti e sono esentati dal prestare cauzione.

ARTICOLO 41)

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i propri membri il Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati specificandone esattamente poteri e mansioni; in tal caso, sempreché la delega conferita abbia validità per almeno un anno e sia inerente il compimento di incarichi specifici che non riguardino la totalità delle mansioni proprie del consiglio di amministrazione, lo stesso può determinarne i compensi. Non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie previste dall'art. 2381 C.C., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Gli Amministratori Delegati potranno esercitare disgiuntamente i poteri loro conferiti. Gli organi delegati dovranno riferire al Consiglio di Amministrazione, almeno una volta ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate. Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascuno di essi può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

ARTICOLO 42)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o altrove, purché nel ter-

itorio italiano, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno un Amministratore o dal Collegio Sindacale (se costituito) con l'indicazione delle materie da discutere. Lo stesso Consiglio nomina, di volta in volta, un Segretario scelto fra i suoi membri.

ARTICOLO 43)

IL Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma da spedirsi, almeno tre giorni prima dell'adunanza, agli Amministratori ed ai Sindaci effettivi (se nominati). In casi di particolare ed inderogabile urgenza, la convocazione avviene con telegrammi da spedirsi in modo che i destinatari della convocazione siano avvisati almeno un giorno prima della seduta. In difetto di tali formalità o termini, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti gli Amministratori e dei Sindaci effettivi in carica (se nominati).

ARTICOLO 44)

Le adunanze del consiglio di amministrazione vengono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dall'amministratore più anziano di età. Il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei voti degli amministratori in carica. Di ogni adunanza viene fatto processo verbale da scrivere in apposito libro e da firmare da parte del Presidente e del Segretario e, a giudizio insindacabile del Presidente da esprimersi di volta in volta, anche da parte degli altri partecipanti compresi i sindaci (quando nominati). Le votazioni del consiglio di amministrazione sono palesi.

ARTICOLO 45)

All'Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta. In particolare sono ad essi attribuite tutte le facoltà necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano, dalla legge o dal presente Statuto, in modo tassativo riservati all'Assemblea dei Soci.

L'Amministratore Unico o Il Consiglio di Amministrazione hanno pertanto, in via puramente esemplificativa e non esaustiva, la facoltà di procedere ad acquisti, permuta ed alienazioni mobiliari ed immobiliari, di concorrere a gare di appalto licitazioni e trattative private per opere e servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti, di assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari, di procedere alla partecipazione ad altre aziende o società costituite o costituende, anche sotto forma di conferimento, di fare qualsiasi operazione presso le banche od altri Uffici sia pubblici che privati, di consentire costituzioni, surroghe, cancellazioni, rinunzie di ipoteche, trascrizioni ed annotazioni di ogni genere, di esonerare i Conservatori dei registri Immobiliari e di ogni altro Ente pubblico o privato da ogni responsabilità.

ARTICOLO 46)

All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la rappresentanza della Società sia nei confronti di terzi che in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, per ogni grado di giurisdizione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

ARTICOLO 47)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero l'Amministratore Unico, ha la firma sociale e sovrintende l'andamento della Società ai fini del raggiungimento degli scopi

sociali. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, il Presidente propone al Consiglio la nomina, il trattamento economico e la risoluzione del rapporto con i dipendenti della Società determinandone l'organico e le mansioni.

ARTICOLO 48)

All'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione compete la nomina di consulenti, direttori, procuratori ad negotia e mandatari in genere, per determinati atti o categorie di atti, come anche la determinazione dei relativi compensi, competenze e condizioni.

ARTICOLO 49)

All'Amministratore Unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta oltre al compenso, determinato da parte dell'Assemblea Ordinaria, il rimborso a piè di lista delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

ARTICOLO 50)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno della società, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea, che delibererà con le maggioranze previste in sede straordinaria.

ARTICOLO 51)

I soci che non partecipano all'amministrazione della società, hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

ARTICOLO 52)

Il collegio sindacale è nominato obbligatoriamente nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'art. 2477 C.C., nonché quando la cooperativa emetta strumenti finanziari partecipativi; al di fuori di tali casi imperativi di legge, l'assemblea dei soci avrà, comunque, facoltà di nominare un collegio sindacale o un revisore.

Il Collegio Sindacale, se nominato, si compone da tre Sindaci effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge. In tutti i casi di nomina, il collegio sindacale esercita, inoltre, il controllo contabile di cui all'art. 2409/ter C.C. e deve, quindi, essere integralmente costituito da soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili; i sindaci devono indicare nella relazione prevista dall'Art. 2429 C.C., in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico. Al collegio sindacale si applicano le disposizioni in tema di SPA (società per azioni), in quanto compatibili, e quindi le disposizioni di tutti gli articoli che vanno dal 2397 C.C. al 2409/sexies C.C.. Nei casi in cui non si renda obbligatoria la nomina del collegio sindacale, ove l'assemblea eserciti, ai sensi del disposto del primo comma dell'art. 2477 C.C., la facoltà di nomina di un revisore, a questi saranno attribuiti gli stessi compiti prima specificati per il collegio, le stesse modalità e disciplina di riferimento, in quanto compatibili.

(Scioglimento – Clausole Mutualità Prevalente e Varie)

ARTICOLO 53)

Addivenendosi allo scioglimento della cooperativa, ai sensi dell'art. 2545/duodecies, l'Assemblea delibera, con l'osservanza delle norme di legge, la nomina di uno o più liquidatori stabilendone anche i poteri ed i compensi.

ARTICOLO 54)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici

per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 55)

La Società può ricevere finanziamenti o anticipazioni da parte dei Soci, purché in conformità a quanto disposto dalle vigenti leggi in materia ed, in particolare, dal D.Lgs. 385/1993 di concerto con la delibera C.I.C.R. del 03/03/1994. Nel caso in cui si verificano anticipazioni o finanziamenti da parte dei Soci attuali o futuri della Società, tali anticipazioni o finanziamenti potranno essere effettuati indipendentemente dal rispetto del criterio di proporzionalità delle quote rispetto al capitale sociale e senza che sia necessaria apposita delibera assembleare. Tali anticipazioni o finanziamenti saranno considerati improduttivi di interessi qualunque sia il tempo effettivo di impiego degli stessi da parte della Società. Soltanto l'Assemblea dei Soci, con specifica deliberazione, può eventualmente riconoscere o determinare l'entità e le modalità di corresponsione di interessi ai Soci anticipatori o finanziatori. Nel silenzio di una apposita deliberazione assembleare l'improduttività di interessi è assolutamente tassativa.

ARTICOLO 56)

Tutte le clausole mutualistiche del presente statuto sono tassativamente inderogabili e devono essere di fatto osservate; a miglior precisazione e per ribadire quanto già espresso, con riferimento al mantenimento da parte della cooperativa dei requisiti della mutualità prevalente, le disposizioni indicate nelle lettere a), b), c) e d) dell'art. 2514 C.C. si intendono integralmente adottate nel presente statuto come prevalenti e tassativamente inderogabili e devono, anche di fatto, essere osservate.

ARTICOLO 57)

Per quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia.

Stampa:
Poligrafica Società Cooperativa
Via Rinaudo, 26 - Piano Tavola-Belpasso (CT)